

Publicato da M&G Securities Limited 19 aprile 2012



Prospetto

M&G Investment Funds (3)

Prospetto

M&G Investment Funds (3)

Il presente documento costituisce il Prospetto di M&G INVESTMENT FUNDS (3) (in appresso la "Società"), redatto in conformità alle *Open-Ended Investment Companies Regulations* del 2001 e alle disposizioni del *New Collective Investment Schemes Sourcebook* pubblicato dalla FSA quale parte del proprio Handbook of Rules and Guidance (raccolta di norme e direttive).

Il presente Prospetto è datato 19 aprile 2012 e prende effetto a decorrere da tale data.

Il Prospetto è stato inviato in copia alla Financial Services Authority e a National Westminster Bank plc in veste di Depositario della Società.

Il presente Prospetto si basa sulle informazioni, le leggi e gli usi vigenti alla data di redazione dello stesso; tuttavia, ai fini del presente documento, ogni riferimento a qualsivoglia disposizione di legge o regolamento è inteso comprendere le successive modificazioni o riformulazioni degli stessi. Una volta emesso un nuovo prospetto, la Società non sarà vincolata dalle versioni precedenti del documento; si raccomanda pertanto ai potenziali investitori di assicurarsi di essere in possesso della versione più recente del prospetto della Società.

M&G Securities Limited, in veste di Authorised Corporate Director della Società, è la persona responsabile delle informazioni contenute nel Prospetto. A cognizione e convinzione dell'Authorised Corporate Director (il quale ha fatto quanto ragionevolmente possibile per sincerarsene), le informazioni contenute nel presente documento non contengono dichiarazioni false o fuorvianti, né omettono alcun elemento di cui le Normative richiedano l'inclusione. M&G Securities Limited ne assume pertanto la relativa responsabilità. La Società non ha autorizzato alcuno a fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni in relazione all'offerta delle Azioni, oltre a quanto fornito nel presente Prospetto. Ove tali informazioni o dichiarazioni vengano comunque fornite o rilasciate, esse non potranno essere considerate come informazioni o dichiarazioni autorizzate dalla Società. La consegna del presente Prospetto (accompagnato o meno da copia di qualsivoglia relazione) o l'eventuale emissione di Azioni non sottintendono in nessun caso che la situazione della Società non sia cambiata dalla data di redazione del Prospetto.

In alcune giurisdizioni la distribuzione del presente Prospetto e l'offerta di Azioni possono essere soggetti a limitazioni; di conseguenza, la Società chiede a coloro che entrano in possesso del presente Prospetto di informarsi in merito a tali eventuali limitazioni e di conformarvisi. Il presente Prospetto non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'investimento nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non è autorizzata o in relazione alle persone cui sia illegale proporre una tale offerta o sollecitazione all'investimento.

Le Azioni della Società non sono quotate presso alcuna Borsa valori.

Si informano i potenziali investitori che il contenuto del presente Prospetto non è inteso fornire consulenze in merito a questioni legali, fiscali, d'investimento o di altra natura, e si raccomanda loro di rivolgersi ai propri consulenti relativamente all'acquisizione, detenzione o vendita delle Azioni.

Le disposizioni dello Statuto sono vincolanti per tutti i Soci della Società (che si ritiene ne abbiano preso debita visione).

Il presente Prospetto è stato approvato da M&G Securities Limited ai fini della sezione 21(1) del Financial Services and Markets Act del 2000.

Il Depositario non è responsabile delle informazioni contenute nel presente Prospetto e, conseguentemente, non ne assume la responsabilità ai sensi delle Normative né di altra disposizione di legge.

Se avete il minimo dubbio riguardo al contenuto del presente Prospetto, siete pregati di rivolgervi al vostro consulente.

Indice

M&G Investment Funds (3)

Definizioni	1	39	Reclami	23
Dettagli Operativi E Struttura	3	40	Direttiva europea sul risparmio	23
1	La Società	41	Commercializzazione al di fuori del Regno Unito	23
2	Struttura societaria	42	Mercati di collocamento delle Azioni dei Comparti	23
3	Le Azioni	43	Effettiva diversificazione nell'assetto proprietario	23
4	Gestione e amministrazione	APPENDICE 1-		24
5	Depositario	INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COMPARTI DI M&G INVESTMENT FUND (3)		
6	Gestore Patrimoniale	APPENDICE 2 -		34
7	Agente amministrativo e per la custodia dei registri	GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO		
8	Società di revisione	APPENDICE 3 -		46
9	Registro degli Azionisti	MERCATI MOBILIARI E DEGLI STRUMENTI DERIVATI AUTORIZZATI		
10	Contabilità e determinazione dei prezzi	APPENDICE 4 -		47
11	Gestione collaterale	INFORMATIVA AI DETENTORI DI CATEGORIE AZIONARIE DENOMINATE IN EURO		
12	Acquisto, vendita e conversione di Azioni	APPENDICE 5 -		52
13	Acquisto di Azioni	ISTOGRAMMI DELLE PERFORMANCE		
14	Vendita di Azioni	APPENDICE 5A -		54
15	Conversione di Azioni	ISTOGRAMMI DELLE PERFORMANCE IN EURO		
16	Commissioni applicabili alle operazioni di negoziazione di Azioni	APPENDICE 5B -		55
17	Altre informazioni sulle operazioni di negoziazione delle Azioni	ISTOGRAMMI DELLE PERFORMANCE IN DOLLARI STATUNITENSIS E FRANCHI SVIZZERI		
18	Stamp Duty Reserve Tax ('SDRT')	INDIRIZZI		56
19	Riciclaggio di denaro			
20	Limitazioni alle operazioni di negoziazione delle Azioni			
21	Sospensione delle operazioni di negoziazione delle Azioni			
22	Legge applicabile			
23	Valutazione della Società			
24	Determinazione del Valore Patrimoniale Netto			
25	Prezzo per azione di ciascun comparto e di ciascuna categoria azionaria			
26	Sistema di fissazione dei prezzi			
27	Pubblicazione dei prezzi			
28	Fattori di rischio			
29	Commissioni e spese			
30	Oneri pagabili all'ACD			
31	Remunerazione del Gestore Patrimoniale			
32	Remunerazione, oneri e spese del Depositario			
33	Ripartizione degli oneri e delle spese fra i Comparti			
34	Assemblee dei Soci e diritto di voto			
35	Trattamento fiscale			
36	Perequazione dei proventi			
37	Liquidazione della Società o di un comparto			
38	Informazioni di carattere generale			

Assistenza telefonica per il Regno Unito: 0800 390 390

Si invitano i detentori di categorie di Azioni denominate in euro a fare riferimento all'Appendice 4 per gli indirizzi/numeri di telefono.

Definizioni

M&G Investment Funds (3)

Azione ad accumulazione: un'azione della Società i cui proventi vengono periodicamente capitalizzati in conformità alle Normative;

ACD: M&G Securities Limited, in veste di Authorised Corporate Director della Società;

Contratto dell'ACD: il contratto da stipularsi fra la Società e l'ACD, che autorizza l'ACD a gestire l'attività della Società;

Banca Autorizzata, in relazione a un conto bancario aperto dalla Società:

- (a) se il conto è aperto presso una filiale nel Regno Unito;
 - (i) la Banca d'Inghilterra; o
 - (ii) la banca centrale di uno stato membro dell'OCSE; o
 - (iii) una banca o un istituto di credito fondiario; o
 - (iv) una banca disciplinata dalla banca centrale o da altra autorità di vigilanza bancaria di uno stato membro dell'OCSE; o
- (b) se il conto è aperto altrove:
 - (i) una banca fra quelle specificate al precedente comma (a); o
 - (ii) un istituto di credito costituito in uno stato dell'Area Economica Europea diverso dal Regno Unito e debitamente autorizzato dall'Autorità di vigilanza del proprio Stato di appartenenza; o
 - (iii) una banca disciplinata nell'Isola di Man o nelle Channel Islands; o
- (c) una banca sotto la vigilanza della South African Reserve Bank; o
- (d) qualsiasi altra banca:
 - (i) soggetta alla vigilanza di un'autorità di vigilanza bancaria nazionale;
 - (ii) tenuta a presentare il bilancio revisionato;
 - (iii) avente un patrimonio netto non inferiore a 5 milioni di GBP (o importo equivalente in un'altra valuta all'epoca di riferimento) e un saldo attivo dei proventi sugli oneri per gli ultimi due esercizi finanziari; e
 - (iv) avente una relazione annua della società di revisione priva di riserve significative.

Istituto di Credito BCD: un istituto di credito ai sensi della *Banking Consolidation Directive*

Categoria o Categorie: in relazione alle Azioni, indica (secondo il contesto) tutte le Azioni di un singolo comparto ovvero una o più categorie azionarie di un medesimo comparto;

Conto Cliente: conto corrente bancario detenuto presso di noi in conformità all'*Handbook of Rules and Guidance* della FSA;

COLL: si riferisce a un capitolo o a una norma specifici del *COLL Sourcebook* pubblicato dalla FSA, così come di volta in volta modificato o ri-promulgato;

Società: M&G Investment Funds (3);

Data di Valutazione: i giorni dal lunedì al venerdì, salvo le festività in Inghilterra e nel Galles e gli altri giorni eventualmente indicati dall'ACD a propria discrezione;

Depositario: National Westminster Bank plc, in veste di depositario della Società.

Gestione efficiente del portafoglio: indica l'uso di tecniche e strumenti correlati a valori mobiliari e strumenti approvati del mercato monetario e conformi ai seguenti criteri:

- (a) sono economicamente appropriati, in quanto realizzati con un rapporto costo-efficacia favorevole, e
- (b) sono perfezionati per una o più delle seguenti finalità specifiche:
 - riduzione del rischio;
 - riduzione del costo;
 - generazione di ulteriore capitale o reddito per l'organismo con un livello di rischio compatibile con il profilo di rischio dell'organismo stesso e le regole di diversificazione del rischio contemplate nel COLL.

Istituto Idoneo: uno degli istituti idonei, sia esso un Istituto di Credito BCD autorizzato dall'autorità di vigilanza del proprio Stato di appartenenza o una Società d'Investimento autorizzata dall'autorità di vigilanza del proprio Stato di appartenenza come definita nel glossario delle definizioni dell'*Handbook* della FSA;

frazione: il taglio inferiore frazionato delle azioni (considerando che un'azione di taglio superiore è pari a 1000 frazioni);

FSA: la *Financial Services Authority*;

Statuto: lo statuto della Società e le sue successive modificazioni;

Quotista intermedio: una società iscritta nel registro di un comparto o che detiene Azioni indirettamente tramite un terzo operante in qualità di intestatario e che:

- (a) non è il soggetto beneficiario delle Azioni in questione; e
- (b) non gestisce investimenti per conto del beneficiario delle Azioni; o
- (c) non agisce a titolo di depositario di un organismo di investimento collettivo o per conto di un tale depositario in relazione al suo ruolo di titolare del patrimonio dell'organismo;

Gestore Patrimoniale: una o più delle società incaricate dall'ACD della gestione patrimoniale, di cui alla sezione 6, a seconda delle necessità;

Società di Investimento: una società di investimento che fornisce servizi di investimento, secondo quanto indicato nel glossario delle definizioni nell'*Handbook* della FSA;

SICAV M&G: M&G Investment Funds (1), M&G Investment Funds (2), M&G Investment Funds (3), M&G Investment Funds (4), M&G Investment Funds (5), M&G Investment Funds (7), M&G Investment Funds (8), M&G Investment Funds (9), M&G Investment Funds (10), M&G Investment Funds (11), M&G Investment Funds (12), M&G Global Dividend Fund, M&G Dynamic Allocation Fund, M&G Global Macro Bond Fund, M&G Optimal Income Fund, M&G Strategic Corporate Bond Fund o altra società d'investimento a capitale variabile di tipo aperto di diritto britannico e gallese, gestita dall'ACD;

principalmente: nell'ambito di un obiettivo di investimento, un importo superiore al 70%;

Stato Membro: tutti i paesi membri dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea in un dato momento;

Valore Patrimoniale Netto o NAV: il valore del patrimonio della Società (o, secondo il contesto, di qualsivoglia comparto) al netto delle passività della Società (o del comparto in questione), determinato in conformità al disposto dello Statuto;

Primariamente: nell'ambito di un obiettivo di investimento, almeno l'80% del portafoglio;

Definizioni

M&G Investment Funds (3)

prevalentemente: nell'ambito di un obiettivo di investimento, almeno l'80% del portafoglio;

valuta di riferimento: la valuta sulla quale un fondo basa la propria strategia di investimento nei casi in cui tale valuta sia diversa dalla valuta di base della Società;

le Normative: le *Open-Ended Investment Companies Regulations* del 2001 e le norme contenute nel *Collective Investment Schemes Sourcebook* pubblicato dalla FSA quale parte della propria raccolta di norme e direttive;

SDRT: la "*stamp duty reserve tax*";

patrimonio: il patrimonio della Società da affidare alla custodia del Depositario, come prescritto dalle Normative;

Azione o Azioni: un'azione o le azioni della Società (ivi comprese le Azioni di taglio superiore e le frazioni) o, se del caso, un'azione o le azioni di qualsivoglia altra SICAV M&G;

Socio: il detentore di azioni nominative o di azioni al portatore della Società;

Comparto o comparto: un comparto della Società (cui corrisponde una quota delle attività della Società, per le quali viene costituito un portafoglio separato) cui sono attribuite specifiche attività e passività della Società, il quale viene investito in conformità all'obiettivo d'investimento applicabile al comparto in questione;

conversione: la conversione di Azioni di una Categoria o di un comparto in Azioni di un'altra Categoria o di un altro comparto di qualsivoglia SICAV M&G;

Dettagli Operativi E Struttura

1 La Società

1.1 M&G INVESTMENT FUNDS (3) è una società d'investimento a capitale variabile di tipo aperto, costituita in Inghilterra e nel Galles per una durata illimitata e iscritta nel Registro delle Imprese al numero IC 117. La Società è stata autorizzata dalla *Financial Services Authority* con decorrenza 8 agosto 2001.

La FSA ha certificato che la Società risponde ai requisiti necessari per poter beneficiare dei diritti conferiti agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) dalla Direttiva CE.

1.2 La Sede Legale della Società è fissata a Laurence Pountney Hill, Londra EC4R 0HH, che corrisponde altresì all'indirizzo nel Regno Unito al quale notificare le comunicazioni o gli altri documenti di cui sia prescritta o richiesta la notifica alla Società. La Società non detiene alcuna partecipazione in beni immobili né in beni mobili materiali.

1.3 La divisa di base della Società è la lira sterlina.

1.4 Il capitale azionario massimo della Società è fissato attualmente a £250.000.000.000, mentre il capitale minimo è pari a £100. Le Azioni della Società sono prive di valore nominale; pertanto, il capitale azionario della Società sarà sempre pari al valore patrimoniale netto corrente della Società.

1.5 I Soci della Società non sono responsabili dei debiti della Società (si veda inoltre il paragrafo 28 – Fattori di rischio).

1.6 La Società è una società "a comparti multipli" (come definita nelle Normative); di conseguenza, l'ACD è autorizzato a costituire più comparti, salvo approvazione della FSA. All'atto dell'istituzione di un nuovo comparto o categoria azionaria, si procederà all'emissione di una versione aggiornata del prospetto contenente tutte le informazioni afferenti il nuovo comparto o categoria azionaria.

2 Struttura societaria

2.1 La Società è una società a comparti multipli. Le attività di ciascun comparto saranno raggruppate in un portafoglio separato e distinto da quello di ogni altro comparto, e saranno investite in conformità all'obiettivo e alla politica d'investimento specifici del comparto in questione.

2.2 Risultano attualmente istituiti 10 comparti disponibili per l'investimento:

M&G Corporate Bond Fund

M&G Dividend Fund

M&G Emerging Markets Bond Fund

M&G European Corporate Bond Fund

M&G European High Yield Bond Fund

M&G Fund of Investment Trust Shares

M&G International Sovereign Bond Fund

M&G Recovery Fund

M&G Smaller Companies Fund

M&G US Select Fund

Tutti i comparti fanno parte dell'OICVM, come definito dalle Normative.

2.3 Gli obiettivi e le politiche d'investimento, nonché le altre informazioni dettagliate attinenti a ciascun comparto della Società, sono illustrati nelle Appendici 1 e 4. I poteri

d'investimento e di assumere prestiti in conformità alle Normative applicabili a ciascun comparto sono definiti nell'Appendice 2, mentre i mercati mobiliari e degli strumenti derivati riconosciuti in cui i comparti sono autorizzati a investire sono elencati nell'Appendice 3.

2.4 In caso di istituzione di più di un comparto, per ciascuno di essi verrà creato un portafoglio specifico di attività e investimenti cui saranno attribuite le attività e le passività del comparto in questione. Gli investitori dovrebbero considerare ciascun comparto come un'entità d'investimento separata.

2.5 Tuttavia, si informano gli investitori che i creditori della Società potrebbero rivalersi sulla totalità delle attività della società, indipendentemente dal comparto in relazione al quale sia sorto il debito. Le attività potrebbero pertanto essere ridistribuite da o verso altri comparti, ove ciò si renda necessario per soddisfare le istanze dei creditori che hanno tentato un procedimento a carico della Società. Qualora si effettui una tale redistribuzione dell'attivo, l'ACD sarà tenuto a informare i Soci nella successiva relazione agli azionisti (si veda inoltre il paragrafo 28 – Fattori di rischio).

2.6 Le passività, spese, costi e oneri della Società attribuibili a un comparto specifico saranno addebitati al comparto in questione e, in seno a ciascun comparto, alle diverse categorie azionarie in conformità ai rispettivi termini di emissione.

2.7 Le attività, passività, spese, costi od oneri non attribuibili a un comparto specifico potranno essere ripartiti dall'ACD in un modo ritenuto equo nei confronti dei Soci nel loro insieme; tuttavia, siffatte attività, passività, spese, costi od oneri saranno di norma ripartiti fra tutti i comparti proporzionalmente ai rispettivi valori patrimoniali netti.

3 Le Azioni

3.1 Categorie azionarie in seno ai comparti

3.1.1 La Società potrà emettere più categorie azionarie in seno a ciascun comparto. Lo Statuto autorizza l'emissione di Azioni a distribuzione lorda e ad accumulazione lorda, come pure di Azioni a distribuzione netta e ad accumulazione netta. Le Azioni Nette sono Azioni i cui proventi vengono periodicamente distribuiti ai rispettivi detentori (nel caso delle Azioni a distribuzione) o capitalizzati (nel caso delle Azioni ad accumulazione) al netto delle imposte eventualmente considerate o dedotte dalla Società in conformità alla normativa fiscale vigente. Le Azioni Lorde sono Azioni a distribuzione o ad accumulazione di cui proventi, conformemente alla normativa fiscale vigente, sono distribuiti o capitalizzati senza che la Società consideri né deduca alcuna imposta dovuta nel Regno Unito. Le categorie azionarie emesse in seno a ciascun comparto sono indicate nelle Appendici 1 e 4. A partire dal 7 marzo 2002, per ciascun comparto potranno emettersi una o più categorie come specificate in appresso:

Azioni a distribuzione netta di categoria A denominate in lire sterline

Azioni ad accumulazione netta di categoria A denominate in lire sterline

Azioni a distribuzione netta di categoria X denominate in lire sterline

Azioni ad accumulazione netta di categoria X denominate in lire sterline

Prospetto

M&G Investment Funds (3)

- Azioni a distribuzione netta di categoria R denominate in lire sterline
- Azioni ad accumulazione netta di categoria R denominate in lire sterline
- Azioni a distribuzione netta di categoria I denominate in lire sterline
- Azioni ad accumulazione netta di categoria I denominate in lire sterline
- Azioni a distribuzione netta di categoria C denominate in lire sterline
- Azioni ad accumulazione netta di categoria C denominate in lire sterline
- Azioni ad accumulazione lorda di categoria A denominate in euro
- Azioni ad accumulazione netta di categoria A denominate in euro
- Azioni ad accumulazione lorda di categoria C denominate in euro
- Azioni ad accumulazione netta di categoria C denominate in euro
- Azioni ad accumulazione lorda di categoria A denominate in dollari statunitensi
- Azioni ad accumulazione lorda di categoria C denominate in dollari statunitensi
- Azioni ad accumulazione lorda di categoria A-H denominate in franchi svizzeri (con copertura)
- Azioni ad accumulazione lorda di categoria C-H denominate in franchi svizzeri (con copertura)
- Le categorie azionarie specificate in appresso potranno essere lanciate dall'ACD; la data del lancio dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato.
- Azioni a distribuzione netta di categoria A denominate in euro;
- Azioni a distribuzione netta di categoria C denominate in euro;
- Azioni a distribuzione netta di categoria B denominate in euro;
- Azioni ad accumulazione lorda di categoria B denominate in euro;
- Azioni a distribuzione netta di categoria B denominate in dollari statunitensi
- Azioni ad accumulazione lorda di categoria B denominate in dollari statunitensi
- 3.1.2 Relativamente a ciascun comparto, si potranno emettere ulteriori categorie azionarie.
- 3.1.3 Si informano i Soci che l'ACD emette Categorie di Azioni con copertura. L'attività di copertura non rientra nella strategia di investimento di un Comparto ma è finalizzata a ridurre le oscillazioni dei tassi di cambio tra la valuta della categoria di Azioni coperta e la valuta di base o di riferimento del Comparto. Tutti i costi connessi alle operazioni di copertura valutaria per tali categorie di Azioni saranno a carico dei Soci di tali categorie.
- Al fine di coprire il rendimento totale (capitale e reddito) delle categorie di Azioni non denominate in lire sterline si utilizzeranno contratti a termine in valuta, o altri strumenti in grado di raggiungere risultati simili, riducendo di conseguenza l'esposizione alle oscillazioni dei tassi di cambio tra la valuta delle categorie di Azioni e la valuta di base o di riferimento dei comparti.
- La posizione di copertura sarà riesaminata ogni Giorno di Negoziazione e rettificata allorché si verificano variazioni sostanziali, per esempio a seguito di decisioni di allocazione patrimoniale da parte del Gestore Patrimoniale.
- Attualmente, l'ACD emette esclusivamente Categorie di Azioni con copertura nel M&G European Corporate Bond Fund, la cui valuta di riferimento è l'euro.
- 3.1.4 I detentori di Azioni a distribuzione avranno diritto a ricevere i proventi attribuiti alle Azioni da loro detenute alle relative date di distribuzione annuale o in acconto, al netto delle imposte. Immediatamente dopo la chiusura del relativo semestre o esercizio finanziario, il prezzo di siffatte Azioni verrà ridotto in modo da tenere conto delle distribuzioni effettuate.
- 3.1.5 I detentori di Azioni ad accumulazione non avranno diritto a ricevere i proventi attribuiti alle Azioni da loro detenute; detti proventi saranno accreditati automaticamente (divenendone parte) alle attività del comparto cui appartengono i titoli immediatamente dopo la chiusura del relativo semestre contabile e/o esercizio finanziario. Il prezzo delle Azioni continuerà a riflettere siffatta capitalizzazione dei proventi, i quali saranno accreditati alle attività del comparto al netto delle imposte applicabili.
- 3.1.6 Qualora siano state emesse più categorie azionarie in seno a un comparto, ciascuna categoria potrà essere soggetta a oneri e spese diversi; di conseguenza, la ripartizione degli oneri e delle spese può non rispondere a criteri di proporzionalità. Per tali e altre ragioni analoghe, l'interesse proporzionale delle diverse categorie azionarie nel patrimonio dei comparti può variare di volta in volta.
- 3.1.7 Qualora siano disponibili più comparti, i Soci avranno il diritto (salvo alcune limitazioni) di convertire, in tutto o in parte, le Azioni di una categoria di un comparto da loro detenute in Azioni di un altro comparto, ovvero in Azioni di un'altra SICAV di M&G. La conversione di Azioni e le limitazioni a questa applicabili sono illustrate più estesamente nel successivo paragrafo 15.
- 3.1.8 I detentori di Azioni a distribuzione possono scambiare tutte o alcune delle loro Azioni in Azioni ad accumulazione della stessa Categoria nello stesso comparto, e detentori di Azioni ad accumulazione possono scambiare tutte od alcune delle loro Azioni in Azioni di distribuzioni della stessa categoria nello stesso comparto. Lo scambio di Azioni è illustrato più estesamente nel successivo paragrafo 15.9.
- 3.1.9 Le Azioni di categoria C denominate in lire sterline sono destinate unicamente alle società che l'ACD ritenga società collegate ovvero ad altri organismi di investimento collettivo gestiti dall'ACD o da società che l'ACD ritenga una società collegata.

Prospetto

M&G Investment Funds (3)

3.1.10 Fino al 1° gennaio 2013, le Azioni di categoria R denominate in sterline saranno disponibili solo previo accordo con l'ACD. A partire dal 1° gennaio 2013, le Azioni di categoria R denominate in sterline saranno disponibili solo per Quotisti intermedi o nell'ambito di negoziazioni concluse tramite un consulente finanziario.

4 Gestione e amministrazione

4.1 Authorised Corporate Director

4.1.1 L'Authorised Corporate Director della Società è M&G Securities Limited, una società per azioni costituita in Inghilterra e nel Galles e iscritta nel Registro delle Imprese ai sensi dei *Companies Acts 1862 - 1900* in data 12 novembre 1906. Controllante ultima dell'ACD è Prudential plc, una società di diritto inglese e gallese.

4.1.2 Sede legale e direzione centrale:

Laurence Pountney Hill, Londra EC4R 0HH

Capitale azionario:

Autorizzato	£100.000
Emesso e versato	£100.000

Amministratori:

Gary Cotton,
Christopher Jackson,
Martin Lewis,
Graham MacDowall,
Laurence Mumford,
William Nott,
John Talbot.

Tutti gli amministratori hanno significative attività d'affari che non sono collegate a quelle dell'ACD ma ad altre società del Gruppo M&G.

4.1.3 L'ACD è responsabile della gestione e dell'amministrazione dell'attività della Società in conformità alle Normative. Le altre società in relazione alle quali l'ACD ha assunto le medesime responsabilità sono: M&G Investment Funds (1), M&G Investment Funds (2), M&G Investment Funds (4), M&G Investment Funds (5), M&G Investment Funds (7) ed M&G Investment Funds (8), M&G Investment Funds (9), M&G Investment Funds (10), M&G Investment Funds (11), M&G Investment Funds (12), M&G Global Dividend Fund, M&G Dynamic Allocation Fund, M&G Global Macro Bond Fund, M&G Optimal Income Fund e M&G Strategic Corporate Bond Fund. L'ACD è anche il Gestore del M&G Property Portfolio ed il gestore incaricato per The Equities Investment Fund for Charities, The Charibond Charities Fixed Interest Common Investment Fund, e The National Association of Almshouses Common Investment ContrFund.

4.2 Termini e condizioni della nomina dell' ACD

4.2.1 Il Contratto dell'ACD dispone che l'incarico conferito all'ACD abbia una durata iniziale di tre anni, successivamente alla quale l'ACD o la Società potranno porre fine al contratto inviandone comunicazione scritta all'altra parte con preavviso

di 12 mesi. Tuttavia, in talune circostanze il contratto potrà essere risolto con effetto immediato, con comunicazione scritta inviata dall'ACD alla Società o al Depositario, o dal Depositario o dalla Società all'ACD. L'ACD non potrà essere sostituito fin quando la FSA non avrà approvato la nomina di un altro amministratore in luogo dell'ACD uscente. I Soci o soggetti da questi debitamente autorizzati possono visionare il Contratto dell'ACD presso gli uffici dell'ACD durante il normale orario di apertura. Alternativamente, la Società potrà inviare su richiesta dei soci una copia del Contratto dell'ACD entro 10 giorni dell'avvenuta ricezione della richiesta.

4.2.2 In caso di cessazione del contratto, l'ACD avrà diritto a ricevere il compenso proporzionale maturato e le spese sostenute sino alla data di cessazione, nonché le eventuali spese supplementari necessariamente sostenute in relazione all'adempimento delle obbligazioni assunte. Tuttavia, non è prevista alcuna indennità contrattuale in ragione della perdita dell'incarico. Il Contratto dell'ACD prescrive l'obbligo della Società di risarcire l'ACD, salvo in relazione a questioni aventi origine da negligenza, colpa, violazione di un obbligo o abuso di fiducia da parte dell'ACD nell'adempimento dei doveri e degli obblighi che gli incombono.

4.2.3 Laddove l'ACD negozia in qualità di preponente delle Azioni di comparti, eventuali utili o perdite derivanti da tali transazioni matureranno a favore dell'ACD e non del comparto. L'ACD non è tenuto a render conto al Depositario né ai Soci degli utili da lui realizzati sull'emissione o riemissione delle Azioni, o sull'annullamento delle Azioni da lui rimborsate. La remunerazione spettante all'ACD è specificata nel successivo paragrafo 30.

5 Depositario

National Westminster Bank plc svolge la funzione di Depositario della Società. Il Depositario è una società di capitali a sottoscrizione pubblica di diritto inglese e gallese. Salvo il disposto delle Normative, il Depositario è responsabile della custodia dei beni della Società a esso affidati, ed è tenuto a fare quanto ragionevolmente possibile per garantire che la Società sia gestita in conformità alle disposizioni delle Normative in materia di determinazione dei prezzi e di operazioni di negoziazione delle Azioni della Società, nonché di destinazione dei proventi della Società. Il Depositario ha assunto il proprio incarico ai sensi di un contratto fra la Società, l'ACD e lo stesso Depositario.

5.1 Sede legale

135 Bishopsgate, Londra, EC2M 3UR

5.2 Direzione centrale

135 Bishopsgate, Londra, EC2M 3UR

5.3 Controllante ultima

The Royal Bank of Scotland Group plc.

5.4 Attività principale

La principale attività del Depositario è l'attività bancaria.

Prospetto

M&G Investment Funds (3)

5.5 Termini e condizioni della nomina del Depositario

- 5.5.1 Il Depositario presta i propri servizi conformemente ai termini di un contratto di deposito stipulato fra la Società e lo stesso Depositario (il "Contratto di Deposito"). Salvo il disposto delle Normative e ai sensi del Contratto di Deposito, il Depositario è investito dei pieni poteri per delegare (ed autorizzare i propri delegati a subdelegare), in tutto o in parte, gli obblighi che gli incombono in veste di Depositario.
- 5.5.2 La Società o il Depositario potranno porre fine al Contratto di Deposito dandone comunicazione all'altra parte con preavviso di sei mesi, restando inteso che il Depositario non potrà rinunciare volontariamente all'incarico se non previa nomina di un nuovo depositario.
- 5.5.3 Il Contratto di Deposito prescrive l'obbligo della Società di risarcire il Depositario (salvo in talune circostanze) delle eventuali passività da questi sostenute in conseguenza della custodia di qualsivoglia bene della Società, ovvero della custodia di qualsivoglia bene della Società da parte di persone da lui designate per assisterlo nello svolgimento delle funzioni di custodia. Inoltre, il Contratto di Deposito esclude (in talune circostanze) la responsabilità del Depositario.
- 5.5.4 Il Depositario ha diritto a ricevere la remunerazione e il pagamento degli oneri e delle spese descritti al successivo paragrafo 32 "Remunerazione, oneri e spese del Depositario".
- 5.5.5 Il Depositario ha incaricato State Street Bank and Trust Company di assisterlo nell'adempimento delle funzioni di custodia degli atti di proprietà e dei documenti comprovanti la titolarità dei beni della Società. I relativi accordi vietano a State Street Bank and Trust Company, in veste di banca depositaria, di affidare a terzi i documenti in sua custodia senza il consenso del Depositario. Il Depositario ha conferito a International Financial Data Services (UK) Limited l'incarico di agente per la custodia dei registri, affinché lo assista nello svolgimento delle proprie funzioni in relazione alla distribuzione dei proventi.

6 Gestore Patrimoniale

L'ACD ha incaricato M&G Investment Management Limited ("MAGIM") di prestare servizi di gestione patrimoniale e di consulenza per gli investimenti in relazione ai comparti specificati nelle Appendici 1 e 4. Il Gestore Patrimoniale è autorizzato a prendere decisioni per conto della Società e dell'ACD in relazione all'acquisto e alla vendita di componenti del patrimonio del comparto considerato in qualsiasi momento, come pure a fornire consulenze in merito ai diritti correlati a siffatti beni. Il Gestore Patrimoniale è stato nominato in forza di un contratto stipulato fra l'ACD e ogni Gestore Patrimoniale, ai sensi del quale l'ACD assume la responsabilità per tutti i servizi prestati dai Gestore Patrimoniale alla Società. Il contratto di gestione patrimoniale può essere sciolto dal Gestore Patrimoniale o dall'ACD mediante comunicazione scritta con un preavviso di sei mesi, o immediatamente dall'ACD se lo ritiene nell'interesse degli Azionisti

La principale attività di MAGIM, società collegata all'ACD in quanto controllata di Prudential plc, consiste nell'operare in veste di gestore patrimoniale..

7 Agente amministrativo e per la custodia dei registri

L'ACD incarica International Financial Data Services (UK) Limited di prestare determinati servizi amministrativi e svolgere la funzione di Agente per la Custodia dei Registri della Società.

8 Società di revisione

PricewaterhouseCoopers LLP, avente sede in 7 More London Riverside, London, SE1 2RT, ha assunto l'incarico di società di revisione della Società.

9 Registro degli Azionisti

Il Registro degli Azionisti è custodito da IFDS presso i propri uffici in IFDS House, St. Nicholas Lane, Basildon, Essex SS15 5FS, dove i Soci o i rappresentanti debitamente autorizzati degli stessi potranno prenderne visione durante il normale orario d'ufficio.

10 Contabilità e determinazione dei prezzi

L'ACD ha incaricato State Street Bank and Trust Company di svolgere le funzioni contabili e di determinazione dei prezzi per conto della Società.

11 Gestione collaterale

Qualora la Società effettui operazioni su strumenti derivati OTC, JPMorgan Chase Bank, N.A. presterà servizi amministrativi relativi alle funzioni di gestione collaterale.

12 Acquisto, vendita e conversione di Azioni

L'indirizzo per le operazioni di negoziazione è PO Box 9039, Chelmsford, CM99 2XG. Le operazioni di negoziazione possono essere effettuate telefonicamente dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (ora del Regno Unito) di ciascuna Data di Valutazione (salvo la vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno, giorni in cui l'ufficio osserva orario ridotto) per il ricevimento delle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni. Siffatte operazioni saranno effettuate in base ai prezzi determinati nel momento di valutazione (ore 12.00, ora del Regno Unito) successivo al ricevimento della relativa domanda, cioè in base a un sistema di fissazione "successiva" dei prezzi. Fermi restando i paragrafi 13, 14 e 15, le domande di acquisto, vendita e conversione di Azioni possono essere inviate per posta o trasmesse telefonicamente, o tramite qualsiasi mezzo elettronico o di altra natura stabilito di volta in volta dall'ACD, direttamente o per il tramite di un intermediario autorizzato.

I prezzi delle Azioni di M&G Investment Funds (3) sono determinati al momento di valutazione di ciascuna Data di Valutazione. Alle domande pervenute presso l'indirizzo indicato e alle domande comunicate con altri mezzi all'ACD precedentemente al momento di valutazione di una Data di Valutazione sarà applicato il prezzo calcolato a siffatta data. Alle domande pervenute successivamente al momento di valutazione di una Data di Valutazione sarà applicato il prezzo determinato alla Data di Valutazione immediatamente successiva.

L'ACD non consente attualmente il trasferimento di Azioni mediante mezzi elettronici ma potrebbe autorizzarlo in futuro a sua discrezione. Per ulteriori dettagli, si prega di contattare l'ACD.

13 Acquisto di Azioni

13.1 Procedura per l'acquisto di azioni di categorie denominate in lire sterline

(Gli investitori in azioni di categorie denominate in euro sono pregati di fare riferimento all'Appendice 4)

13.1.1 In ogni Data di Valutazione, l'ACD sarà disponibile a vendere le Azioni di almeno una Categoria per ciascun comparto. Le Azioni possono essere acquistate a fronte di un unico versamento o nell'ambito di un piano di risparmio periodico. Le domande di acquisto potranno essere inviate per posta, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'ACD. In alternativa, nei casi consentiti l'investimento in un unico versamento potrà essere disposto telefonicamente contattando la *Customer Dealing Line* di M&G al numero 0800 328 3196 fra le ore 8.00 e le ore 16.00 (ora del Regno Unito) di ciascuna Data di Valutazione oppure visitando il sito web dell'ACD www.mandg.co.uk.

13.1.2 L'ACD ha il diritto di respingere, in tutto o in parte, qualsivoglia domanda di acquisto di Azioni, per motivi ragionevoli attinenti alla situazione del richiedente; in tal caso, l'ACD sarà tenuto a rendere gli importi versati, o il saldo di tali importi, a rischio del richiedente. L'ACD avrà inoltre facoltà di annullare le domande di sottoscrizione di Azioni precedentemente accettate in caso di mancato pagamento o di indebito ritardo nel pagamento dell'importo dovuto, incluso dell'eventuale ritenuta a copertura della SDRT, ivi compreso il caso in cui gli assegni o gli altri documenti presentati a titolo di pagamento non giungano a buon fine. Si noti che:

- le Azioni di categoria C denominate in lire sterline sono destinate unicamente alle società che l'ACD ritenga società collegate ovvero ad altri organismi di investimento collettivo gestiti dall'ACD o da società che l'ACD ritenga una società collegata; e
- fino al 1° gennaio 2013, le Azioni di categoria R denominate in lire sterline saranno disponibili solo previo accordo con l'ACD. A partire dal 1° gennaio 2013, le Azioni di categoria R denominate in lire sterline saranno disponibili solo per Quotisti intermedi o nell'ambito di negoziazioni concluse tramite un consulente finanziario.

13.1.3 L'eventuale saldo dell'importo della sottoscrizione restante dopo l'emissione di un numero intero di Azioni non sarà reso al richiedente, ma darà luogo all'emissione di frazioni di azioni.

13.2 Documentazione

13.2.1 Entro la chiusura della giornata lavorativa successiva al momento di valutazione con riferimento al quale è stato determinato il prezzo di acquisto, si procederà all'emissione di una distinta di compravendita recante indicazione delle Azioni acquistate e del prezzo. Siffatta distinta sarà accompagnata, se del caso, da una comunicazione del diritto di recesso dell'acquirente.

13.2.2 Le domande di acquisto di Azioni inviate per posta dovranno essere accompagnate dal relativo pagamento. In caso di acquisto di Azioni secondo altre modalità, l'importo dovuto dovrà essere versato al più tardi entro quattro giorni lavorativi dal momento di valutazione seguente il ricevimento dell'ordine di acquisto.

13.2.3 Al momento non è prevista l'emissione di certificati azionari rappresentativi delle Azioni. La titolarità delle Azioni sarà comprovata da idonea iscrizione nel Registro degli Azionisti della Società. Gli estratti conti emessi in relazione alle assegnazioni periodiche di proventi a ciascun comparto specificheranno il numero di Azioni del comparto detenute dal ricevente. I titolari di Azioni iscritti nel Registro degli Azionisti (o, in caso di comproprietà, i titolari i cui nomi figurano per primi nel Registro degli Azionisti) potranno altresì richiedere in qualsiasi momento l'emissione di un estratto conto individuale recante indicazione delle Azioni da loro detenute.

13.2.4 La Società ha il potere di emettere Azioni al portatore, ma non intende per il momento procedere all'emissione di siffatta tipologia di titoli.

13.3 Importi minimi di sottoscrizione e di partecipazione

13.3.1 Gli importi minimi di sottoscrizione iniziale di Azioni a fronte di un unico versamento e nell'ambito di piani di risparmio periodici, nonché le partecipazioni minime nei diversi comparti sono specificati nelle Appendici 1 e 4. Qualora, in qualsiasi momento, la partecipazione di un Socio sia inferiore al valore minimo indicato, l'ACD si riserva il diritto di vendere le Azioni e inviare i relativi proventi a detto Socio oppure, a sua assoluta discrezione, convertire le Azioni in un'altra categoria di Azioni dello stesso comparto.

13.4 Detenzione di Azioni di categoria R

13.4.1 Se un Socio sottoscrive delle Azioni di categoria R denominate in lire sterline tramite un consulente finanziario, l'ACD iscrive tale consulente finanziario nel conto del Socio unitamente all'ACD. Se un consulente finanziario viene cancellato dal conto di un titolare di Azioni di categoria R (su richiesta del Socio o del consulente finanziario o perché al consulente finanziario non è stata rinnovata l'autorizzazione ad operare da parte della FSA), l'ACD si riserva il diritto, a sua assoluta discrezione, di convertire tali Azioni in Azioni di categoria A dello stesso comparto. Si rende noto ai Soci che le spese correnti delle Azioni di categoria A sono maggiori di quelle delle Azioni di categoria R.

14 Vendita di Azioni

14.1 Procedura per la vendita di azioni di categorie denominate in lire sterline

(Gli investitori in azioni di categorie denominate in euro sono pregati di fare riferimento all'Appendice 4)

14.1.1 I Soci hanno il diritto di rivendere le proprie Azioni all'ACD o richiedere a quest'ultimo di fare in modo che la Società acquisti le Azioni da loro detenute a qualsivoglia Data di Valutazione, salvo nel caso in cui il valore delle Azioni che il Socio intende vendere sia tale da far scendere la partecipazione

residua del Socio in questione al di sotto della partecipazione minima fissata per il comparto considerato, nel qual caso il Socio potrebbe essere tenuto a vendere l'intera partecipazione.

14.1.2 Le domande di vendita di Azioni possono essere inviate per posta o trasmesse telefonicamente, per posta elettronica o con altro mezzo che l'ACD possa stabilire di volta in volta direttamente o per il tramite di un intermediario autorizzato. L'ACD avrà facoltà di richiedere una conferma scritta delle domande trasmesse telefonicamente o con l'ausilio di un sistema elettronico.

14.2 Documenti da inviarsi al Venditore

Entro la chiusura della giornata lavorativa successiva al momento di valutazione con riferimento al quale è stato determinato il prezzo di vendita, si procederà all'invio al Socio venditore (o, in caso di proprietà delle Azioni, al titolare il cui nome figura per primo nel Registro degli Azionisti), o a un suo agente autorizzato, di una distinta di compravendita recante indicazione delle Azioni vendute e del prezzo applicato. Il pagamento del controvalore dei titoli venduti sarà effettuato entro quattro giorni lavorativi:

14.2.1 dalla data di ricevimento da parte dell'ACD, ove richiesto, di necessarie istruzioni scritte, che specifichi il numero di Azioni di cui si richiede la vendita, debitamente sottoscritto da tutti i Soci interessati, unitamente a qualsivoglia altro documento comprovante la titolarità delle azioni; o, se successivo alla data sopra specificata,

14.2.2 dal momento di valutazione successivo al ricevimento della domanda di vendita da parte dell'ACD.

14.2.3 La compilazione di necessarie istruzioni scritte non sarà di norma richiesta ai detentori di Azioni di categorie denominate in lire sterline, ove siano integralmente soddisfatte le condizioni sotto specificate:

- Il titolare delle Azioni iscritto nel Registro degli Azionisti abbia impartito di persona le istruzioni di vendita;
- La partecipazione sia registrata a nome di un unico titolare;
- I proventi della vendita debbano essere pagati al titolare iscritto nel Registro degli Azionisti presso l'indirizzo ivi registrato, che non dovrà essere stato oggetto di variazione nei precedenti 30 giorni; e
- L'importo totale pagabile a fronte della vendita delle Azioni del detentore in questione non superi GBP 11.280.

14.3 Rimborso minimo

I Soci avranno facoltà di richiedere la vendita di parte delle Azioni da loro detenute a condizione che le rispettive partecipazioni residue non divengano inferiori alla partecipazione minima indicata nel presente Prospetto. Tuttavia, l'ACD si riserva il diritto di respingere qualsivoglia domanda di vendita di Azioni qualora il valore delle Azioni della categoria azionaria di qualsivoglia comparto di cui si richiede la vendita sia inferiore all'importo specificato nelle Appendici 1 e 4.

14.4 Piano di rimborso regolare su M&G Dividend Fund

14.4.1 Gli Azionisti ad Accumulazione o gli Azionisti a Distribuzione che reinvestono i loro proventi nell'acquisto di altre Azioni e quelli che hanno investito in M&G Dividend Fund per un valore minimo di £1000 possono richiedere che un valore percentuale della loro partecipazione venga rimborsato automaticamente ogni anno. Tali richieste devono essere presentate per iscritto usando il modulo "Piano di rimborso regolare" disponibile presso l'ACD.

14.4.2 I rimborsi regolari effettuati sulla base del Piano di Rimborso Regolare non possono superare, su base annualizzata, l'importo corrispondente al 7% del valore della partecipazione azionaria in M&G Dividend Fund.

14.4.3 Nell'ambito della percentuale di cui al punto 14.4.2 si possono effettuare rimborsi regolari su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale che si baseranno, rispettivamente, su un dodicesimo, un terzo, metà o l'intero valore percentuale richiesto della partecipazione dell'Azionista. Il valore della partecipazione verrà calcolato usando il prezzo prevalente il giorno in cui viene effettuato il rimborso regolare (vedere 14.4.4).

14.4.4 I rimborsi regolari verranno effettuati l'ultimo giorno di ogni mese. Qualora l'ultimo giorno di un mese non sia una Data di Valutazione, il rimborso avrà luogo alla Data di Valutazione successiva. La liquidazione avrà luogo quattro giorni lavorativi dopo il rimborso. Il primo rimborso avrà luogo il mese successivo al ricevimento di un modulo di "Piano di Rimborso Regolare" dell'Azionista.

14.4.5 La liquidazione di rimborsi in base al Piano di Rimborso Regolare verrà effettuata soltanto sul conto corrente bancario indicato sul modulo "Piano di Rimborso Regolare".

14.4.6 Gli Azionisti ad Accumulazione che si avvalgono del Piano di Rimborso Regolare possono modificare il conto bancario indicato, la frequenza di rimborso o la cifra del rimborso percentuale annuo compilando un nuovo modulo "Piano di Rimborso Regolare".

14.4.7 Le azioni rimborsate nell'ambito del Piano di Rimborso Regolare non saranno soggette a commissione di rimborso (vedere 16.2).

14.4.8 I rimborsi realizzati in base al Piano di Rimborso Regolare sono trattati come cessioni ai fini dell'imposta sulle plusvalenze.

14.4.9 Qualora la crescita percentuale annua del valore della partecipazione di un azionista sia inferiore al valore percentuale annuo rimborsato in base al Piano di Rimborso Regolare, in questo modo l'azionista eroderà il valore di capitale dell'investimento iniziale.

15 Conversione di Azioni

15.1 I detentori di Azioni di un comparto possono richiedere in qualsiasi momento la conversione, totale o parziale, delle Azioni di un comparto (le "Azioni Originarie") da loro detenute in Azioni di un'altro comparto di questa o altra SICAV M&G (le "Nuove Azioni"), a condizione che sia loro consentito di detenere le Azioni della categoria o del comparto prescelti. Il numero di Nuove Azioni da emettersi sarà determinato con riferimento ai

prezzi delle Nuove Azioni e delle Azioni Originarie vigenti al momento di valutazione applicabile al rimborso delle Azioni Originarie e all'emissione delle Nuove Azioni.

- 15.2 La conversione potrà essere effettuata impartendo debite istruzioni all'ACD, il quale potrà richiedere al Socio di fornire necessarie istruzioni scritte (che, se richieste - si veda a tale proposito il paragrafo 14.2.3 - in caso di comproprietà delle Azioni dovrà essere sottoscritto da tutti i comproprietari).
- 15.3 In caso di conversioni di Azioni di comparti diversi (si veda a tale proposito il paragrafo 16.3), la commissione eventualmente addebitata non potrà essere superiore all'importo complessivo delle commissioni di rimborso e di sottoscrizione applicabili in relazione alle Azioni Originarie e alle Nuove Azioni.
- 15.4 Nel caso in cui, in ragione dell'operazione di conversione richiesta, il valore delle Azioni Originarie o delle Nuove Azioni detenute dal Socio divenga inferiore alla partecipazione minima fissata per il comparto in questione, l'ACD avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di convertire tutte le Azioni Originarie detenute dal socio richiedente in Nuove Azioni, o potrà rifiutarsi di dare seguito alla domanda di conversione. Nei periodi di sospensione del diritto dei Soci di richiedere il rimborso delle rispettive Azioni non sarà possibile procedere ad alcuna conversione. Le disposizioni di carattere generale in materia di procedure applicabili al rimborso di Azioni sono altresì applicabili alle operazioni di conversione. Affinché la conversione possa essere effettuata in base ai prezzi fissati nel momento di valutazione di una certa Data di Valutazione applicabile al o ai comparti interessati, l'ordine di conversione dovrà pervenire all'ACD precedentemente a siffatto momento di valutazione, o ad altra data approvata dall'ACD. Le domande di conversione pervenute successivamente a un momento di valutazione di una certa Data di Valutazione saranno rinviate al momento di valutazione della successiva Data di Valutazione applicabile al o ai comparti interessati.
- 15.5 L'ACD avrà facoltà di rettificare il numero di Nuove Azioni in modo da riflettere l'addebito di un'eventuale commissione di conversione o di qualsivoglia altro onere o imposta applicabile all'emissione o vendita delle Nuove Azioni o al rimborso o annullamento delle Azioni Originarie, ai sensi delle Normative.
- 15.6 Si sottolinea che, nel caso delle persone soggetti d'imposta nel Regno Unito, la conversione di Azioni di un comparto in Azioni di qualsivoglia altro comparto è considerata alla stregua di un rimborso e di una vendita di titoli, e può pertanto implicare la realizzazione di una plusvalenza soggetta all'imposta sulle plusvalenze di capitale.
- 15.7 Il Socio che converta le Azioni da lui detenute in un comparto in Azioni di qualsivoglia altro comparto non ha, ai sensi di legge, il diritto di recedere o di annullare l'operazione.
- 15.8 I Soci potranno ricevere ulteriori informazioni in merito ai termini e alle commissioni attualmente applicabili alla conversione di Azioni di qualsivoglia categoria e comparto, ivi compresa la conversione in Azioni emesse da un'altra SICAV M&G o in quote di un organismo regolamentato gestito dall'ACD, facendone richiesta allo stesso ACD.
- 15.9 La conversione di Azioni a distribuzione in Azioni ad accumulazione e di Azioni ad accumulazione in Azioni a distribuzione della medesima Categoria e del medesimo comparto viene effettuata in base al rispettivo prezzo delle Azioni. In caso di entità soggette al regime fiscale britannico, ciò non rappresenterà un realizzo ai fini della tassazione delle plusvalenze.

16 Commissioni applicabili alle operazioni di negoziazione di Azioni

16.1 Commissione di sottoscrizione

L'ACD ha facoltà di addebitare una commissione sull'acquisto di Azioni. Tale commissione corrisponde a una certa percentuale dell'importo totale dell'investimento effettuato e viene detratta dall'importo investito prima dell'assegnazione delle Azioni. Le commissioni attualmente applicate ai diversi comparti sono specificate nelle Appendici 1 e 4. L'ACD, a propria assoluta discrezione, avrà facoltà di applicare di volta in volta degli sconti alle commissioni dovute. L'aumento delle commissioni attualmente applicate potrà avvenire esclusivamente in conformità con le Normative e dopo che l'ACD avrà debitamente modificato il Prospetto.

16.2 Commissione di rimborso

16.2.1 L'ACD ha facoltà di imporre una commissione sull'annullamento e sul rimborso (ivi compreso il trasferimento) delle Azioni. Sono attualmente soggette a commissione di rimborso esclusivamente le operazioni di vendita di Azioni dei comparti per i quali non sia previsto l'addebito di una commissione di sottoscrizione all'atto dell'acquisto di Azioni. Le altre Azioni emesse e acquistate, nonché le persone che, a conoscenza dell'ACD, hanno stipulato degli accordi per l'acquisto periodico di ulteriori Azioni mentre vige il presente Prospetto, non saranno soggette alle commissioni di rimborso introdotte in data futura in relazione a dette Azioni. Attualmente, alle Azioni soggette a una commissione di rimborso si applica uno sconto calcolato in base alla tabella sotto riportata. Nel caso di Azioni ad accumulazione, ove tutti i proventi vengono reinvestiti e ricompresi nel prezzo dell'azione, la valutazione per il calcolo del rimborso comprenderà la plusvalenza di capitale associata a tali proventi reinvestiti. Riguardo all'addebito di una commissione di rimborso come sopra specificato, qualora il Socio richiedente il rimborso abbia acquistato le Azioni della categoria in questione in momenti diversi, tutte le Azioni da rimborsare saranno convenzionalmente identificate con le Azioni che hanno il minor costo per il Socio, e successivamente le Azioni acquistate per prime.

Commissione di rimborso

Alle seguenti scadenze, la deduzione dal valore medio per il rimborso sarà pari a:

1° anno	4,5%
2° anno	4,0%
3° anno	3,0%
4° anno	2,0%
5° anno	1,0%
oltre	nessuna

16.2.2 L'ACD non potrà imporre né aumentare alcuna commissione sul rimborso delle Azioni salvo che:

16.2.2.1 l'ACD abbia osservato quanto disposto dalle Normative rispetto a tale introduzione o modificazione; e

16.2.2.2 l'ACD abbia modificato il Prospetto in modo da riflettere l'introduzione o la modificazione della commissione, specificando altresì la relativa data di

Prospetto

M&G Investment Funds (3)

decorrenza, e abbia reso disponibile la versione così aggiornata del Prospetto.

- 16.2.3 In caso di variazione del tasso o delle modalità di calcolo della commissione di rimborso, sarà possibile ottenere informazioni in merito al precedente tasso o modalità di calcolo facendone richiesta all'ACD.

16.3 Commissione di conversione

Lo Statuto autorizza la Società ad addebitare una commissione all'atto della conversione di Azioni di un comparto in Azioni di un diverso comparto. Siffatta commissione, che sarà pagabile all'ACD, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle commissioni di rimborso e di sottoscrizione eventualmente applicabili in relazione alle Azioni Originarie e alle Nuove Azioni

- 16.3.1 La Società potrà inoltre imporre degli oneri supplementari in caso di conversione di Azioni fra diversi comparti e ove si tratti di un'operazione per importi rilevanti in termini di SDRT applicabile (si veda a tale proposito il paragrafo 18.3). Salvo quanto precedentemente esposto, in caso di conversione di Azioni di una categoria in Azioni della medesima categoria di un diverso comparto, l'ACD rinuncerà di norma ad addebitare la commissione eventualmente dovuta sull'emissione delle Nuove Azioni.

17 Altre informazioni sulle operazioni di negoziazione delle Azioni

17.1 Diluizione

17.1.1 Le basi di valutazione degli investimenti di ciascun comparto ai fini della determinazione dei prezzi delle Azioni, come specificato nelle Normative e nello Statuto della Società, sono riportate alla sezione 24. Tuttavia, il costo effettivo di acquisto o di vendita degli investimenti di un comparto può scostarsi dal valore medio di mercato utilizzato ai fini della determinazione del prezzo delle Azioni, in ragione dei costi di negoziazione sostenuti, quali commissioni di intermediazione, imposte ed eventuali differenziali tra i prezzi di acquisto e di vendita degli investimenti sottostanti. Tali costi di negoziazione possono influire negativamente sul valore del comparto, fenomeno noto come "diluizione". Le Normative consentono di prelevare il costo di diluizione direttamente dalle attività del comparto o di addebitarlo agli investitori all'atto dell'acquisto o del rimborso delle Azioni del comparto, fra l'altro tramite un aggiustamento di diluizione calcolato in base al prezzo di negoziazione; questa è la politica adottata dall'ACD. Nell'applicazione di tale aggiustamento di diluizione, l'ACD osserverà le disposizioni del paragrafo 6.3.8R delle COLL. La politica dell'ACD è finalizzata a ridurre al minimo l'impatto della diluizione sui comparti.

- 17.1.2 L'aggiustamento di diluizione applicabile a ciascun comparto sarà calcolato con riferimento agli oneri di negoziazione stimati per gli investimenti sottostanti del comparto, ivi compresi gli eventuali differenziali e le commissioni di negoziazione, nonché le imposte sui trasferimenti. La necessità di applicare un aggiustamento di diluizione dipenderà dal

volume delle sottoscrizioni (in caso di emissione) rispetto ai rimborsi (in caso di annullamento) di azioni. L'ACD potrà applicare un aggiustamento di diluizione sull'emissione e sul rimborso di tali azioni qualora ritenga che i soci esistenti (in caso di sottoscrizione) o i soci restanti (in caso di rimborso) possano essere penalizzati da tale emissione o rimborso e qualora l'addebito dell'aggiustamento di diluizione sia, per quanto possibile, equo nei confronti di tutti i soci presenti e futuri. I trasferimenti a fronte della cessione di beni non saranno presi in considerazione nella determinazione degli aggiustamenti di diluizione e ogni nuova sottoscrizione sarà valutata sulla medesima base di prezzo del comparto (cioè prezzo di vendita più commissioni nozionali applicabili alle operazioni di negoziazione di Azioni, prezzo medio, o prezzo di acquisto meno commissioni nozionali applicabili alle operazioni di negoziazione di Azioni). Qualora non venga applicato alcun aggiustamento di diluizione, può verificarsi una diluizione delle attività del comparto che potrebbe limitarne la crescita futura.

- 17.1.3 L'ACD ha facoltà di modificare la propria politica relativa all'aggiustamento di diluizione mediante preavviso ai Soci di almeno 60 giorni e aggiornamento del Prospetto prima dell'entrata in vigore della modifica.

- 17.1.4 In base alla propria esperienza, l'ACD applicherà un aggiustamento di diluizione in ogni data di valutazione, solitamente dell'entità indicata nella tabella seguente. L'ACD si riserva il diritto di rettificare il prezzo di un importo inferiore a quello indicato, pur sempre in maniera equa e al solo scopo di ridurre la diluizione, e non al fine di creare un profitto o evitare una perdita a carico dell'ACD o di una sua controllata. Si noti che, poiché la diluizione è legata ai flussi in ingresso e in uscita dei corrispettivi e all'acquisto e alla vendita di investimenti, non è possibile prevedere con precisione se, quando e in che misura si verificherà detta diluizione.

Aggiustamento di diluizione

Il normale aggiustamento di diluizione per i seguenti comparti sarà pari a:

M&G Corporate Bond Fund	+0,51% /-0,51%
M&G Dividend Fund	+0,70% /-0,22%
M&G Emerging Markets Bond Fund	+0,25% /-0,25%
M&G European Corporate Bond Fund	+0,38% /-0,38%
M&G European High Yield Bond Fund	+0,72% /-0,72%
M&G Fund of Investment Trust Shares	+1,22% /-0,73%
M&G International Sovereign Bond Fund	+0,17% /-0,17%
M&G Recovery Fund	+0,86% /-0,39%
M&G Smaller Companies Fund	+1,16% /-0,67%
M&G UK Select Fund	+0,69% /-0,20%

Aggiustamenti di diluizione positivi indicano solitamente un aumento rispetto al prezzo medio, nel caso di sottoscrizioni nette in seno a un comparto. Aggiustamenti di diluizione negativi indicano solitamente una diminuzione rispetto al prezzo medio, nel caso di rimborsi netti in seno a un comparto. I dati si basano sul costo storico della negoziazione degli investimenti sottostanti dei Comparti interessati per i dodici mesi precedenti il 30 marzo 2012, compresi eventuali differenziali, commissioni e imposte di trasferimento.

17.2 Emissioni e rimborsi a fronte della cessione di beni

L'ACD potrà, a propria assoluta discrezione, concordare o decidere che, invece che tramite pagamento in contanti, da parte o a favore del Socio, il regolamento delle operazioni di emissione o di rimborso delle Azioni avvenga mediante cessione di beni al o dal patrimonio della Società, alle condizioni stabilite dall'ACD previa consultazione del Gestore Patrimoniale e del Depositario. Nel caso dei rimborsi, l'ACD sarà tenuto, prima che il controvalore dei titoli rimborsati divenga pagabile, a informare i Soci della propria intenzione di regolare l'operazione mediante cessione di beni ai Soci e, qualora richiesto dal Socio, potrà concordare di trasferire al Socio i proventi netti della vendita dei beni in questione.

L'ACD avrà altresì facoltà di offrirsi di vendere un bene di un investitore e investire il ricavato nell'acquisto di Azioni della Società, salvo specifici termini e condizioni disponibili su richiesta.

17.3 Conto Cliente

In determinate circostanze, le disponibilità liquide potranno essere detenute per conto degli investitori in un conto cliente. In tal caso non vengono corrisposti interessi.

17.4 Negoziazione eccessiva

17.4.1 L'ACD generalmente incoraggia i Soci a investire in comparti nell'ambito di una strategia di investimento a medio-lungo termine e scoraggia pratiche di negoziazione eccessiva, a breve termine o scorrette. Tali attività possono incidere negativamente sui comparti e gli altri Soci. L'ACD può avvalersi di diverse facoltà per accertarsi che gli interessi dei Soci siano protetti da simili pratiche, tra cui:

17.4.1.1 Respingere una richiesta di Azioni (si veda il paragrafo 13.1.2);

17.4.1.2 Determinazione dei prezzi al valore equo (si veda il paragrafo 24); e,

17.4.1.3 Applicazione dell'aggiustamento di diluizione (si veda il paragrafo 17.1).

17.4.2 L'attività di negoziazione dei Soci è monitorata e se si rileva un comportamento che, a giudizio della Società, costituisce una negoziazione inappropriata o eccessiva, nei confronti dei soci ritenuti responsabili possono essere adottate le seguenti azioni:

17.4.2.1 Emissione di avvertimenti che, se ignorati, possono portare ad ulteriori richieste di Azioni respinte;

17.4.2.2 Limitazione dei metodi di negoziazione a disposizione di determinati Soci; e/o

17.4.2.3 Imposizione di una commissione di conversione (si veda il paragrafo 16.3).

17.4.3 Queste azioni possono essere adottate in qualsiasi momento senza alcun obbligo di previa comunicazione e senza responsabilità per eventuali conseguenze.

17.4.4 A volte può essere difficile individuare le negoziazioni eccessive o inappropriate, in particolare quando le operazioni vengono collocate tramite un conto prestanome. L'ACD non è pertanto in grado di garantire di riuscire ad eliminare tali attività e le relative conseguenze negative nonostante gli sforzi profusi in tal senso.

18 Stamp Duty Reserve Tax ('SDRT')

18.1 Il Ministero del Tesoro britannico impone il prelevamento di una *stamp duty reserve tax* dello 0,5% sul valore delle Azioni rimborsate dall'ACD e su taluni trasferimenti di Azioni. La normativa del Ministero del Tesoro definisce detti prelevamenti "surrenders", ovvero cessioni. L'ammontare della SDRT è determinato settimanalmente con riferimento alle vendite e ai rimborsi di Azioni effettuati nella settimana in questione e in quella successiva. L'importo così calcolato potrà essere ridotto qualora, nel periodo considerato, il numero di Azioni della categoria considerate cedute superi il numero di Azioni della medesima categoria emesse, o se il patrimonio del comparto risulta investito in attività esenti da imposta di bollo e da SDRT, vale a dire titoli non britannici. Se durante il periodo considerato il comparto non emette alcuna Azione, o se il suo patrimonio risulta integralmente investito in attività esenti, nessun importo sarà dovuto a titolo di SDRT.

18.2 Tale prelevamento può avere effetti negativi sul valore del comparto. Le Normative consentono che il costo della SDRT sia prelevato direttamente dalle attività del comparto o sia a carico degli investitori entranti o degli investitori uscenti, sotto forma rispettivamente di commissione d'entrata o di commissione d'uscita. La politica dell'ACD prevede attualmente che gli eventuali importi dovuti a titolo di SDRT siano versati dalla Società, e che il pagamento sia imputato al o ai comparti ai quali fanno capo le Azioni la cui cessione ha dato luogo alla tassazione. L'ACD ritiene che il pagamento della SDRT mediante addebito alle attività di un comparto rappresenti una soluzione efficiente da un punto di vista amministrativo, il cui effetto sulle risultanze del comparto in questione sarà minimo.

18.3 Sarà addebitato un importo a titolo di SDRT soltanto ai Soci entranti o uscenti qualora un evento che determini l'applicazione dell'imposta di bollo e non coperto dall'aggiustamento di diluizione avrebbe altrimenti influenzato il prezzo in modo sostanziale. L'ACD ritiene che sia "sostanziale" in questo caso un importo che avrebbe modificato la quarta cifra rilevante del prezzo. Il suddetto importo dovrà essere versato al Depositario e diverrà parte del patrimonio del comparto in questione.

La Società può ricusarsi di registrare una cessione di Azioni salvo che non sia stata pagata, per conto della stessa, un importo determinato dall'ACD non superiore all'importo ottenuto moltiplicando il valore di mercato delle Azioni oggetto della cessione per l'aliquota applicabile della SDRT. La presente disposizione non è applicabile alle cessioni esenti dalla *stamp duty reserve tax* ai sensi dell'Allegato 19 del Finance Act del 1999.

19 Riciclaggio di denaro

Ai sensi della normativa anti-riciclaggio vigente nel Regno Unito, le aziende che svolgono attività d'investimento sono responsabili dell'osservanza delle norme tese a prevenire il

riciclaggio di denaro. L'ACD può verificare elettronicamente l'identità degli investitori nel momento in cui effettuano determinate operazioni. In talune circostanze gli investitori potrebbero dover fornire prova della propria identità all'atto dell'acquisto o della vendita di azioni. Solitamente questo non causa ritardi nell'esecuzione delle istruzioni, tuttavia, qualora l'ACD richieda ulteriori informazioni, tali istruzioni potrebbero non essere eseguite fino alla consegna delle informazioni richieste. In tal caso l'ACD si riserva il diritto di rifiutarsi di emettere o di rimborsare le Azioni, di versare i proventi dei rimborsi o di eseguire dette istruzioni.

20 Limitazioni alle operazioni di negoziazione delle Azioni

20.1 L'ACD potrà di volta in volta imporre le limitazioni che riterrà necessarie al fine di assicurare che le Azioni non vengano acquisite né detenute da alcuno in violazione di leggi o norme governative (o di qualsivoglia interpretazione di una legge o di una norma da parte delle autorità competenti) di qualsiasi stato o territorio. A tale proposito, l'ACD potrà, fra l'altro, respingere a propria discrezione qualsivoglia domanda di sottoscrizione, vendita, rimborso, annullamento o conversione di Azioni, nonché disporre il rimborso forzoso delle Azioni in questione o il loro trasferimento a persone autorizzate a detenerle.

20.2 La distribuzione del presente prospetto e l'offerta di Azioni in paesi al di fuori del Regno Unito o a persone residenti o di nazionalità o cittadinanza di tali paesi oppure ai loro rappresentanti o curatori o fiduciari possono subire gli effetti dell'applicazione delle leggi dei relativi paesi. Tali Soci dovrebbero informarsi al riguardo e osservare le disposizioni legali applicabili. Spetta ai Soci la responsabilità per la piena osservanza delle disposizioni legali e regolamentari della relativa giurisdizione, ivi compresi l'ottenimento di autorizzazioni governative o relative a controlli sul cambio o altre approvazioni eventualmente richieste oppure il rispetto di altre formalità previste e il pagamento per qualsiasi emissione, trasferimento o altre tasse o imposte dovute in tale paese. I Soci saranno responsabili per tali emissioni, trasferimento o altre tasse o pagamenti da chiunque dovuti e la Società (e qualsiasi soggetto che agisce per conto della stessa) sarà interamente manlevata e tenuta indenne da tali Soci per qualsiasi emissione, trasferimento o altre tasse o imposte che la Società (e qualsiasi soggetto che agisce per conto della stessa) sia tenuta a pagare.

20.3 Qualora l'ACD venga a conoscenza che una qualsiasi delle Azioni ("Azioni interessate") è posseduta direttamente o indirettamente in violazione di leggi o regolamenti governativi (o dell'interpretazione di una legge o regolamento da parte di un'autorità competente) di un paese o territorio, che comporterebbe (o potrebbe comportare qualora altre Azioni fossero acquistate o possedute in circostanze analoghe) una responsabilità fiscale della Società - che la Società non sarebbe in grado di recuperare - o altre conseguenze negative per la medesima (ivi compreso l'obbligo di registrazione previsto da leggi o regolamenti governativi su titoli o investimenti o materie analoghe di un paese o territorio) oppure in base ai quali il Socio o i Soci in questione non è/sono qualificato/i a detenere tali Azioni; oppure, qualora l'ACD ritenga ragionevolmente che questo sia il caso, esso potrà inviare al/i Socio/i una comunicazione relativa alle Azioni interessate richiedendo il trasferimento di tali Azioni ad una persona che sia qualificata o legittimata a possederle o che sia inviata una richiesta scritta di riscatto delle medesime. Qualora un Socio al quale sia stata notificata una tale comunicazione non provveda, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, a trasferire le Azioni interessate ad una persona che sia qualificata o legittimata a

possederle, o ad inviare all'ACD una richiesta scritta di riscatto delle medesime, oppure a dimostrare in un modo ritenuto soddisfacente dall'ACD (la cui decisione sarà finale e vincolante) che il Socio o il soggetto beneficiario è qualificato e legittimato a possedere le Azioni interessate, si riterrà, alla scadenza del suddetto periodo di trenta giorni, che lo stesso abbia effettuato una richiesta scritta di riscatto o cancellazione (a discrezione dell'ACD) delle Azioni interessate ai sensi delle Normative.

20.4 Un Socio che venga a conoscenza di detenere o possedere Azioni interessate dovrà immediatamente, a meno che non abbia già ricevuto la comunicazione di cui sopra, trasferire tutte le Azioni interessate ad una persona che sia qualificata o legittimata a possederle o inviare

20.5 Qualora una richiesta scritta di riscatto di Azioni interessate sia effettuata o ritenuta come per effettuata, tale riscatto sarà posto in essere secondo quanto previsto dalle Normative nel caso di riscatto.

21 Sospensione delle operazioni di negoziazione delle Azioni

21.1 Previo il consenso del Depositario, l'ACD avrà facoltà di sospendere temporaneamente, per un determinato periodo, l'emissione, la vendita, l'annullamento o il rimborso delle Azioni di qualsivoglia categoria di uno o di tutti i comparti, o vi sarà tenuto se così richiestogli dal Depositario, qualora lo stesso ACD o il Depositario ritengano che, in ragione del verificarsi di circostanze eccezionali, sussistano ragioni valide e sufficienti per adottare siffatto provvedimento, tenuto conto degli interessi dei Soci.

21.2 Successivamente alla sospensione, l'ACD comunicherà ai Soci, appena possibile, informazioni relative alle circostanze eccezionali che hanno determinato la sospensione in maniera chiara, accurata e non fuorviante fornendo ai Soci dettagli su come ottenere ulteriori informazioni sulla sospensione.

21.3 In caso di sospensione, l'ACD pubblicherà sul proprio sito web o altri mezzi di comunicazione, informazioni sufficienti per tenere i Soci adeguatamente informati sulla sospensione, quale la possibile durata della stessa.

21.4 Durante la sospensione nessuna delle obbligazioni di cui al COLL 6.2 (Negoziazioni) si applicherà, ma l'ACD osserverà gli obblighi di cui al COLL 6.3 (Valutazione e Determinazione dei Prezzi) nella misura applicabile alla luce della sospensione.

21.5 La determinazione del prezzo delle Azioni ai fini delle operazioni di vendita o di acquisto riprenderà al primo momento di valutazione immediatamente successivo alla fine del periodo di sospensione.

22 Legge applicabile

Tutte le operazioni aventi a oggetto le Azioni sono rette dalle leggi inglesi.

23 Valutazione della Società

23.1 Il prezzo di un'Azione di una particolare categoria della Società viene calcolato con riferimento alla quota del Valore Patrimoniale Netto del comparto di appartenenza attribuibile alla categoria azionaria in questione, successivamente rettificato al fine di riflettere gli oneri imputabili a detta categoria e ulteriormente rettificato al fine di ridurre eventuali effetti di diluizione dovuti alle operazioni di negoziazione all'interno del comparto (per maggiori dettagli sull'aggiustamento di diluizione si rimanda al punto 15.1). Attualmente, il Valore Patrimoniale

Prospetto

M&G Investment Funds (3)

Netto per Azione di un comparto viene determinato alle ore 12.00, ora del Regno Unito, di ciascuna Data di Valutazione.

23.2 L'ACD avrà facoltà, in qualsiasi momento durante una Data di Valutazione, di effettuare un'ulteriore valutazione, ove lo ritenga opportuno.

24 Determinazione del Valore Patrimoniale Netto

24.1 Il valore del patrimonio della Società o (secondo il caso) del comparto corrisponderà al valore delle attività al netto del valore delle passività, determinato in conformità alle disposizioni illustrate in appresso.

24.2 Si dovrà includere nel computo l'intero patrimonio (ivi compresi i crediti), fatto salvo quanto specificato di seguito.

24.3 Il valore dei beni, salvo le liquidità (o le altre attività contemplate nel successivo paragrafo 24.4) o le operazioni con potenziali passività, sarà determinato come specificato in appresso, e i prezzi utilizzati corrisponderanno (salvo quanto segue) ai prezzi più recenti che sia possibile ottenere:

24.3.1 quote o azioni di un organismo d'investimento collettivo:

24.3.1.1 in caso di quotazione di un unico prezzo per l'acquisto e la vendita di quote o azioni, al prezzo così quotato più recente; o

24.3.1.2 in caso di quotazione di prezzi di acquisto e di vendita distinti, in base alla media dei due prezzi, restando inteso che il prezzo di acquisto dovrà essere ridotto della commissione di sottoscrizione eventualmente compresa nello stesso, e che il prezzo di vendita non dovrà includere le commissioni di uscita o di rimborso eventualmente addebitate; o

24.3.1.3 qualora, a giudizio dell'ACD, il prezzo ottenuto sia inattendibile, o in caso di indisponibilità di un prezzo o di una quotazione recente o se il prezzo più recente disponibile non rispecchia la miglior stima del valore delle quote o delle azioni dell'ACD, in base a un valore che l'ACD riterrà equo e ragionevole;

24.3.2 contratti derivati negoziati in borsa:

24.3.2.1 in caso di quotazione di un unico prezzo per l'acquisto e la vendita del contratto derivato negoziato in borsa, in base a detto prezzo; o

24.3.2.2 in caso di quotazione di prezzi di acquisto e di vendita distinti, in base alla media dei due prezzi; o

24.3.3 i prodotti derivati fuori borsa (over-the-counter, OTC) saranno valutati in conformità al metodo di valutazione concordato fra l'ACD e il Depositario;

24.3.4 qualsiasi altro investimento;

24.3.4.1 in caso di quotazione di un unico prezzo per l'acquisto e la vendita dello strumento finanziario in questione, in base a detto prezzo; o

24.3.4.2 in caso di quotazione di prezzi di acquisto e di vendita distinti, in base alla media dei due prezzi; o

24.3.4.3 qualora, a giudizio dell'ACD, il prezzo ottenuto sia inattendibile, o in caso di indisponibilità di un prezzo o di una quotazione recente o se il prezzo più recente disponibile non rispecchia la miglior stima del valore delle quote o delle azioni dell'ACD, in base a un valore che l'ACD riterrà equo e ragionevole;

24.3.5 beni diversi da quanto descritto ai precedenti paragrafi 24.3.1, 24.3.2, 24.3.3 e 24.3.4: in base a un valore che, a giudizio dell'ACD, rappresenta un prezzo medio di mercato equo e ragionevole.

24.4 Le disponibilità accessoriamente detenute in cassa e depositate sui conti correnti, conti di deposito e marine e altri depositi vincolati saranno solitamente valutate in base al loro valore nominale.

24.5 Ai fini della determinazione del valore del patrimonio, le istruzioni impartite in relazione all'emissione o all'annullamento di Azioni saranno ritenute eseguite (salvo evidenza contraria) e gli importi corrispondenti saranno ritenuti pagati o riscossi e tutti gli atti conseguenti richiesti dalle Normative o dallo Statuto (salvo evidenza contraria) saranno ritenuti compiuti.

24.6 Salvo il disposto dei successivi paragrafi 24.7 e 24.8, gli accordi per la vendita o l'acquisto incondizionato di beni che siano stati conclusi ma non eseguiti saranno ritenuti eseguiti, e tutti gli atti da questi derivanti saranno ritenuti compiuti. Qualora siffatti accordi incondizionati vengano conclusi poco prima della determinazione del valore del patrimonio, se ne potrà non tenere conto ove, a giudizio dell'ACD, la loro omissione non influisca in maniera significativa sul valore netto finale dell'attivo.

24.7 I contratti a termine o i contratti differenziali in essere ma non ancora eseguiti e non scaduti e le opzioni acquistate o vendute ma non esercitate non dovranno essere incluse ai sensi del precedente paragrafo 24.6.

24.8 Tutti i contratti che sono o dovrebbero essere ragionevolmente noti alla persona incaricata della valutazione del patrimonio dovranno essere inclusi ai sensi del precedente paragrafo 24.7.

24.9 Si detrairà un importo stimato a copertura delle passività fiscali (su plusvalenze non realizzate, in caso di passività maturate e da pagare a valere sul patrimonio dell'Organismo, su plusvalenze realizzate in relazione a periodi contabili correnti e precedentemente completati, nonché sul reddito in caso di passività maturate) previste in quel momento, ivi comprese (se applicabili e senza limitazione alcuna) le imposte sulle plusvalenze di capitale, le imposte sul reddito, le imposte sulle società, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte di bollo, la stamp duty reserve tax (SDRT, tassa sul fondo imposte di bollo), nonché le altre eventuali imposte o tasse estere.

24.10 Si detrairà un importo stimato rappresentativo delle passività addebitabili al patrimonio e delle imposte eventualmente dovute sulle stesse, ritenendo a tal fine che le passività di natura periodica maturino su base giornaliera.

24.11 Si detrairà la somma capitale dei prestiti eventualmente contratti e in essere, a prescindere dalla relativa data di rimborso, nonché l'importo degli interessi maturati ma non versati su siffatti prestiti.

24.12 Si aggiungerà un importo stimato rappresentativo dei rimborsi fiscali di qualsivoglia natura richiesti e ritenuti recuperabili.

- 24.13 Si aggiungeranno gli altri crediti o importi accreditabili al patrimonio della Società.
- 24.14 Si aggiungerà un importo rappresentativo degli interessi o altri proventi maturati o ritenuti maturati ma non ancora ricevuti.
- 24.15 Si opereranno le rettifiche che l'ACD considererà necessarie, sommando o detraendo gli importi ritenuti adeguati, per assicurare che il Valore Patrimoniale Netto rifletta le informazioni più recenti e sia calcolato in maniera equa nei confronti di tutti i soci.
- 24.16 Le divise o i valori espressi in divise diverse dalla lira sterlina saranno convertiti, nel momento di valutazione considerato, a un tasso di cambio tale da non recare presumibilmente alcun pregiudizio sostanziale all'interesse dei soci o dei soci potenziali.

25 Prezzo per azione di ciascun comparto e di ciascuna categoria azionaria

Il prezzo per Azione al quale le Azioni vengono acquistate dagli investitori è pari al Valore Patrimoniale Netto dell'Azione rettificato al fine di ridurre eventuali effetti di diluizione dovuti alle operazioni di negoziazione all'interno del comparto (per maggiori dettagli sull'aggiustamento di diluizione si rimanda al punto 17.1) e maggiorato dell'eventuale commissione di sottoscrizione. Il prezzo per Azione al quale le Azioni sono vendute dagli investitori è pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione rettificato al fine di ridurre eventuali effetti di diluizione dovuti alle operazioni di negoziazione all'interno del comparto (per maggiori dettagli sull'aggiustamento di diluizione si rimanda al punto 17.1) e maggiorato dell'eventuale commissione di rimborso. Inoltre, gli acquisti le vendite di Azioni possono essere soggetti a una ritenuta a titolo di SDRT, come descritto al paragrafo 18.

26 Sistema di fissazione dei prezzi

Le Azioni di ogni categoria avranno un prezzo unico. La Società attua un sistema di fissazione "successiva" dei prezzi delle Azioni. Ciò significa che il prezzo applicabile alle operazioni di acquisto e di vendita viene calcolato nel momento di valutazione immediatamente successivo al momento in cui è stato conferito l'ordine di acquisto o di vendita.

27 Pubblicazione dei prezzi

(Gli investitori in azioni di categorie denominate in euro sono pregati di fare riferimento all'Appendice 4)

I prezzi più recenti delle Azioni delle Categorie A e X denominate in lire sterline sono pubblicati giornalmente sul nostro sito web www.mandgfunds.co.uk, o possono essere richiesti a M&G Customer Relations al numero 0800 390390, che li fornirà gratuitamente. I prezzi più recenti delle Azioni delle Categorie I sono pubblicati sul sito web di M&G per investitori istituzionali su www.mandg.co.uk I prezzi più recenti delle Azioni di categoria C denominate in lire sterline sono invece pubblicati sul sito intranet di M&G.

28 Fattori di rischio

Si raccomanda ai potenziali investitori di prendere visione dei fattori di rischio illustrati in appresso prima di investire in Azioni della Società.

28.1 Informazioni di carattere generale

Gli investimenti di ogni comparto sono esposti alle normali fluttuazioni di mercato e ad altri rischi propri dell'investimento

in azioni, obbligazioni e altre attività correlate al mercato azionario. Non vi è alcuna garanzia che il valore degli investimenti si apprezzi o che gli obiettivi d'investimento dei comparti siano effettivamente raggiunti. Il valore degli investimenti e i proventi da questi derivanti aumentano o diminuiscono, e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito nella Società. La performance passata non è indicativa delle risultanze future.

28.2 Passività della Società

Anche se, per quanto possibile, ciascun comparto sosterrà le passività, le spese, i costi e gli oneri attribuibili allo stesso, qualora il patrimonio del comparto in questione non fosse sufficiente l'ACD avrà la facoltà di procedere a una nuova ripartizione proporzionalmente al NAV dei comparti considerati. Qualora si proceda a siffatta nuova ripartizione, l'ACD ne darà comunicazione ai Soci nella successiva relazione annuale o semestrale

Ciononostante, i Soci non sono responsabili dei debiti della Società e, una volta versato l'intero importo dovuto per le Azioni sottoscritte non saranno tenuti a effettuare alcun altro pagamento a favore della stessa.

28.3 Sospensione delle operazioni di negoziazione delle Azioni

Si rammenta agli investitori che, in talune circostanze, il loro diritto di vendere le Azioni o di richiederne il rimborso può essere temporaneamente sospeso.

28.4 Rischi di annullamento

Qualora i diritti di annullamento applicabili vengano esercitati, non sarà possibile rendere l'intero importo investito se il prezzo delle azioni dovesse scendere prima che la Società sia venuta a conoscenza dell'intenzione di procedere ad annullamento

28.5 Inflazione

Una variazione del tasso di inflazione può influenzare il valore reale dell'investimento.

28.6 Trattamento fiscale

L'attuale regime fiscale applicabile agli investitori britannici in organismi di investimento collettivo e agli stessi organismi britannici non è garantito e può essere soggetto a variazione.

Esiste il rischio che le autorità fiscali dei Paesi con cui il Regno Unito ha in essere accordi di doppia tassazione possano, ove applicabile, non essere disposte a consentire agli emittenti nelle proprie giurisdizioni di versare proventi al Fondo senza l'imposizione di una ritenuta fiscale in tale giurisdizione estera. Siffatta ritenuta fiscale può penalizzare i rendimenti spettanti agli investitori.

Il trattamento fiscale del Fondo potrebbe dipendere dai profili fiscali degli investitori e dai relativi accordi fiscali in essere.

28.7 Rischi associati a Categorie di Azioni con copertura

Gli utili e le perdite risultanti da operazioni di copertura valutaria sono imputabili agli Azionisti delle rispettive Categorie di Azioni con copertura. Considerando che non si ha alcuna ripartizione di passività tra Categorie di Azioni, esiste il rischio che, in determinate situazioni, la liquidazione di operazioni di copertura valutaria oppure la richiesta di garanzia collaterale (qualora tale attività sia collateralizzata) in relazione ad una Categoria di Azioni potrebbe produrre un impatto negativo sul valore patrimoniale netto delle altre Categorie di Azioni in emissione.

Il Gestore degli Investimenti intraprenderà operazioni specifiche volte a ridurre l'esposizione dei titolari di Categorie di Azioni con copertura a movimenti nella valuta base del comparto. La strategia di copertura utilizzata non eliminerà

completamente l'esposizione delle Categorie di Azioni con copertura e non si può garantire che l'obiettivo di copertura verrà raggiunto. La strategia di copertura potrà limitare sostanzialmente gli Azionisti della Categoria di Azioni con copertura in questione dal trarre benefici, qualora la valuta della Categoria di Azioni con copertura subisce un calo rispetto alla valuta di base o di riferimento. Nonostante la copertura delle Categorie di Azioni descritte sopra, gli Azionisti aventi quelle Categorie di Azioni potranno ancora essere esposti ad un elemento di rischio di tasso di cambio.

28.8 Rischio della controparte

Ove il Gestore degli Investimenti effettui negoziazioni, detenga posizioni (compresi strumenti derivati, OTC) e depositi contante presso una serie di controparti, esiste il rischio che la controparte possa venir meno ai propri obblighi o divenire insolvente. In alcune condizioni di mercato, la capacità di attenuare il rischio negoziando con più controparti può risultare limitata.

28.9 Rischi attinenti comparti specifici

28.9.1 Tassi di cambio

A seconda delle attività detenute da un comparto in una valuta diversa da quella delle azioni detenute dall'investitore, le fluttuazioni valutarie incideranno sul valore di un Investimento. Ciò avviene in quanto tali investimenti vengono generalmente acquistati e venduti nella valuta locale del paese in cui sono registrate le attività e i valori corrispondenti devono quindi essere riconvertiti nella valuta base del comparto e la valuta di ogni Categoria di Azioni al momento del calcolo del valore del portafoglio del comparto.

Questo rischio è applicabile a M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G European Corporate Bond Fund, M&G European High Yield Corporate Bond Fund, M&G Fund of Investment Trust Shares, e M&G International Sovereign Bond Fund.

28.9.2 Mercati emergenti

Laddove il comparto investe in modo sostanziale in titoli quotati o negoziati sui mercati emergenti, la volatilità del valore patrimoniale netto del comparto può essere maggiore rispetto a un fondo che investe in titoli di società dei paesi sviluppati. I mercati dei titoli dei paesi emergenti generalmente non sono ampi come nelle economie più sviluppate e presentano volumi di negoziazione sostanzialmente inferiori, che comportano potenziali carenze di liquidità e maggiore volatilità dei prezzi.

In alcuni paesi possono esistere limitazioni notevoli alla capacità di un fondo di rimpatriare reddito degli investimenti, capitali o proventi di vendita di titoli da parte di investitori stranieri. Il comparto può risentire negativamente di ritardi oppure del rifiuto di concedere un'approvazione governativa necessaria per il rimpatrio di capitali nonché di limitazioni all'investimento di volta in volta applicabili.

Questo rischio è applicabile a M&G Emerging Markets Bond Fund, e M&G International Sovereign Bond Fund

28.9.3 Rischi inerenti gli investimenti a reddito fisso

Questo rischio è applicabile a M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G

European Corporate Bond Fund, M&G European High Yield Corporate Bond Fund, e M&G International Sovereign Bond Fund.

28.9.3.1 Rischio di tasso di interesse

Le oscillazioni dei tassi di interesse interesseranno il valore del capitale e del rendimento degli investimenti dei fondi che investono sostanzialmente in titoli a reddito fisso. Questo effetto sarà più evidente se il comparto detiene una quota significativa del proprio portafoglio in titoli a lunga scadenza.

28.9.3.2 Rischio di credito

Il valore del fondo si ridurrà in caso di insolvenza di un emittente o qualora si percepisca un rischio di credito accresciuto in relazione a un emittente. Ciò è dovuto al fatto che il valore del capitale e del reddito e la liquidità dell'investimento potrebbero diminuire. I governi e le obbligazioni societarie con rating AAA hanno un rischio di default relativamente basso rispetto alle obbligazioni non investment grade. Tuttavia, i rating sono soggetti a variazioni e possono essere declassati. Più basso è il rating, maggiore è il rischio di default.

28.9.4 Investimenti in strumenti derivati

In relazione a M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G European Corporate Bond Fund, M&G European High Yield Corporate Bond Fund, e M&G International Sovereign Bond Fund, i comparti conducono operazioni in derivati e a termine, sia in borsa che fuori borsa (OTC), ai fini del conseguimento dell'obiettivo di investimento, della tutela dal rischio in termini di gestione di capitale, duration e credito nonché di copertura.

In relazione a M&G Dividend Fund, M&G Fund of Investment Trust Shares, M&G Recovery Fund, M&G Smaller Companies Fund e MK UK Select Fund, i comparti possono condurre operazioni ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, incluse operazioni di copertura e allocazioni patrimoniali tattiche a breve termine provvisorie, ad esempio per tutelare il valore del patrimonio del comparto e per gestire la liquidità (per es. consentire al fondo di essere investito in modo adeguato).

Le operazioni in strumenti derivati possono comprendere, senza tuttavia limitarsi, contratti a termine in valuta, swap a rendimento totale, swap del rischio di credito, swap di dividendo, swap di attività, opzioni, contratti differenziali e futures.

Le operazioni in strumenti derivati comportano una serie di rischi:

28.9.4.1	Correlazione (Rischio di base) È il rischio di perdita dovuto alla divergenza tra due tassi o prezzi. Sussiste in particolare quando si usano contratti derivati diversi dalla posizione sottostante (ma magari simili) per coprirli.	attività fisiche equivalenti. Le posizioni corte riflettono l'idea di investimento secondo la quale si prevede un calo dell'attività sottostante. Di conseguenza, se questa ipotesi si rivela scorretta e il valore dell'attività aumenta, la posizione corta potrebbe comportare rischi maggiori in ragione della possibilità teorica di un rialzo illimitato del prezzo di mercato. Questo rischio è applicabile a M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G European Corporate Bond Fund, M&G European High Yield Corporate Bond Fund, e M&G International Sovereign Bond Fund.
28.9.4.2	Valutazione È il rischio di valutazioni diverse degli strumenti derivati ottenuti con metodi di valutazione consentiti diversi. Molti strumenti derivati, in particolare i derivati OTC, sono complessi e spesso valutati in maniera soggettiva e la valutazione può essere fornita soltanto da un numero limitato di professionisti dei mercati che spesso agiscono anche da controparti nell'operazione da valutare. Valutazioni imprecise possono determinare una valutazione scorretta dell'esposizione di controparte.	
28.9.4.3	Liquidità Il rischio di liquidità sussiste nel momento in cui un determinato strumento è difficile da vendere o da acquistare. Le operazioni in derivati di grande entità o negoziate fuori mercato (ossia OTC) possono essere meno liquide e di conseguenza non rettificata o chiuse tempestivamente.	
28.9.4.4	Controparte Alcune tipologie di strumenti derivati potrebbero richiedere di instaurare esposizioni di lungo termine verso controparti di mercato. Di conseguenza, sussiste il rischio che la controparte non adempia alle proprie obbligazioni o diventi insolvente.	
28.9.4.5	Consegna L'illiquidità di un'attività sottostante può incidere sulla capacità del comparto di liquidare un contratto derivato alla scadenza. In tali circostanze, il Comparto sostiene un rischio di perdita. In relazione a M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G European Corporate Bond Fund, M&G European High Yield Corporate Bond Fund, e M&G International Sovereign Bond Fund, si prevede che l'uso di questi strumenti derivati non avrà un impatto significativo sul profilo di rischio o la volatilità dei comparti misurati rispetto a fondi obbligazionari equivalenti nei quali non è consentito investire in strumenti derivati.	
28.9.4.6	Vendite allo scoperto I comparti possono assumere posizioni corte mediante l'uso di strumenti derivati non garantiti da	
28.9.5	Rischio di liquidità Gli investimenti del Comparto possono essere soggetti a vincoli di liquidità, potenzialmente implicanti minore frequenza e volumi inferiori di negoziazione delle azioni. I titoli normalmente liquidi possono inoltre essere soggetti a periodi di liquidità significativamente inferiore in condizioni di mercato difficili. Le variazioni nel valore degli investimenti possono pertanto avere un grado maggiore di imprevedibilità e in alcuni casi può essere difficile negoziare il titolo all'ultimo prezzo di mercato quotato o a un valore ritenuto equo.. Questo rischio è applicabile a M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G European Corporate Bond Fund, M&G European High Yield Corporate Bond Fund, M&G Fund of Investment Trust Shares, M&G International Sovereign Bond fund, M&G Recovery Fund e M&G Smaller Companies Fund.	
28.9.6	Comparti per acquisto di titoli con dividendi Per quanto riguarda il comparto M&G Dividend Fund, l'ACD ha facoltà di effettuare investimenti al fine di garantire un determinato dividendo per incrementare i proventi da distribuire. Ciò può costituire una limitazione alla performance del capitale nel breve periodo.	
28.9.7	Fondi che investono in settori, regioni e paesi specifici I Fondi che investono in paesi, regioni, settori e categorie di attività specifici possono essere più volatili e rischiosi rispetto ai fondi con un universo di investimento più ampio, poiché i primi sono più vulnerabili al sentiment di mercato specifico del paese/regione/settore/categoria di attività in cui investono rispetto ai secondi che possono investire in regioni, settori e categorie di attività diversificati. Questo rischio è applicabile a M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G European Corporate Bond Fund, M&G European High Yield Corporate Bond Fund, M&G Fund of Investment Trust Shares, M&G International Sovereign Bond fund, M&G Recovery Fund, M&G Smaller Companies Fund e M&G UK Select Fund	
28.9.8	Addebito di oneri al capitale Laddove le spese e gli oneri del comparto vengano addebitati al capitale, in tutto o in parte, la crescita	

Prospetto

M&G Investment Funds (3)

del capitale ne può risultare limitata. Questa politica viene applicata attualmente a M&G Dividend Fund.

28.9.9 Portafogli concentrati

I fondi azionari a gestione attiva con approccio senza vincoli hanno generalmente un numero di partecipazioni inferiore rispetto a fondi maggiormente allineati all'indice di riferimento. Quando i fondi sono concentrati su un numero esiguo di partecipazioni, i rispettivi rendimenti potrebbero essere più volatili e/o maggiormente influenzati da un numero limitato di grandi partecipazioni. Questo rischio è applicabile a M&G Dividend Fund, M&G Fund of Investment Trust Shares, M&G Recovery Fund, M&G Smaller Companies Fund e M&G UK Select Fund.

29 Commissioni e spese

29.1 Informazioni di carattere generale

29.1.1 Le spese di costituzione e autorizzazione della Società, nonché le spese relative all'offerta di Azioni, alla preparazione e stampa del presente Prospetto come pure i compensi per i servizi professionali prestati alla Società in relazione a detta offerta saranno a carico dell'ACD.

29.1.2 I costi diretti di costituzione di ciascun comparto o categoria azionaria istituiti successivamente all'entrata in vigore di una nuova versione del presente Prospetto potranno essere imputati al comparto in questione o sostenuti dall'ACD, a discrezione di quest'ultimo.

29.1.3 La Società potrà pagare, attingendo dal proprio patrimonio, gli oneri e le spese a carico della stessa, fra cui i seguenti oneri e spese:

29.1.3.1 i compensi e le spese pagabili all'ACD e al Depositario, nonché i compensi del Gestore Patrimoniale, qualora non vi abbia provveduto l'ACD;

29.1.3.2 le commissioni di intermediazione, gli oneri fiscali (ivi compresa l'imposta di bollo e/o la *stamp duty reserve tax*) e gli altri esborsi necessariamente sostenuti in relazione alle operazioni effettuate per i comparti e di norma indicati, secondo il caso, nelle distinte di compravendita, nelle note di conferma e nei conti di riconciliazione;

29.1.3.3 gli onorari, spese o esborsi dei consulenti legali o altri consulenti della Società;

29.1.3.4 i costi sostenuti in relazione alle assemblee dei Soci convocate su richiesta di questi ultimi, con l'esclusione dei costi relativi alle assemblee convocate dall'ACD o da un soggetto a lui collegato;

29.1.3.5 le passività derivanti da unificazioni, fusioni o ristrutturazioni, ivi comprese talune passività sorte successivamente alla cessione di beni ai comparti a titolo di pagamento degli importi di sottoscrizione delle Azioni, come più estesamente descritto nelle Normative;

29.1.3.6 gli interessi sui prestiti contratti e gli oneri sostenuti in relazione all'assunzione o all'estinzione di siffatti prestiti, o alla negoziazione o modificazione dei termini degli stessi;

29.1.3.7 le imposte e le tasse pagabili in relazione al patrimonio dei comparti o all'emissione o al rimborso di Azioni, ivi compresa la SDRT;

29.1.3.8 il compenso spettante alla Società di Revisione (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese da questa sostenute;

29.1.3.9 i diritti spettanti alla FSA ai sensi del *Fee Manual della FSA*, come pure altri diritti periodici analoghi eventualmente spettanti a qualsivoglia autorità di vigilanza in qualsivoglia stato o territorio al di fuori del Regno Unito in cui le Azioni della Società sono o saranno commercializzate;

29.1.3.10 il Depositario avrà inoltre diritto a essere rimborsato, mediante prelevamento dal patrimonio della Società, delle spese descritte al paragrafo 32.2;

29.1.3.11 l'imposta sul valore aggiunto o imposta analoga eventualmente dovuta sugli oneri e sulle spese indicati nella presente sezione.

29.1.4 Le spese sono imputate al capitale e ai proventi in conformità al disposto delle Normative. L'ACD e il Depositario hanno convenuto che la remunerazione dell'ACD in qualità di Agente Amministrativo, il compenso del Depositario, la commissione di custodia, nonché le spese di revisione e i compensi spettanti alla FSA o ad altra autorità di vigilanza (oltre all'IVA applicabile) vengano imputati ai proventi di ciascun comparto, a eccezione del comparto M&G Dividend Fund, per il quale tali spese vengono imputate al capitale.

29.1.5 In alcuni casi, il Gestore Patrimoniale può partecipare a un accordo di condivisione delle commissioni. Questo termine viene attribuito al sistema di pagamenti di commissioni corrisposte ai broker partecipanti dal Gestore Patrimoniale, a loro volta utilizzate per pagare altri fornitori terzi di ricerche per i servizi di ricerca forniti al Gestore Patrimoniale. I broker partecipanti concordano di "conferire" pagamenti di commissioni (di norma 60-70% per operazione) al fornitore di ricerche. Questo accordo si basa sul principio che il broker partecipante conservi il saldo della commissione per i servizi di esecuzione.

30 Oneri pagabili all'ACD

30.1 A titolo di corrispettivo per l'adempimento delle proprie funzioni e responsabilità, l'ACD avrà diritto a ricevere una commissione annua, mediante prelevamento dal patrimonio di ciascuna categoria azionaria di ciascun comparto. Siffatto onere corrisponderà a una percentuale annua della quota attribuibile alla categoria azionaria in questione del Valore Patrimoniale Netto del comparto, determinato con riferimento ai valori medi di mercato. Le percentuali attualmente vigenti applicabili ai fini del

calcolo della commissione di deposito sono specificate nelle Appendici 1 e 4.

- 30.2 Siffatta commissione annua matura giornalmente, è calcolata sulla base del Valore Patrimoniale Netto e sarà pagabile con cadenza quindicinale. La commissione annua attualmente applicabile alle diverse categorie azionarie di ciascun comparto è specificata nelle Appendici 1 e 4.
- 30.3 Laddove un comparto investa nelle quote o azioni di un altro organismo di investimento collettivo gestito dall'ACD – direttamente o per delega – o da una società collegata (questo comprende società con le quali l'ACD è collegata da una gestione o controllo comune o da una diretta o indiretta partecipazione di più del 10% del capitale o dei diritti di voto), l'ACD ridurrà la propria remunerazione annuale nella misura equivalente all'onere che sia stato sopportato dal fondo sottostante. Tale fondo sottostante rinuncerà alle commissioni di sottoscrizione o di rimborso che potrebbero altrimenti applicarsi.
- 30.4 L'ACD ha inoltre diritto al rimborso di tutte le spese vive ragionevoli, debitamente giustificate, sostenute in relazione all'adempimento delle proprie funzioni, ivi comprese l'imposta di bollo e la *stamp duty reserve tax* dovute sulle operazioni di negoziazione delle Azioni.
- 30.5 Laddove l'obiettivo d'investimento di un comparto consideri la generazione di un rendimento con priorità eguale o superiore alla crescita del capitale, il compenso spettante all'ACD potrà essere addebitato, in tutto o in parte, non ai proventi ma al patrimonio del comparto, salvo il consenso del Depositario. Siffatta modalità di addebito del compenso dell'ACD potrebbe far aumentare l'importo dei proventi disponibile per la distribuzione ai Soci del comparto considerato, ma potrebbe influire negativamente sull'apprezzamento del capitale. Per quanto concerne M&G Dividend Fund Fund, l'ACD e il Depositario hanno concordato di imputare il compenso dell'ACD al patrimonio di capitale del comparto. Per tutti gli altri comparti, il compenso dell'ACD è interamente imputato ai redditi derivanti dall'investimento del patrimonio.
- 30.6 Qualora le spese addebitabili a una categoria azionaria eccedano in qualsiasi periodo i proventi a questa attribuibili, l'ACD potrà prelevare la differenza dal patrimonio attribuibile alla categoria in questione.
- 30.7 L'ACD potrà introdurre nuove categorie di remunerazione per i propri servizi, ovvero potrà aumentare la percentuale o l'importo del proprio compenso pagabile mediante prelevamento dal patrimonio della Società o della commissione di sottoscrizione in conformità con le Normative e dopo aver reso disponibile un Prospetto aggiornato che dia conto di siffatta introduzione o del nuovo tasso o della relativa data di decorrenza.
- 30.8 L'ACD avrà diritto ad addebitare alla Società una commissione a titolo di compenso per i servizi di amministrazione e registrazione prestati, da calcolarsi in base ai tassi specificati nelle Appendici 1 e 4 (oltre all'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile).
- 30.9 L'ACD avrà diritto ad addebitare alla Società una commissione a titolo di compenso per i servizi di copertura valutaria delle categorie azionarie prestati, da calcolarsi in base al tasso specificato nell'Appendice 4 (oltre all'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile).

31 Remunerazione del Gestore Patrimoniale

La commissione e le spese spettanti al Gestore Patrimoniale (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto a queste eventualmente applicabile) saranno a carico dell'ACD, che

destinerà al loro pagamento parte del compenso a lui spettante ai sensi del Contratto dell'ACD.

32 Remunerazione, oneri e spese del Depositario

- 32.1 A titolo di remunerazione per i servizi prestati, il Depositario riceverà un compenso periodico pagabile mediante prelevamento dalle attività di ciascun comparto, da calcolarsi in base alle percentuali annue del NAV di ciascun comparto sotto specificate; ai fini di tale remunerazione, il patrimonio di ciascun comparto sarà valutato e il compenso maturerà e sarà corrisposto ai medesimi termini applicabili al compenso periodico spettante all'ACD. Il compenso periodico viene concordato fra l'ACD e il Depositario. Gli oneri vengono calcolati su una scala mobile per ciascun comparto in base ai seguenti criteri:

0,0075% annuo sui primi 150 milioni di lire sterline del Patrimonio;

0,005% annuo sui successivi 500 milioni di lire sterline del Patrimonio;

0,0025% annuo sul saldo del Patrimonio.

Dette aliquote possono variare di volta in volta in conformità con le Normative.

- 32.2 La prima maturazione avverrà in relazione al periodo che inizia il giorno in cui viene svolta la prima valutazione di un Comparto e termina l'ultimo giorno lavorativo prima dell'inizio del periodo di maturazione quindicinale successivo. Oltre al compenso periodico di cui sopra, il Depositario ha diritto a una remunerazione delle commissioni per transazioni e custodia per quanto concerne il trattamento delle transazioni e la custodia del patrimonio come segue:

Voce	Scala mobile
Spese di operazioni	da GBP 4 a GBP 75.
Spese di custodia	da 0,00005% a 0,40% l'anno.

Le commissioni per transazioni variano da Paese a Paese a seconda dei mercati e del tipo di transazione in questione. Tali oneri maturano al momento della transazione e sono pagabili appena ragionevolmente possibile, in ogni caso non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui tali oneri giungano a scadenza o come altrimenti stabilito fra il Depositario e l'ACD. La commissione di banca depositaria matura ed è pagabile secondo quanto stabilito di volta in volta dall'ACD e dal Depositario.

- 32.3 Se del caso, il Depositario può chiedere una commissione per i suoi servizi in relazione a: distribuzioni, la fornitura di servizi bancari, custodia di denaro, concessione di prestiti in denaro o l'avvio di transazioni di prestito di titoli, di derivati o di prestiti non assicurati, in relazione a un Comparto e può acquistare o vendere o negoziare l'acquisto o la vendita del patrimonio, fermo restando che i servizi interessati e tali negoziazioni siano sempre conformi alle disposizioni del COLL Sourcebook.
- 32.4 Il Depositario avrà inoltre diritto al pagamento e al rimborso per le spese legittimamente sostenute nell'ambito dello svolgimento o della predisposizione dello svolgimento delle funzioni che gli incombono ai sensi del Contratto di Deposito, del COLL Sourcebook o della legislazione in vigore.
- 32.5 In caso di chiusura di un Comparto ovvero di rimborso di una classe di azioni, il Depositario avrà diritto alla propria commissione, agli oneri e alle spese in misura proporzionale alla data della chiusura o del rimborso (rispettivamente), nonché a qualsiasi ulteriore spesa ragionevolmente sostenuta a saldo o

a ricevimento di pagamenti relativi a eventuali obblighi in sospeso.

L'eventuale IVA su qualsiasi commissione, onere o spesa pagabile al Depositario sarà aggiunta a tale commissione, onere o spesa.

32.6 In tale eventualità, tali pagamenti, spese ed esborsi saranno pagabili anche se sostenuti da un soggetto (compreso l'ACD e le collegate o gli intestatari del Depositario e dell'ACD) appositamente delegato dal Depositario ai sensi del COLL Sourcebook.

32.7 Attualmente non viene proposta la quotazione delle Azioni presso una borsa valori, tuttavia, qualora ciò accadesse in futuro, le spese connesse alla quotazione saranno pagabili dalla Società.

32.8 Le spese sono imputate sia al capitale che ai proventi, in conformità con le Normative.

33 Ripartizione degli oneri e delle spese fra i Comparti

Le spese, imposte e oneri sopra specificati (salvo quanto a carico dell'ACD) sostenuti in relazione a un particolare comparto saranno imputate a detto comparto; tuttavia, le spese ritenute non attribuibili a un singolo comparto saranno di norma ripartite fra tutti i comparti proporzionalmente al NAV degli stessi, restando inteso che l'ACD avrà facoltà, a propria discrezione, di ripartire siffatti oneri e spese nel modo che riterrà equo nei confronti della totalità dei Soci.

34 Assemblee dei Soci e diritto di voto

34.1 Assemblea Generale Annuale

In conformità con le *Open-Ended Investment Companies Regulations* del 2005 (e Modifiche), la Società ha deliberato di non tenere assemblee generali annuali.

34.2 Richiesta di convocazione delle Assemblee

34.2.1 L'ACD o il Depositario avranno facoltà in qualsiasi momento di richiedere la convocazione di un'assemblea generale.

34.2.2 I Soci hanno anch'essi facoltà di richiedere la convocazione di un'assemblea generale della Società. La richiesta dei Soci dovrà indicare gli argomenti da sottoporre all'assemblea, nonché essere datata e sottoscritta dai Soci che, alla data della richiesta, risultino detenere non meno di un decimo, in termini di valore, della totalità delle Azioni al momento in circolazione. Siffatta richiesta dovrà essere depositata presso la sede legale della Società. Successivamente al ricevimento di detta richiesta, l'ACD sarà tenuto a convocare un'assemblea generale entro le otto settimane successive alla data di ricevimento della richiesta in questione.

34.3 Avviso di convocazione e numero legale

I Soci dovranno ricevere l'avviso di convocazione delle assemblee dei Soci non meno di 14 giorni prima della data fissata per l'assemblea in questione (salvo nel caso di un'assemblea aggiornata, per la quale è previsto un preavviso più breve) e avranno diritto a essere computati ai fini del raggiungimento del numero legale, nonché a votare, in persona o per delega, nell'ambito di siffatte assemblee. Il numero legale applicabile alle assemblee viene fissato in due Soci, presenti di persona o per delega. Il numero legale per le assemblee aggiornate è pari a un Socio, presente di persona

o per delega. Gli avvisi di convocazione delle assemblee e delle assemblee aggiornate saranno inviati ai Soci presso i rispettivi indirizzi iscritti nel Registro degli Azionisti o, a discrezione dell'ACD, presso un altro indirizzo eventualmente in suo possesso per fini di corrispondenza.

34.4 Diritto di voto

34.4.1 In caso di votazione per alzata di mano nell'ambito di un'assemblea dei Soci, ciascun Socio presente di persona (nel caso delle persone fisiche) o per il tramite del proprio rappresentante debitamente autorizzato a tal fine (nel caso delle persone giuridiche), ha diritto a esprimere un voto.

34.4.2 Nell'ambito di una votazione con scrutinio, i Soci avranno diritto a esprimere il proprio voto di persona o per delega. Il rapporto fra i diritti di voto correlati a ciascuna Azione rispetto alla totalità dei diritti di voto correlati all'insieme delle Azioni in circolazione è pari al rapporto esistente fra il prezzo dell'Azione e il o i prezzi totali di tutte le Azioni in circolazione alla data determinata dall'ACD che precede con ragionevole anticipo la data in cui si ritiene che l'avviso di convocazione dell'assemblea in questione sia stato notificato.

34.4.3 I Soci aventi diritto a più di un voto non sono tenuti, in caso di votazione, a utilizzare tutti i voti di cui dispongono né a esprimere tutti i voti nello stesso modo.

34.4.4 Salvo nei casi in cui le Normative o lo Statuto della Società richiedano una deliberazione straordinaria (che potrà essere approvata con il 75% dei voti espressi in assemblea a favore della deliberazione in questione), le deliberazioni saranno adottate con la maggioranza semplice dei voti validamente espressi a favore o contro la deliberazione in questione.

34.4.5 L'ACD non potrà essere computato ai fini del raggiungimento del numero legale, e l'ACD e i soggetti a lui collegati (come definiti nelle Normative) non avranno diritto a votare alle assemblee della Società, salvo in relazione alle Azioni che lo stesso ACD o il soggetto a lui collegato detengono per conto o in comproprietà con una persona che, se titolare delle Azioni iscritto nel Registro degli Azionisti, avrebbe diritto a votare e dalla quale l'ACD o il soggetto a lui collegato abbiano ricevuto istruzioni di voto.

34.4.6 Ai fini del presente paragrafo 34, il termine "Socio" indica ciascuna persona che risponda a siffatta qualifica alla data determinata dall'ACD che precede con ragionevole anticipo la data in cui si ritiene che l'avviso di convocazione dell'assemblea in questione sia stato notificato, con l'esclusione dei detentori di Azioni che, a conoscenza dell'ACD, non siano più Soci alla data dell'assemblea.

34.4.7 Agli investitori che detengono Classi di azioni in euro o sterlina, ove disponibile, registrate tramite M&G International Investments Nominees Limited sarà offerto di votare alle assemblee generali nel caso in cui M&G International Investments Limited a sua esclusiva discrezione ritenga che gli interessi degli stessi possano essere significativamente influenzati.

Prospetto

M&G Investment Funds (3)

34.5 Assemblee di categoria e di comparto

Salvo che il contesto richieda altrimenti, le precedenti disposizioni si applicano tanto alle assemblee generali dei Soci quanto alle assemblee delle categorie azionarie e dei comparti della Società.

34.6 Modificazione dei diritti correlati a una categoria azionaria

I diritti correlati a una categoria azionaria potranno essere modificati solo nel rispetto dei requisiti di preavviso previsti dal COLL 4.3R..

35 Trattamento fiscale

35.1 Informazioni di carattere generale

Le informazioni fornite nella presente sezione non sono intese rappresentare una consulenza legale o fiscale. Si raccomanda ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti per ottenere informazioni in merito alle implicazioni connesse alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, conversione, vendita o comunque cessione delle Azioni ai sensi delle leggi vigenti nelle rispettive giurisdizioni.

35.2 Trattamento fiscale della Società

35.2.1 Reddito

Il reddito imponibile dei comparti è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche da calcolarsi, spese escluse, in base all'aliquota minima di tale imposta (pari attualmente al 20%).

35.2.2 Plusvalenze di capitale

Le plusvalenze di capitale generate da un comparto sono esenti da tassazione nel Regno Unito.

35.3 Distribuzioni

I comparti che investono oltre il 60% del proprio patrimonio in attività aventi i requisiti richiesti (principalmente attività fruttifere) durante il periodo preposto alla distribuzione potranno decidere di procedere alla distribuzione degli interessi percepiti. Attualmente l'ACD intende gestire i comparti M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G European Corporate Bond Fund, M&G European High Yield Bond Fund e M&G International Sovereign Bond Fund in modo da poter effettuare distribuzioni degli interessi. In tutti gli altri casi, pagheranno distribuzioni di dividendi.

35.4 Regime fiscale dell'investitore

35.4.1 Distribuzioni di dividendi – Azionisti singoli residenti nel Regno Unito

Le distribuzioni pagate o accumulate sono dividendi che comportano un credito d'imposta all'aliquota del 10% del reddito lordo. I singoli azionisti il cui reddito rientra nelle fasce di aliquota di base non dovranno pagare alcun'altra imposta. I contribuenti soggetti ad aliquote superiori possono compensare il credito d'imposta a fronte del loro debito d'imposta, applicato all'aliquota del 32,5% sul reddito da dividendi (una percentuale del 42,5% si applicherà alla nuova aliquota fiscale del 50%). Le distribuzioni e il credito d'imposta associato devono essere riportati separatamente sulle dichiarazioni dei redditi. Per i non contribuenti, nessun credito d'imposta è rimborsabile.

35.4.2 Distribuzioni di dividendi – Azionisti societari residenti nel Regno Unito

Le distribuzioni saranno suddivise in due parti: una riferita al reddito da dividendi UK del comparto e l'altra riferita ad altri redditi. La parte riferita a reddito da dividendi UK non è assoggettabile a imposta. Il credito d'imposta da essa derivante non può essere oggetto di richiesta di rimborso. L'altra parte è assoggettabile a imposta come se si trattasse di un pagamento annuale ed è soggetta all'imposta sulle società. La parte assoggettabile della distribuzione è percepita al netto di una deduzione dell'imposta sul reddito del 20%, imputabile all'obbligo di imposta sulle società gravante sull'azionista e di cui può essere chiesto il rimborso. L'attestazione di ritenuta d'imposta indicherà il rapporto tra la parte riferita al reddito da dividendi UK (reddito da investimenti esentato) e la parte riferita a pagamenti annuali assoggettabili a imposta e riporterà, in termini di pence per azione, l'imposta di cui può essere richiesto il rimborso.

35.4.3 Distribuzioni di interessi

Questi verranno pagati dopo la deduzione di un'imposta sul reddito all'aliquota del 20%. Le imposte dedotte saranno accreditabili a fronte degli obblighi fiscali di un investitore sulle distribuzioni di interessi. I singoli investitori soggetti all'aliquota d'imposta del 20% non saranno soggetti a ulteriore tassazione; tuttavia, i contribuenti soggetti a un'aliquota d'imposta superiore saranno tenuti a versare un ulteriore 20% o 30% nel caso della nuova aliquota fiscale del 50%. I non contribuenti e gli azionisti societari residenti nel Regno Unito dovrebbero essere in grado di richiedere alla HM Revenue & Customs il rimborso dell'imposta del 20% detratta e, in alcuni casi, potrebbero avere diritto a riceverlo lordo. Qualora sia effettuato un pagamento lordo e l'investitore detenga Azioni ad accumulazione, intendiamo usare qualsiasi elemento di imposta rimborsabile per acquistare altre Azioni ad accumulazione del comparto in oggetto. In tal caso, rinunceremo alle commissioni iniziali eventualmente dovute a fronte di tale reinvestimento. Questi reinvestimenti saranno effettuati quattordici giorni prima della relativa data di ripartizione dei proventi pubblicata.

35.4.4 Plusvalenze di capitale

Gli utili derivati dalle cessioni di azioni sono soggetti alle imposte sulle plusvalenze. Qualora i profitti totali da tutte le fonti realizzati da un singolo azionista in un anno fiscale, detratte le perdite ammissibili, siano inferiori all'esenzione annuale, non si applica comunque alcuna imposta sulle plusvalenze. Ove sia applicata la perequazione degli utili (vedere più avanti), il prezzo di acquisto delle Azioni include il reddito maturato rimborsato all'investitore con la prima allocazione di utile dopo l'acquisto. Tale rimborso è assimilato a un rimborso di capitale ed è pertanto effettuato senza alcuna detrazione d'imposta, ma deve essere detratto dal costo base sostenuto dall'investitore per l'acquisto delle Azioni rilevanti ai fini del calcolo dell'eventuale obbligo d'imposta sulle plusvalenze.

35.4.5 Quanto sopra illustrato deve essere inteso unicamente come sintesi generale della prassi e

delle leggi fiscali vigenti nel Regno Unito alla data del presente Prospetto e come tale è soggetto a variazioni. Gli investitori che avessero dubbi circa la propria posizione fiscale nel Regno Unito in relazione alla Società, devono rivolgersi a un consulente professionista britannico.

36 Perequazione dei proventi

- 36.1 Le Azioni emesse dalla Società sono soggette a perequazione dei proventi.
- 36.2 Una parte del prezzo di acquisto delle Azioni è costituita dalla quota a esse spettante dei proventi maturati e ricevuti dalla Società, o che questa riceverà. Tale quota di capitale sarà restituita al Socio in occasione della prima attribuzione di proventi a favore delle Azioni in questione effettuata durante il periodo contabile considerato.
- 36.3 L'importo della perequazione dei proventi viene calcolato dividendo l'importo complessivo dei proventi inclusi nel prezzo delle Azioni emesse o acquistate dai Soci durante un esercizio o semestre contabile (si veda a tale proposito il paragrafo 38.2.1) per il numero di tali Azioni, e applicando la media così ottenuta a ciascuna delle Azioni in questione.

37 Liquidazione della Società o di un comparto

- 37.1 La Società potrà essere liquidata esclusivamente in conformità alle procedure applicabili alle società non registrate di cui alla Parte V dell'Insolvency Act del 1986 o ai sensi delle Normative. I comparti potranno essere liquidati esclusivamente ai sensi delle Normative.
- 37.2 Laddove la Società o un suo comparto debbano essere liquidati ai sensi delle Normative, la procedura di liquidazione potrà essere avviata esclusivamente previa approvazione della FSA. La FSA concederà siffatta approvazione soltanto se l'ACD fornirà una dichiarazione (dopo debito esame dell'attività della Società) in cui si specifichi che la Società sarà in grado di soddisfare i propri impegni entro 12 mesi dalla data della dichiarazione o che, al contrario, non ne sarà capace.
- 37.3 La Società o un suo comparto potranno essere liquidati ai sensi delle Normative nelle seguenti circostanze:
- 37.3.1 in caso di adozione della relativa deliberazione straordinaria da parte dei Soci; o
- 37.3.2 allo scadere del termine eventualmente fissato dallo Statuto per la durata della Società o del suo comparto, o al verificarsi di un evento che, ai sensi dello Statuto, dia luogo alla liquidazione della Società o di un suo comparto (se per esempio il capitale azionario della Società diviene inferiore al minimo prescritto oppure, relativamente ai singoli comparti, se il NAV del comparto risulta inferiore a £10.000.000, o qualora l'ACD ritenga auspicabile procedere alla liquidazione del comparto a seguito della modificazione delle leggi o delle normative vigenti in qualsivoglia stato); o
- 37.3.3 alla data di decorrenza indicata nella dichiarazione di approvazione della FSA della richiesta di revoca dell'autorizzazione concessa alla Società o a un comparto presentata dall'ACD.
- 37.4 Al verificarsi di quanto precedentemente esposto:
- 37.4.1 le Normative 6.2, 6.3 e 5 in materia di Operazioni di negoziazione delle Azioni, Valutazione e Determinazione dei prezzi, Investimenti e

Assunzione di prestiti non saranno più applicabili alla Società o al comparto in questione;

- 37.4.2 la Società cesserà l'emissione e l'annullamento delle Azioni della stessa o del comparto in questione, e l'ACD cesserà di vendere o rimborsare le Azioni o di fare in modo che la Società emetta o annulli azioni per conto della stessa o del comparto in questione;
- 37.4.3 non sarà possibile registrare alcuna cessione di Azioni, né modificare il Registro degli Azionisti, senza l'autorizzazione dell'ACD;
- 37.4.4 in caso di liquidazione della Società, questa cesserà di svolgere la propria attività, salvo nella misura necessaria per la sua liquidazione;
- 37.4.5 la Società manterrà la propria personalità giuridica e, salvo il disposto delle precedenti Clausole 37.4.1 e 37.4.2, la Società e l'ACD manterranno i propri poteri sino allo scioglimento della Società.
- 37.5 L'ACD provvederà, non appena possibile successivamente alla deliberazione della liquidazione della Società o del comparto, a realizzare le attività e regolare le passività della Società o del comparto e, dopo aver pagato tutte le passività debitamente pagabili o aver operato un idoneo accantonamento a copertura delle stesse e delle spese di liquidazione, darà istruzione al Depositario di procedere a una o più distribuzioni in acconto del ricavato della liquidazione a favore dei Soci, proporzionalmente ai rispettivi diritti di partecipazione nel patrimonio della Società o del comparto. Una volta realizzato l'intero patrimonio e soddisfatte tutte le passività della Società o del comparto, l'ACD darà istruzione al Depositario di procedere alla distribuzione dell'eventuale importo residuo a favore dei Soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni nella Società o nel comparto, alla data (o precedentemente alla data) in cui sarà loro inviato il bilancio finale.
- 37.6 Una volta completata la liquidazione della Società, questa verrà sciolta e gli importi che sono di legittima proprietà della stessa (ivi comprese le distribuzioni non riscosse) e che risultano depositati a suo credito, saranno versati presso l'ufficio giudiziario entro un mese dallo scioglimento della stessa.
- 37.7 Una volta completata la liquidazione della Società o del comparto in questione, l'ACD ne invierà conferma scritta al Conservatore del Registro delle Imprese, dando contestualmente comunicazione dell'invio alla FSA.
- 37.8 Una volta completata la liquidazione della Società o del comparto, l'ACD redigerà un bilancio finale che specificherà le modalità di liquidazione e di distribuzione del patrimonio. La società di revisione della Società redigerà a sua volta una relazione di certificazione di siffatto bilancio finale, in cui esporrà il proprio giudizio in merito alla correttezza dello stesso. Il bilancio finale e la relazione della società di revisione dovranno essere inviati alla FSA, a ciascun Socio e, in caso di liquidazione della Società, al Conservatore del Registro delle Imprese entro due mesi dalla chiusura della procedura di liquidazione.
- 37.9 Poiché la Società è una società a comparti multipli, le passività attribuibili o imputate a un comparto ai sensi delle Normative saranno soddisfatte utilizzando innanzitutto il patrimonio attribuibile o assegnato al comparto in questione.
- 37.10 Qualora il ricavato della realizzazione del patrimonio attribuibile o assegnato al comparto sia inferiore alle passività del comparto in questione, la differenza sarà coperta attingendo dal patrimonio attribuibile o assegnato ai comparti il cui ricavato della realizzazione sia superiore alle rispettive passività e sarà

ripartita fra detti comparti nella maniera ritenuta più equa nei confronti dei Soci dei comparti in questione.

38 Informazioni di carattere generale

38.1 Esercizi finanziari

L'esercizio finanziario della Società si conclude il 30 giugno di ogni anno (data di chiusura dell'esercizio finanziario). Il semestre finanziario si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

38.2 Attribuzione dei proventi

38.2.1 L'attribuzione dei proventi disponibili a tal fine viene effettuata con cadenza annuale o, nel caso di alcuni comparti, semestrale o trimestrale (si vedano le Appendici 1 e 4).

38.2.2 Le distribuzioni dei proventi a favore di ciascun comparto saranno effettuate entro la data di distribuzione annuale dei proventi fissata al 31 ottobre e, secondo il caso, entro una o più date di distribuzione in acconto fissate al 31 gennaio, 30 aprile e 31 luglio di ciascun anno.

38.2.3 Le distribuzioni che non siano state rimosse entro sei anni dalla data della messa in pagamento si prescrivono a favore della Società.

38.2.4 L'importo disponibile per l'attribuzione in relazione a ciascun periodo contabile viene calcolato deducendo dall'importo complessivo dei proventi ricevuti o ricevibili per conto del comparto in questione nel periodo considerato gli oneri e le spese imputabili al comparto in questione e già pagati o pagabili attingendo dai proventi del comparto in relazione a detto periodo contabile. L'ACD apporterà le rettifiche che riterrà opportune (dopo essersi eventualmente consultato con la società di revisione) al fine di tenere conto delle imposte, della perequazione dei proventi, dei proventi il cui incasso entro i dodici mesi successivi alla data di attribuzione dei proventi in questione sia ritenuto improbabile, dei proventi non contabilizzabili in base al criterio della competenza temporale in ragione della mancanza di informazioni in tal senso, dei trasferimenti fra conti di reddito e di capitale e di qualsivoglia altro importo che l'ACD riterrà opportuno previa consultazione con la società di revisione.

L'importo inizialmente ritenuto disponibile in relazione a una certa categoria azionaria potrà essere ridotto qualora i proventi attribuiti a un'altra categoria azionaria dello stesso comparto non siano sufficienti a coprire gli oneri imputabili a siffatta categoria.

38.2.5 I proventi derivanti da titoli di debito vengono riconosciuti in base al rendimento effettivo. Il rendimento effettivo si basa su di un calcolo dei proventi che tiene conto dell'ammortamento dei ribassi o premi sul prezzo d'acquisto dei titoli di debito nella durata residua di titoli.

38.2.6 Le distribuzioni versate al primo cotitolare costituiscono per la Società e l'ACD un pagamento valido come se il primo Socio fosse stato Socio unico.

38.2.7 Nel corso di ciascun periodo contabile il comparto accumula i proventi degli investimenti. Qualora, al termine dell'esercizio, questi fossero superiori alle

spese, si potrà procedere alla distribuzione dei proventi netti del comparto a favore dei Soci. Al fine di garantire ai Soci un flusso di dividendi controllato, l'acconto sulle distribuzioni, a discrezione del Gestore Patrimoniale, non potrà superare i proventi distribuibili per tale periodo. Il saldo sarà distribuito conformemente alle Normative.

38.2.8 Qualora un azionista investa in Azioni a Distribuzione di un comparto, avrà la possibilità di scegliere se reinvestire i proventi nell'acquisto di altre azioni di quel comparto. Si rinuncia ad eventuali oneri iniziali dovuti nei confronti dell'emittente per tale reinvestimento. Il reinvestimento di ripartizione di proventi viene effettuato quattordici giorni prima della data di ripartizione dei proventi in questione.

38.3 Relazioni annuali

38.3.1 Le relazioni annuali e semestrali della Società vengono pubblicate rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio o del semestre finanziario cui si riferiscono e sono disponibili su richiesta dei Soci. I soci riceveranno copia delle relazioni annuali e semestrali abbreviate non appena pubblicate.

38.3.2 Gli investitori che detengono categorie di Azioni denominate in euro o Sterlina, ove disponibile, tramite M&G International Investments Nominees Limited riceveranno copie delle relazioni annuali e semestrali della Società alla loro pubblicazione.

38.4 Documenti della Società

Gli investitori in azioni di categorie denominate in euro sono pregati di fare riferimento all'Appendice 4

38.4.1 I seguenti documenti potranno essere visionati gratuitamente dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (ora del Regno Unito) di ciascuna Data di Valutazione, presso gli uffici dell'ACD siti a Laurence Pountney Hill, Londra EC4R 0HH:

38.4.1.1 l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della Società;

38.4.1.2 lo Statuto della Società (e le sue successive modificazioni).

I Soci possono richiedere una copia dei suddetti documenti rivolgendosi agli indirizzi sopra indicati. L'ACD potrà, a propria discrezione, addebitare un onere per l'emissione di copie di alcuni documenti;

38.4.1.3 le informazioni sui metodi di gestione del rischio utilizzati per i comparti, i limiti quantitativi applicabili e l'andamento del rischio e del rendimento delle principali categorie di investimento.

38.5 Gestione del rischio e altre informazioni

Le seguenti informazioni sono disponibili presso l'ACD su richiesta.

38.5.1 Informazioni sui metodi di gestione del rischio utilizzati in relazione ai comparti, i limiti quantitativi applicabili a tale gestione del rischio ed eventuali

sviluppi del rischio e dei rendimenti delle principali categorie di investimento.

38.5.2 Politica di esecuzione

La politica di esecuzione del Gestore Patrimoniale definisce la base sulla quale l'ACD effettuerà le operazioni e trasmetterà gli ordini relativi alla Società nel rispetto delle sue obbligazioni ai sensi del FSA Handbook al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l'ACD per conto della Società.

38.5.3 Esercizio dei diritti di voto

Descrizione della strategia del Gestore Patrimoniale per stabilire in che modo i diritti di voto connessi alle titolarità del Patrimonio debbano essere esercitati per il bene di ogni Comparto. Sono disponibili anche informazioni dettagliate sui diritti di voto.

38.6 Avvisi

Gli avvisi agli Azionisti saranno di norma inoltrati per iscritto all'indirizzo registrato dell'Azionista in oggetto (oppure, a discrezione dell'ACD, ad altro indirizzo eventualmente notificatoci a fini di corrispondenza).

39 Reclami

Qualora si desideri presentare reclamo sui servizi ricevuti o richiedere una copia della procedura per la gestione reclami di M&G, si prega di rivolgersi a M&G Customer Relations, PO Box 9039, Chelmsford CM99 2XG. In caso di insoddisfazione circa la gestione del reclamo presentato, contattare The Financial Ombudsman Service (FOS), South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londra E14 9SR.

40 Direttiva europea sul risparmio

40.1 Ai fini della conformità alla Direttiva Europea sul Risparmio, occorre presentare prova del codice fiscale, o del Paese e della data di nascita degli investitori che risiedono al di fuori del Regno Unito ai fini fiscali. Se sono soddisfatte determinate condizioni, le informazioni sulla detenzione di Azioni di M&G possono essere trasmesse all'HM Revenue & Customs che a sua volta le trasmette ad altre autorità fiscali. Tali informazioni saranno trasmesse all'HM Revenue & Customs in caso di vendita di Azioni di un comparto che abbia investito oltre il 25% del proprio patrimonio direttamente o indirettamente in strumenti monetari di debito, o in caso di distribuzioni da parte di un comparto che abbia investito oltre il 15% del proprio patrimonio in strumenti monetari di debito.

40.2 Ove un investitore detenesse Classi di azioni in euro o sterline, ove disponibili, tramite M&G International Investments Nominees Limited, saranno richiesti dettagli simili a quelli sopra citati. All'investitore sarà data l'opportunità di scegliere tra ritenuta fiscale o divulgazione delle informazioni alle autorità fiscali lussemburghesi. Maggiori informazioni saranno fornite alla sottoscrizione delle azioni.

41 Commercializzazione al di fuori del Regno Unito

41.1 Le azioni della Società sono commercializzate al di fuori del Regno Unito. Gli agenti di pagamento di paesi al di fuori del Regno Unito in cui sono registrate le azioni per la vendita al pubblico (Regno Unito escluso) hanno facoltà di addebitare agli investitori una commissione per i servizi resi.

41.2 Le Azioni dei Comparti non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act of 1933 degli Stati Uniti, come modificato, né registrate o qualificate ai sensi di leggi in materia

di titoli di qualsiasi degli stati degli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute, trasferite o consegnate, direttamente o indirettamente, a investitori negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi o per conto degli stessi, eccetto in alcune circostanze limitate a seguito di un'operazione esente da tale registrazione o requisiti di qualificazione. Nessuna delle Azioni è stata approvata o non approvata dalla US Securities and Exchange Commission, da una qualsiasi commissione sui titoli negli Stati Uniti o da qualsiasi altra autorità di vigilanza statunitense, né alcuna di tali autorità ha deliberato o approvato, nel merito, l'offerta delle Azioni o l'accuratezza o adeguatezza del prospetto. I Comparti non saranno registrati ai sensi del United States Investment Company Act of 1940, come modificato.

42 Mercati di collocamento delle Azioni dei Comparti

Le azioni dei compartimenti possono essere offerte a tutti gli investitori privati.

43 Effettiva diversificazione nell'assetto proprietario

43.1 Le Azioni del Fondo sono e continueranno ad essere ampiamente disponibili. Le categorie di investitori previste sono investitori retail e istituzionali.

43.2 Le Azioni del Fondo sono e continueranno ad essere negoziate e rese disponibili ampiamente per raggiungere le categorie previste di investitori e secondo modalità appropriate per attirare quelle categorie di investitori.

APPENDICE 1 -

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COMPARTI DI M&G INVESTMENT FUNDS (3)

1.1 M&G Corporate Bond Fund

Obiettivo di investimento:

Il comparto punta a conseguire dall'investimento un rendimento totale superiore (combinazione di reddito e crescita del capitale) rispetto a quello ottenibile con titoli di stato britannici a reddito fisso (ossia "gilt") con scadenze simili.

Politica di investimento:

Il comparto investe principalmente in strumenti di debito corporate denominati in sterline. L'esposizione del comparto al debito corporate può essere acquisita tramite l'uso di derivati. Le eventuali esposizioni valutarie del comparto possono essere gestite mediante coperture valutarie in sterline. Il comparto può altresì investire in altre attività quali organismi di investimento collettivo, altri valori mobiliari e altri strumenti di debito (inclusi debito corporate e titoli di stato e di enti pubblici, denominati in qualsiasi valuta), liquidità ed equivalenti monetari, depositi, warrant, strumenti del mercato monetario e altri strumenti derivati.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 31 gennaio (acconto), 30 aprile (acconto), 31 luglio (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta e ad accumulazione netta di categoria A, X, R*, I e C† denominate in lire sterline;

Importi minimi di investimento

Versamento unico: - iniziale:	Cat. A: £500 Cat. X: £500 Cat. R*: £500 Cat. I: £10.000.000 Cat. C†: £500.000
Versamento unico: - successivo:	Cat. A: £100 Cat. X: £100 Cat. R*: £100 Cat. I: £1.000 Cat. C†: £25.000
Versamento unico: - partecipazione:	Cat. A: £500 Cat. X: £500 Cat. R*: £500 Cat. I: £10.000.000 Cat. C†: £500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: £10 Cat. X: £10 Cat. R*: £10 Cat. I: n/d Cat. C†: n/d
Rimborso:	Cat. A: £100 Cat. X: £100 Cat. R*: £100 Cat. I: £1.000 Cat. C†: £25.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 3% Cat. X: nessuna Cat. R*: 1% Cat. I: 1% Cat. C†: -
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d Cat. X: 4,5%# Cat. R*: n/d Cat. I: n/d Cat. C†: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1% Cat. X: 1,25% Cat. R*: 0,75% Cat. I: 0,5% Cat. C†: -
Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	7 marzo 2002

* Questa categoria azionaria sarà lanciata il 3 agosto 2012.

† Questa categoria azionaria potrà essere lanciata dall'ACD nel prossimo futuro. La data del lancio dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato.

Vedere il paragrafo 16.2 per maggiori dettagli.

APPENDICE 1 -

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COMPARTI DI M&G INVESTMENT FUNDS (3)

1.2 M&G Dividend Fund

Obiettivo e politica di investimento

Il comparto investe principalmente in uno spettro di titoli azionari britannici allo scopo di conseguire una crescita costante del reddito. L'obiettivo del rendimento è superare l'Indice FTSE All-Share. In tale ambito, il comparto punta a massimizzare il rendimento totale (combinazione di reddito e crescita del capitale).

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), , 30 aprile (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta e ad accumulazione netta di categoria A, X, R*, I* e C denominate in lire sterline;

Importi minimi di investimento

Versamento unico- iniziale:	Cat. A: £500
	Cat. X: £500
	Cat. R*: £500
	Cat. I*: £ 500.000
	Cat. C: £500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A: £100
	Cat. X: £100
	Cat. R*: £100
	Cat. I*: £ 10.000
	Cat. C: £25.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A: £500
	Cat. X £500
	Cat. R*: £500
	Cat. I*: £ 500.000
	Cat. C: £500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: £10
	Cat. X: £10
	Cat. R*: £10
	Cat. I*: n/d
	Cat. C: n/d
Rimborso:	Cat. A: £100
	Cat. X: £100
	Cat. R*: £100
	Cat. I*: £ 10.000
	Cat. C: 25.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 4%
	Cat. X: nessuna
	Cat. R*: 1%
	Cat. I*: 1%
	Cat. C: nessuna
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d
	Cat. X: 4,5%#
	Cat. R*: n/d
	Cat. I*: n/d
	Cat. C: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1,5%
	Cat. X: 1,5%
	Cat. R*: 1,0%
	Cat. I*: 0,75%
	Cat. C: nessuna

Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	7 marzo 2002

* Questa categoria azionaria sarà lanciata il 3 agosto 2012.

Vedere il paragrafo 16.2 per maggiori dettagli.

APPENDICE 1 -

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COMPARTI DI M&G INVESTMENT FUNDS (3)

1.3 M&G Emerging Markets Bond Fund

Obiettivo di investimento:

Il comparto punta a massimizzare il rendimento totale (combinazione di reddito e crescita del capitale).

Politica di investimento:

Il comparto investe prevalentemente in strumenti di debito emessi da mutuatari dei mercati emergenti, tra cui Stati, agenzie governative e società. Non esistono restrizioni alle valute a cui il comparto può essere esposto. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati a fini di investimento nonché per la gestione efficiente del portafoglio. Il comparto può altresì investire in organismi di investimento collettivo, altri valori mobiliari (inclusi altri strumenti di debito), liquidità ed equivalenti monetari, depositi, warrant e strumenti del mercato monetario.

*M&G ha la facoltà di decidere a propria discrezione quali siano i mercati emergenti, sebbene generalmente coincideranno con i mercati che il FMI o la Banca Mondiale definiscono quali economie emergenti o in fase di sviluppo.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 30 aprile (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta e ad accumulazione netta di categoria A, X, R*, I e C† denominate in lire sterline;

Importi minimi di investimento

Versamento unico- iniziale:	Cat. A: £500 Cat. X: £500 Cat. R*: £500 Cat. I: £500.000 Cat. C†: £500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A: £100 Cat. X: £100 Cat. R*: £100 Cat. I: £10.000 Cat. C†: £25.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A: £500 Cat. X: £500 Cat. R*: £500 Cat. I: £500.000 Cat. C†: 500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: £10 Cat. X: £10 Cat. R*: £10 Cat. I: n/d Cat. C†: n/d
Rimborso:	Cat. A: £100 Cat. X: £100 Cat. R*: £100 Cat. I: £10.000 Cat. C†: 25.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 3% Cat. X: nessuna Cat. R*: 1% Cat. I: 1% Cat. C†: -
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d Cat. X: 4,5%# Cat. R*: n/d Cat. I: n/d Cat. C†: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1,25% Cat. X: 1,25% Cat. R*: 1,00% Cat. I: 0,75% Cat. C†: -
Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	7 marzo 2002

* Questa categoria azionaria sarà lanciata il 3 agosto 2012.

† Questa categoria azionaria potrà essere lanciata dall'ACD nel prossimo futuro. La data del lancio dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato.

Vedere il paragrafo 16.2 per maggiori dettagli.

APPENDICE 1 -

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COMPARTI DI M&G INVESTMENT FUNDS (3)

1.4 M&G European Corporate Bond Fund

Obiettivo di investimento:

Il comparto punta a massimizzare il rendimento totale (combinazione di reddito e crescita del capitale), generando un livello di reddito superiore a quello dei titoli di stato europei con scadenze simili.

Politica di investimento:

Il comparto investe principalmente in obbligazioni corporate investment-grade denominate in qualsiasi valuta europea. Il comparto può altresì investire in obbligazioni corporate ad alto rendimento, titoli di stato e organismi pubblici denominati in qualsiasi valuta europea. L'esposizione del comparto a titoli di stato e altri organismi pubblici può essere acquisita tramite l'uso di derivati. Il comparto può altresì investire in altre attività quali organismi di investimento collettivo, altri valori mobiliari, liquidità ed equivalenti monetari, depositi, warrant, strumenti del mercato monetario e altri strumenti derivati, che possono essere denominati in qualsiasi valuta globale primaria. Le eventuali esposizioni in valute non europee del comparto possono essere gestite mediante coperture valutarie in valute europee.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 31 gennaio (acconto), 30 aprile (acconto), 31 luglio (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta e ad accumulazione netta di categoria A, X, R*, I* e C† denominate in lire sterline;

Importi minimi di investimento

Versamento unico- iniziale:	Cat. A: £500 Cat. X: £500 Cat. R*: £500 Cat. I*: £500.000 Cat. C†: £500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A: £100 Cat. X: £100 Cat. R*: £100 Cat. I*: £10.000 Cat. C†: £25.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A: £500 Cat. X: £500 Cat. R*: £500 Cat. I*: £500.000 Cat. C†: 500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: £10 Cat. X: £10 Cat. R*: £10 Cat. I*: n/d Cat. C†: n/d
Rimborso:	Cat. A: £100 Cat. X: £100 Cat. R*: £100 Cat. I*: £10.000 Cat. C†: 25.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 3% Cat. X: nessuna Cat. R*: 1% Cat. I*: 1% Cat. C†: -
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d Cat. X: 4,5%# Cat. R*: n/d Cat. I*: n/d Cat. C†: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1% Cat. X: 1,25% Cat. R*: 0,75% Cat. I*: 0,5% Cat. C†: -
Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	13 gennaio 2003

* Questa categoria azionaria sarà lanciata il 3 agosto 2012.

† Questa categoria azionaria potrà essere lanciata dall'ACD nel prossimo futuro. La data del lancio dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato.

Vedere il paragrafo 16.2 per maggiori dettagli.

APPENDICE 1 -

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COMPARTI DI M&G INVESTMENT FUNDS (3)

1.5 M&G European High Yield Bond Fund

Obiettivo di investimento:

Il comparto punta a massimizzare il rendimento totale (combinazione di reddito e crescita del capitale), generando al contempo un livello elevato di reddito.

Politica di investimento:

Il comparto investe principalmente in strumenti di debito a rendimento superiore denominati in qualsiasi valuta europea e viene di norma gestito in modo da offrire agli investitori un'esposizione sulle valute europee. L'esposizione del comparto a strumenti di debito a rendimento superiore può essere acquisita tramite l'uso di derivati. Il comparto può altresì investire in altre attività quali organismi di investimento collettivo, titoli di stato e di altri organismi pubblici e altri valori mobiliari, liquidità ed equivalenti monetari, depositi, warrant, strumenti del mercato monetario e altri strumenti derivati, che possono essere denominati in qualsiasi valuta globale primaria. Le eventuali esposizioni in valute non europee del comparto possono essere gestite mediante coperture valutarie in valute europee.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 31 gennaio (acconto), 30 aprile (acconto), 31 luglio (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta e ad accumulazione netta di categoria A, X, R*, I* e C† denominate in lire sterline;

Importi minimi di investimento

Versamento unico- iniziale:	Cat. A: £500 Cat. X: £500 Cat. R*: £500 Cat. I*: £500.000 Cat. C†: £500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A: £100 Cat. X: £100 Cat. R*: £100 Cat. I*: £10.000 Cat. C†: £25.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A: £500 Cat. X: £500 Cat. R*: £500 Cat. I*: £500.000 Cat. C†: 500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: £10 Cat. X: £10 Cat. R*: £10 Cat. I*: n/d Cat. C†: n/d
Rimborso:	Cat. A: £100 Cat. X: £100 Cat. R*: £100 Cat. I*: £10.000 Cat. C†: 25.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 3% Cat. X: nessuna Cat. R*: 1% Cat. I*: 1% Cat. C†: -
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d Cat. X: 4,5%# Cat. R*: n/d Cat. I*: n/d Cat. C†: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1,25% Cat. X: 1,25% Cat. R*: 1,00% Cat. I*: 0,75% Cat. C†: -
Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	7 marzo 2002

* Questa categoria azionaria sarà lanciata il 3 agosto 2012.

† Questa categoria azionaria potrà essere lanciata dall'ACD nel prossimo futuro. La data del lancio dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato.

Vedere il paragrafo 16.2 per maggiori dettagli.

APPENDICE 1 -

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COMPARTI DI M&G INVESTMENT FUNDS (3)

1.6 M&G Fund of Investment Trust Shares

Obiettivo e politica di investimento

Il portafoglio è normalmente limitato ad azioni di società di investimento. Tali azioni offrono un'ampia diversificazione degli investimenti sui mercati britannici ed esteri e sono spesso acquistabili a sconti notevoli rispetto ai valori degli attivi sottostanti. Il reddito non è un fattore fondamentale e il rendimento per le società di investimento può essere leggermente inferiore alla media.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 30 aprile (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta e ad accumulazione netta di categoria A, X e C† denominate in lire sterline;

Importi minimi di investimento

Versamento unico- iniziale:	Cat. A: £500 Cat. X: £500 Cat. C†: £500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A: £100 Cat. X: £100 Cat. C†: £25.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A: £500 Cat. X: £500 Cat. C†: 500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: £10 Cat. X: £10 Cat. C†: n/d
Rimborso:	Cat. A: £100 Cat. X: £100 Cat. C†: 25.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 4% Cat. X: nessuna Cat. C†: -
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d Cat. X: 4,5%# Cat. C†: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1% Cat. X: 1,5% Cat. C†: -
Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	7 marzo 2002

† Questa categoria azionaria potrà essere lanciata dall'ACD nel prossimo futuro. La data del lancio dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato.

Vedere il paragrafo 16.2 per maggiori dettagli.

APPENDICE 1 -

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COMPARTI DI M&G INVESTMENT FUNDS (3)

1.7 M&G International Sovereign Bond Fund

Obiettivo di investimento:

Il comparto punta a massimizzare il rendimento totale (combinazione di reddito e crescita del capitale) tramite investimenti in un portafoglio di strumenti di debito investment-grade.

Politica di investimento:

Il portafoglio comprende primariamente titoli di debito sovrano investment-grade denominati nelle valute dei principali paesi industrializzati, a eccezione del Regno Unito. L'esposizione del comparto al debito sovrano può essere acquisita tramite l'uso di derivati. Sebbene il gestore degli investimenti abbia il potere di coprire il rischio valutario per gli investitori britannici, il comparto è di norma gestito in modo da offrire agli investitori un'esposizione in valute diverse dalla sterlina. Il comparto può altresì investire in altre attività quali titoli di stato e di altri organismi pubblici, organismi di investimento collettivo, altri valori mobiliari, altri strumenti di debito, liquidità ed equivalenti monetari, depositi, warrant, strumenti del mercato monetario e altri strumenti derivati.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 30 aprile (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta e ad accumulazione netta di categoria A, R*, I* e C† denominate in lire sterline;

Importi minimi di investimento

Versamento unico- iniziale:	Cat. A: £500
	Cat. R*: £500
	Cat. I*: £500.000
	Cat. C†: £500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A: £100
	Cat. R*: £100
	Cat. I*: £10.000
	Cat. C†: £25.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A: £500
	Cat. R*: £500
	Cat. I*: £500.000
	Cat. C†: 500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: £10
	Cat. R*: £10
	Cat. I*: n/d
	Cat. C†: n/d
Rimborso:	Cat. A: £100
	Cat. R*: £100
	Cat. I*: £10.000
	Cat. C†: 25.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: nessuna
	Cat. R*: 1%
	Cat. I*: 1%
	Cat. C†: nessuna
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d
	Cat. R*: n/d
	Cat. I*: n/d
	Cat. C†: n/d

Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1%
	Cat. R*: 0,75%
	Cat. I*: 0,50%
	Cat. C†: -
Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	7 marzo 2002

* Questa categoria azionaria sarà lanciata il 3 agosto 2012.

† Questa categoria azionaria potrà essere lanciata dall'ACD nel prossimo futuro. La data del lancio dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato.

APPENDICE 1 -

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COMPARTI DI M&G INVESTMENT FUNDS (3)

1.8 M&G Recovery Fund

Obiettivo e politica di investimento

Il comparto investe prevalentemente in una gamma diversificata di titoli emessi da aziende ignorate, in difficoltà o le cui prospettive future non sono interamente riconosciute dal mercato. Il comparto punta unicamente alla crescita del capitale. Non esiste alcun particolare obiettivo di reddito.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 30 aprile (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta e ad accumulazione netta di categoria A, X, R*, I e C denominate in lire sterline;

Importi minimi di investimento

Versamento unico- iniziale:	Cat. A: £500
	Cat. X: £500
	Cat. R*: £500
	Cat. C: £500.000
	Cat. I: £10.000.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A: £100
	Cat. X: £100
	Cat. R*: £100
	Cat. C: £25.000
	Cat. I: £100.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A: £500
	Cat. X: £500
	Cat. R*: £500
	Cat. C: 500.000
	Cat. I: £10.000.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: £10
	Cat. X: £10
	Cat. R*: £10
	Cat. C: n/d
	Cat. I: n/d
Rimborso:	Cat. A: £100
	Cat. X: £100
	Cat. R*: £100
	Cat. C: 25.000
	Cat. I: £1.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 4%
	Cat. X: nessuna
	Cat. R*: 1%
	Cat. C: nessuna
	Cat. I: 4%**
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d
	Cat. X: 4,5%#
	Cat. R*: n/d
	Cat. C: n/d
	Cat. I: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1,5%
	Cat. X: 1,5%
	Cat. R*: 1,0%
	Cat. C: nessuna
	Cat. I: 0,85%

Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	7 marzo 2002

* Questa categoria azionaria sarà lanciata il 3 agosto 2012.

** A partire dal 3 agosto 2012, la commissione di sottoscrizione iniziale per le azioni della categoria azionaria I denominate in lire sterline sarà pari all'1%.

Vedere il paragrafo 16.2 per maggiori dettagli.

APPENDICE 1 -

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COMPARTI DI M&G INVESTMENT FUNDS (3)

1.9 M&G Smaller Companies Fund

Obiettivo e politica di investimento

Il comparto investe in aziende a capitalizzazione ridotta, dove una gestione di buona qualità può avere massimo impatto sugli utili. L'investimento in titoli small cap può offrire prospettive di crescita del capitale superiori alla media. Il reddito non è un fattore fondamentale e il rendimento può essere inferiore a quello dell'indice FTSE All-Share.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 30 aprile (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta e ad accumulazione netta di categoria A, X, R* e I* denominate in lire Sterline; Azioni a distribuzione netta di categoria C denominate in lire sterline

Importi minimi di investimento

Versamento unico - iniziale:	Cat. A: £500 Cat. X: £500 Cat. R*: £500 Cat. I*: £500.000 Cat. C: £500.000
Versamento unico - successivo:	Cat. A: £100 Cat. X: £100 Cat. R*: £100 Cat. I*: £10.000 Cat. C: £25.000
Versamento unico - partecipazione:	Cat. A: £500 Cat. X: £500 Cat. R*: £500 Cat. I*: £500.000 Cat. C: 500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: £10 Cat. X: £10 Cat. R*: £10 Cat. I*: n/d Cat. C: n/d
Rimborso:	Cat. A: £100 Cat. X: £100 Cat. R*: £100 Cat. I*: £10.000 Cat. C: 25.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 4% Cat. X: nessuna Cat. R*: 1% Cat. I*: 1% Cat. C: nessuna
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d Cat. X: 4,5%# Cat. R*: n/d Cat. I*: n/d Cat. C: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1,5% Cat. X: 1,5% Cat. R*: 1,0% Cat. I*: 0,75% Cat. C: nessuna

Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	7 marzo 2002

* Questa categoria azionaria sarà lanciata il 3 agosto 2012.

Vedere il paragrafo 16.2 per maggiori dettagli.

APPENDICE 1 -

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI COMPARTI DI M&G INVESTMENT FUNDS (3)

1.10 M&G UK Select Fund

Obiettivo e politica di investimento

Il comparto investe in svariati titoli azionari britannici allo scopo di massimizzare il rendimento totale (combinazione di reddito e crescita del capitale).

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 30 aprile (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta e ad accumulazione netta di categoria A, X, R* e I* denominate in lire Sterline; Azioni a distribuzione netta di categoria C denominate in lire sterline

Importi minimi di investimento

Versamento unico- iniziale:	Cat. A £500 Cat. X £500 Cat. R*: £500 Cat. I*: £500.000 Cat. C £500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A £100 Cat. X £100 Cat. R*: £100 Cat. I*: £10.000 Cat. C £25.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A £500 Cat. X £500 Cat. R*: £500 Cat. I*: £500.000 Cat. C 500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A £10 Cat. X £10 Cat. R*: £10 Cat. I*: n/d Cat. C n/d
Rimborso:	Cat. A £100 Cat. X £100 Cat. R*: £100 Cat. I*: £10.000 Cat. C 25.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 4% Cat. X: nessuna Cat. R*: 1% Cat. I*: 1% Cat. C: nessuna
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d Cat. X: 4,5%# Cat. R*: n/d Cat. I*: n/d Cat. C: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1,5% Cat. X: 1,5% Cat. R*: 1,0% Cat. I*: 0,75% Cat. C: nessuna
Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)

Data di lancio: 7 marzo 2002

* Questa categoria azionaria sarà lanciata il 3 agosto 2012.

Vedere il paragrafo 16.2 per maggiori dettagli.

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

- 1 Secondo la politica di investimento dell'ACD, in determinati momenti e se ritenuto opportuno, le attività di un comparto potrebbero non essere investite al 100%, e il comparto potrebbe detenere un prudentiale livello di liquidità.
- 1.1 **Obblighi**
- Qualora il COLL Sourcebook consenta di effettuare una transazione o di detenere un investimento (per esempio, l'investimento in warrant e in titoli non liberati o solo parzialmente liberati e il potere generale di accettazione o di sottoscrizione) esclusivamente se i possibili obblighi derivanti da tali transazioni o da tale detenzione non implicano la violazione di eventuali limiti prescritti dal capitolo 5 del COLL, si dovrà ritenere che la massima passività possibile a carico della Società ai sensi di una qualsiasi altra delle suddette norme debba essere anch'essa considerata.
- Qualora una norma del COLL Sourcebook consenta di effettuare un'operazione di investimento o di detenere un investimento solamente ove tale operazione o detenzione o altre transazioni analoghe siano debitamente coperte:
- 1.1.1 si dovrà presumere, ai fini dell'applicazione di una qualsiasi delle suddette norme, che ciascun comparto debba soddisfare simultaneamente anche ogni altro obbligo di copertura; e
- 1.1.2 non sarà possibile utilizzare un elemento di copertura più di una volta.
- 1.2 **OICVM: tipi di investimenti consentiti**
- Il patrimonio di ciascun comparto, salvo quanto altrimenti stabilito al COLL 5, e fermi restando la politica e l'obiettivo di investimento del medesimo, dovrà consistere esclusivamente in:
- 1.2.1 strumenti finanziari;
- 1.2.2 strumenti del mercato monetario autorizzati;
- 1.2.3 quote di organismi di investimento collettivo;
- 1.2.4 strumenti derivati e operazioni a termine;
- 1.2.5 depositi e
- 1.2.6 beni mobili ed immobili necessari per il diretto perseguimento dell'oggetto sociale della Società
- in conformità a quanto previsto dal capitolo 5.2 del COLL.
- 1.3 **Strumenti finanziari**
- 1.3.1 Per strumento finanziario si intende un investimento ai sensi degli articoli 76 (Azioni ecc.), 77 (Strumenti che creano o attestano un debito), 78 (Titoli di Stato e altri titoli pubblici), 79 (Strumenti che danno diritto a investimenti) e 80 (Certificati rappresentativi di determinati titoli) del Regulated Activities Order.
- 1.3.2 Un investimento non è uno strumento finanziario se la titolarità di tale strumento non può essere trasferita, o può essere trasferita solo con il consenso di terzi.
- 1.3.3 Nell'applicare il paragrafo 1.3.2 a un investimento emesso da una società costituita, e rientrante nell'ambito degli articoli 76 (Azioni, ecc.) o 77 (Strumenti che creano o attestano un debito) del Regulated Activities Order, si potrà ignorare la necessità del consenso da parte della società
- costituita o di qualsiasi suo membro o detentore di obbligazioni.
- 1.3.4 Un investimento non è uno strumento finanziario se non quando la responsabilità del detentore dell'investimento a contribuire alla copertura dei debiti dell'emittente sia limitata all'importo ancora non versato dallo stesso detentore per l'investimento.
- 2 Investimenti in valori mobiliari**
- 2.1 Un comparto può investire in valori mobiliari soltanto nella misura in cui tali valori mobiliari siano in conformità ai seguenti criteri:
- 2.1.1 le potenziali perdite in cui il comparto può incorrere in relazione ai valori mobiliari siano limitate all'importo pagato per gli stessi;
- 2.1.2 la loro liquidità non pregiudichi la capacità dell'ACD di adempiere alle proprie obbligazioni di rimborso delle azioni ove richiesto da un Azionista (vedi COLL 6.2.16R(3));
- 2.1.3 sia disponibile una loro valutazione affidabile secondo quanto segue:
- 2.1.3.1 nel caso di strumenti finanziari ammessi o negoziati su un mercato autorizzato, qualora vi siano prezzi precisi, affidabili e regolari, che siano prezzi di mercato oppure prezzi resi disponibili da sistemi di valutazioni indipendenti dagli emittenti;
- 2.1.3.2 nel caso di strumenti finanziari non ammessi o negoziati su un mercato autorizzato, qualora vi sia una valutazione periodica derivante da informazioni fornite dall'emittente degli stessi o da qualificate ricerche di investimento;
- 2.1.4 siano disponibili informazioni adeguate su di loro secondo quanto segue:
- 2.1.4.1 nel caso di strumenti finanziari ammessi o negoziati su un mercato autorizzato, qualora siano disponibili per il mercato informazioni regolari, precise e complete sui valori mobiliari o, qualora rilevante, sul portafoglio dei medesimi;
- 2.1.4.2 nel caso di strumenti finanziari non ammessi o negoziati in un mercato autorizzato, qualora siano disponibili per l'ACD informazioni regolari, precise e complete sullo strumento finanziario o, qualora rilevante, sul portafoglio dei medesimi;
- 2.1.5 siano negoziabili, e
- 2.1.6 il rischio inerenti agli stessi siano adeguatamente rilevati dal procedimento di gestione del rischio dell'ACD.
- 2.2 Salvo il caso in cui le informazioni disponibili all'ACD inducano ad una diversa conclusione, uno strumento finanziario ammesso o negoziato su un mercato autorizzato si presume:

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

- 2.2.1 non pregiudicare la capacità dell'ACD di adempiere alle proprie obbligazioni di rimborso delle azioni ove richiesto da un Azionista; e
- 2.2.2 essere negoziabile.
- 2.3 Non più del 5% del valore di un comparto sia costituito da warrants.
- 3 Fondi chiusi che costituiscono strumenti finanziari**
- 3.1 Le quote di un fondo chiuso devono essere considerate quali strumenti finanziari ai fini dell'investimento da parte di un comparto purché siano conformi ai criteri stabiliti per gli strumenti finanziari nel paragrafo 2 e:
- 3.1.1 qualora il fondo chiuso sia costituito come società di investimento o fondo comune di investimento:
- 3.1.1.1 esso sia soggetto ai meccanismi di corporate governance previsto per le società;
- 3.1.1.2 nel caso in cui un altro soggetto svolga attività di gestione di portafoglio per suo conto, il medesimo sia soggetto alle normative locali relative alla tutela degli investitori; oppure
- 3.1.2 qualora il fondo chiuso sia costituito in base del diritto privato:
- 3.1.2.1 esso sia soggetto ai meccanismi di corporate governance equivalenti a quelli previsti per le società; e
- 3.1.2.2 sia gestito da un soggetto sottoposto alle normative locali relative alla tutela degli investitori.
- 4 Strumenti finanziari collegati ad altri investimenti**
- 4.1 Un comparto può investire in altri investimenti, i quali devono essere considerati quali strumenti finanziari per i fini dell'investimento da parte del comparto, a condizioni che tali investimenti:
- 4.1.1 siano conformi ai criteri stabiliti per gli strumenti finanziari nel paragrafo 2 che precede;
- 4.1.2 siano garantiti da, o vincolati alla performance di altre attività, le quali possono essere diverse da quelle in cui il comparto può investire;
- 4.2 Qualora un investimento di cui al n. 4.1. contenga una componente derivata integrata (vedi COLL 5.2.19R(3A)), i requisiti previsti dalla presente sezione in relazione ai derivati e alle operazioni a termine si applicheranno a tale componente.
- 5 Strumenti del mercato monetario autorizzati**
- Soltanto i comparti M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G European Corporate Bond Fund, M&G European High Yield Bond Fund e M&G International Sovereign Bond Fund possono investire in strumenti del mercato monetario.
- 5.1 Per strumento del mercato monetario autorizzato si intende lo strumento normalmente negoziato sul mercato monetario che sia liquido e il cui valore possa essere determinato con precisione in qualsiasi momento.
- 5.2 Uno strumento del mercato monetario sarà considerato come normalmente negoziato sul mercato monetario qualora:
- 5.2.1 all'emissione abbia una scadenza fino a 397 giorni, ultimo giorno compreso;
- 5.2.2 vi siano 397 giorni residui alla data di scadenza, ultimo giorno compreso;
- 5.2.3 sia oggetto di regolari adeguamenti del rendimento, in linea con le condizioni di mercato monetario, almeno ogni 397 giorni; oppure
- 5.2.4 abbia un profilo di rischio, compresi i rischi di credito e di cambio, corrispondente a quello di uno strumento che abbia le scadenze previste nei paragrafi 5.2.1 o 5.2.2 o sia soggetto ad adeguamenti di rendimento come indicato nel paragrafo 5.2.3.
- 5.3 Uno strumento di mercato monetario sarà considerato liquido qualora possa essere venduto a costi limitati in un arco di tempo adeguatamente breve, tenendo in considerazione l'obbligo dell'ACD di rimborsare le quote a richiesta di un Azionista (Vedi COLL 6.2.16R(3)).
- 5.4 Si considera che uno strumento di mercato monetario abbia un valore che può essere precisamente determinato in qualsiasi momento qualora siano disponibili sistemi di valutazione precisi e affidabili, che siano conformi ai seguenti criteri:
- 5.4.1 che permettano all'ACD di calcolare il valore netto in conformità al valore al quale lo strumento detenuto nel portafoglio potrebbe essere scambiato tra parti preparate e disponibili ad effettuare una operazione a condizioni di mercato; e
- 5.4.2 che siano basati su informazioni di mercato o su modelli di valutazione, compresi i sistemi basati su costi ammortizzati.
- 5.5 Uno strumento del mercato monetario che sia normalmente negoziato sul mercato monetario e sia ammesso o negoziato in un mercato autorizzato si presume essere liquido e avere un valore che possa essere precisamente determinato in qualsiasi momento, salvo che vi siano informazioni disponibili all'ACD che possano indurre ad una diversa conclusione.
- 6 Strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario in via generale ammessi o negoziati in un Mercato Autorizzato**
- 6.1 Gli strumenti finanziari e gli strumenti del mercato monetario autorizzati detenuti da un comparto devono essere:
- 6.1.1 ammessi o negoziati su un mercato autorizzato (come previsto nei paragrafi 7.3.1 o 7.4); o
- 6.1.2 negoziati su un mercato autorizzato (come previsto nel paragrafo 7.3.2);
- 6.1.3 per uno strumento del mercato monetario autorizzato, non ammessi o negoziati su un mercato autorizzato, ai sensi dell' 8.1; o
- 6.1.4 strumenti finanziari di recente emissione purché:
- 6.1.4.1 termini dell'emissione prevedano che sia fatta domanda di ammissione ad un mercato autorizzato;
- 6.1.4.2 tale ammissione sia assicurata entro un anno dall'emissione.

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

6.2 Tuttavia, un comparto può investire non oltre 10% del patrimonio della Società in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario autorizzati diversi da quelli previsti al paragrafo 6.1.

7 Mercati autorizzati: obiettivo

7.1 Al fine di tutelare gli investitori, i mercati in cui sono negoziati gli investimenti dei Comparti dovranno essere di qualità adeguata ("autorizzati") dal momento dell'acquisizione degli investimenti sino alla loro cessione.

7.2 Qualora un mercato perda la qualifica di mercato autorizzato, i titoli negoziati su tale mercato cessano di essere titoli autorizzati. In tal caso si applica la restrizione del 10% relativa agli investimenti in titoli non autorizzati; tuttavia il superamento di tale limite per le suddette ragioni sarà di norma ritenuto una violazione involontaria.

7.3 Un mercato viene definito autorizzato ai fini delle norme qualora sia:

- 7.3.1 un mercato regolamentato; o
- 7.3.2 un mercato di uno Stato dell'AEE regolamentato, regolarmente funzionante e aperto al pubblico; o
- 7.3.3 qualsiasi mercato di cui al paragrafo 7.4.

7.4 Un mercato che non rientra nella definizione del paragrafo 7.3 è autorizzato ai sensi del COLL 5 se

- 7.4.1 l'ACD, previa consultazione e relativa notifica al Depositario, decide che tale mercato è idoneo all'investimento o alla negoziazione del Patrimonio;
- 7.4.2 il mercato è compreso in uno degli elenchi del Prospetto; e
- 7.4.3 il Depositario ha ragionevolmente stabilito che:
possono essere forniti adeguati contratti di deposito per investimenti negoziati su tale mercato; e
l'ACD ha seguito la corretta procedura per stabilire se tale mercato sia un mercato autorizzato.

7.5 Ai sensi del paragrafo 7.4.1, un mercato non è da ritenersi idoneo qualora non sia regolato, regolarmente funzionante, riconosciuto da un'autorità di vigilanza estera quale mercato o borsa od organismo di disciplina indipendente, aperto al pubblico, dotato di sufficiente liquidità e qualora non abbia stipulato precisi accordi per il regolare invio di proventi e capitale agli investitori o a favore degli stessi.

7.6 I mercati autorizzati in cui un comparto può investire sono elencati all'Appendice 3.

8 Strumenti del mercato monetario con emittente regolamentato

8.1 Oltre che negli strumenti ammessi o negoziati su un mercato autorizzato, un comparto può investire in strumenti del mercato monetario autorizzati purché i medesimi siano in conformità ai seguenti requisiti:

- 8.1.1 l'emissione o l'emittente sia regolamentata/o al fine della tutela degli investitori e del risparmio; e
- 8.1.2 gli strumenti siano emessi o garantiti ai sensi del paragrafo 9 che segue.

8.2 L'emissione o l'emittente dello strumento del mercato monetario, diversi da quelle/i negoziate/i su un mercato

autorizzato, deve essere considerata/o come regolamenta/o al fine della tutela degli investitori e del risparmio qualora:

8.2.1 lo strumento sia uno strumento del mercato monetario autorizzato;

8.2.2 vi siano informazioni adeguate disponibili sullo strumento (comprese informazioni che consentano una valutazione adeguata dei rischi di credito relativi all'investimento nel medesimo), secondo quanto previsto nel paragrafo 10 che segue e

8.2.3 lo strumento sia liberamente trasferibile.

9 Emittenti e garanti di strumenti del mercato monetario

9.1 Un comparto può investire in strumenti del mercato monetario autorizzati qualora i medesimi siano:

9.1.1 emessi o garantiti da:

9.1.1.1 dall'autorità centrale di uno Stato membro dell'AEE o, qualora tale Stato membro sia uno stato federale, da uno dei membri della federazione;

9.1.1.2 da una autorità locale o regionale di uno Stato membro dell'AEE;

9.1.1.3 dalla Banca Centrale Europea o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'AEE;

9.1.1.4 dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti;

9.1.1.5 da uno Stato non membro dell'AEE o, qualora tale Stato sia uno stato federale, da uno dei membri della federazione;

9.1.1.6 da un ente pubblico internazionale al quale uno o più Stati dell'AEE appartengano;

9.1.2 emessi da un ente che abbia qualsiasi titolo negoziato in un mercato autorizzato o

9.1.3 emessi o garantiti da un istituzione che sia:

9.1.3.1 sottoposta a vigilanza prudenziale secondo i criteri stabiliti dalla legislazione comunitaria; o

9.1.3.2 sottoposta e osservi norme prudenziali che la FSA ritenga tanto rigorose quanto le norme previste dalla legislazione comunitaria.

9.2 Si ritiene che un'istituzione soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 9.1.3.2 qualora la medesima sia sottoposta e osservi le norme prudenziali e sia in conformità con uno o più dei seguenti criteri:

9.2.1 sia situata nell'Area Economica Europea;

9.2.2 sia situata in un paese dell'OCSE appartenente al Gruppo dei Dieci;

9.2.3 abbia un rating di almeno investment grade;

9.2.4 sulla base di una profonda analisi dell'emittente, si possa dimostrare che le norme prudenziali applicabili a tale emittente siano rigorose almeno quanto quelle previste dalla legislazione comunitaria.

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

10 Informazioni adeguate relative agli strumenti del mercato monetario

10.1 Per quanto riguarda gli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 9.1.2. o emessi da un ente del tipo indicato del paragrafo 11 che segue, oppure che siano emessi da una autorità prevista nel paragrafo 9.1.1.2. o da un ente pubblico internazionale di cui al paragrafo 9.1.1.6, ma che non siano garantiti da una autorità centrale prevista nel paragrafo 9.1.1.1, le seguenti informazioni devono essere disponibili:

10.1.1 informazioni relative all'emissione od al programma di emissione, alla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento, debitamente verificate da un terzo qualificato non soggetto alle istruzioni dell'emittente;

10.1.2 aggiornamenti di tali informazioni con frequenza regolare e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo;

10.1.3 informazioni statistiche affidabili sull'emissione e sul programma di emissione.

10.2 Per quanto riguarda gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno degli enti di cui al paragrafo 9.1.3, le seguenti informazioni devono essere disponibili:

10.2.1 informazioni relative all'emissione od al programma di emissione, alla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione del titolo;

10.2.2 aggiornamenti di tali informazioni con frequenza regolare e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo;

10.2.3 informazioni statistiche affidabili sull'emissione e sul programma di emissione od altre informazioni che consentano un'adeguata valutazione dei rischi di credito relativi all'investimento in tali strumenti.

10.3 Per quanto riguarda gli strumenti del mercato monetario:

10.3.1 di cui ai paragrafi 9.1.1.1, 9.1.1.4. o 9.1.1.5.; oppure

10.3.2 che siano emessi da una autorità prevista nel paragrafo 9.1.1.2. o da un ente pubblico internazionale di cui al paragrafo 9.1.1.6. e garantiti da un'autorità centrale di cui al paragrafo 9.1.1.1;

devono essere disponibili informazioni relative all'emissione od al programma di emissione, alla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento.

11 Ripartizione degli investimenti: disposizioni generali

11.1 Il presente paragrafo 11 non si applica ai titoli di Stato e agli altri titoli pubblici.

11.2 Ai fini della presente clausola le società appartenenti a uno stesso gruppo e comprese nel bilancio consolidato ai sensi della Direttiva 83/349/CEE o in conformità agli International Accounting Standards (IAS) vengono considerate come un unico emittente.

11.3 Non oltre il 20% del Patrimonio potrà essere investito in depositi presso un unico ente.

11.4 Non oltre il 5% del Patrimonio di un comparto potrà essere investito in strumenti finanziari o in strumenti del mercato monetario emessi da un unico ente.

11.5 Il limite del 5% di cui al paragrafo 11.4 viene elevato al 10% sino alla concorrenza del 40% del valore del Patrimonio. Si deve tener conto delle obbligazioni garantite al fine dell'applicazione del limite del 40%. Il limite del 5% previsto nel paragrafo 11.4 è aumentato al 25% del Patrimonio per quanto riguarda le obbligazioni garantite, purché qualora un comparto investa più del 5% in obbligazione garantite emesse da uno stesso ente, il valore totale delle obbligazioni garantite detenute non ecceda l'80% del valore del Patrimonio.

11.6 Nell'applicazione dei paragrafi 11.4 e 11.5 i certificati rappresentativi di determinati titoli vengono considerati equivalenti ai titoli sottostanti.

11.7 L'esposizione a una qualsiasi controparte in un'operazione in derivati OTC non deve superare il 5% del Patrimonio del comparto. Tale limite viene elevato al 10% qualora la controparte sia una Banca Autorizzata.

11.8 Non oltre il 20% del Patrimonio di un comparto potrà essere investito in strumenti finanziari o in strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso gruppo (si veda il paragrafo 11.2).

11.9 Non oltre il 10% del Patrimonio di un comparto potrà essere investito in quote di un organismo di investimento collettivo.

11.10 Nell'applicazione dei limiti di cui ai paragrafi 11.3, 11.4, 11.5 e 11.7, non oltre il 20% del Patrimonio potrà essere investito % in una qualsiasi combinazione di due o più dei seguenti:

11.10.1 strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario emessi da; o

11.10.2 depositi presso; o

11.10.3 esposizioni da operazioni in derivati OTC effettuate con; uno stesso emittente.

11.11 Ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi 4.7 e 4.10, l'esposizione a un derivato OTC può essere ridotta nella misura in cui si detenga un'apposita garanzia accessoria ad esso relativa, a condizione che la garanzia accessoria sia conforme a ognuna delle condizioni specificate al paragrafo 4.12.

11.12 Le condizioni di cui al paragrafo 11.11 prevedono che la garanzia accessoria:

11.12.1 sia valutata mark to market su base giornaliera e sia superiore al valore dell'importo a rischio;

11.12.2 sia esposta unicamente a rischi trascurabili (p.e. obbligazioni governative con elevato rating di credito o liquidità) e sia liquida;

11.12.3 sia detenuta da una banca depositaria terza non correlata al garante o sia legalmente garantita dalle conseguenze del fallimento di una parte correlata; e

11.12.4 possa essere fatta valere in qualsiasi momento da un comparto.

11.13 Ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi 11.7 e 11.10, le posizioni in strumenti derivati OTC con una stessa controparte potranno essere compensati a condizione che le procedure di compensazione:

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

- 11.13.1 siano conformi alle condizioni di cui alla Sezione 3 (Compensazione contrattuale (Contratti di novazione e altri accordi di compensazione)) dell'Allegato III alla Direttiva 2000/12/CE; e
- 11.13.2 siano basate su contratti legalmente vincolanti.
- 11.14 Nell'applicazione di tale norma, tutte le operazioni in strumenti derivati sono da ritenersi prive del rischio di controparte se effettuate presso una borsa la cui clearing house soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:
- 11.14.1 sia supportata da un'adeguata garanzia sulla performance; e
- 11.14.2 sia caratterizzata da una valutazione giornaliera mark-to-market delle posizioni in derivati e da un deposito cauzionale su base almeno giornaliera.
- 12 Ripartizione degli investimenti: titoli di Stato e altri titoli pubblici**
- 12.1 Le restrizioni di cui sopra non si applicano ai titoli di Stato e agli altri titoli pubblici ("siffatti titoli"). Le restrizioni relative a tali titoli sono elencate di seguito.
- 12.2 Qualora il Patrimonio sia investito in siffatti titoli di un unico emittente in misura non superiore al 35%, non esiste limite alcuno all'importo che può essere investito in siffatti titoli o in una singola emissione.
- 12.3 Nel rispetto del proprio obiettivo e politica di investimento, un comparto può investire oltre il 35% del proprio Patrimonio in siffatti titoli emessi da un unico emittente a condizione che:
- 12.3.1 prima di effettuare detto investimento l'ACD, previa consultazione con il Depositario, ritenga che l'emittente di siffatti titoli sia conforme agli obiettivi di investimento del comparto;
- 12.3.2 non oltre il 30% del Patrimonio consista in siffatti titoli di un'unica emissione;
- 12.3.3 il Patrimonio comprenda siffatti titoli, emessi da quello o da altro emittente, di almeno sei differenti emissioni.
- 12.4 In relazione a siffatti titoli:
- 12.4.1 emissione, emesso ed emittente sottintendono garanzia, garantito e garante; e
- 12.4.2 un'emissione si distingue da un'altra se vi sono differenze circa la data di rimborso, i tassi di interesse, il garante o altri elementi sostanziali.
- 12.5 Ferma restando la previsione del precedente paragrafo 11.1, e nel rispetto dei paragrafi 12.2 e 12.3, nell'applicare il limite del 20% di cui al paragrafo 11.11 con riferimento ad un singolo ente, verranno considerati i titoli governativi e di stato emessi da tale ente.
- 12.6 Per quanto attiene a M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G European High Yield Bond Fund, M&G International Sovereign Bond Fund, oltre il 35% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di stato e di altri enti pubblici emessi da:
- 12.6.1 il governo del Regno Unito (inclusi l'Amministrazione Scozzese, il Comitato Esecutivo dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord e l'Assemblea Nazionale del Galles);
- 12.6.2 i governi di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Brasile, Cina, Malesia, Messico, Sudafrica, e Turchia;
- 12.6.3 il governo di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera, USA;
- 12.6.4 Banca Africana di Sviluppo, Banca Asiatica per lo Sviluppo, Eurofima, Comunità Economica Europea, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca Europea per gli Investimenti, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, International Financial Corporation.
- 13 Investimenti in organismi di investimento collettivo**
- 13.1 Un comparto può investire in quote di un organismo di investimento collettivo a condizione che il secondo organismo:
- 13.1.1 è conforme alle condizioni necessarie per godere dei diritti conferiti dalla Direttiva sugli OICVM; o
- 13.1.2 è riconosciuto ai sensi della sezione 270 dell'Act (Organismi autorizzati nei Paesi o nei territori designati); o
- 13.1.3 è autorizzato quale organismo di investimento non-OICVM destinato agli investitori privati (a condizione che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19(1)(e) della Direttiva sugli OICVM); o
- 13.1.4 è autorizzato in un altro Stato dell'AEE (a condizione che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19(1)(e) della Direttiva sugli OICVM);
- 13.1.5 è conforme, ove applicabile, ai requisiti del successivo paragrafo 13.4 e
- 13.1.6 presenta limitazioni che vietano l'investimento di oltre il 10% del Patrimonio in quote di organismi di investimento collettivo.
- 13.1.7 in caso di organismo a comparti multipli, ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi 13.1.5 e 13.1.6 un comparto è da ritenersi un organismo separato.
- 13.2 Il Patrimonio di un comparto può essere investito sino alla concorrenza del 10% in quote di organismi di investimento collettivo.
- 13.3 Ai sensi dei paragrafi 13.1 e 13.2, un comparto di un organismo a comparti multipli è da ritenersi un organismo separato, tuttavia nessun comparto di un organismo a comparti multipli potrà investire in un altro comparto del medesimo organismo a comparti multipli.
- 13.4 In conformità con il paragrafo 5.2.15R del COLL, un comparto può investire un massimo del 10% del suo Patrimonio in quote di organismi di investimento collettivo gestiti o amministrati da (o, in caso di società di investimento di tipo aperto, che abbiano quale loro amministratore aziendale autorizzato), l'ACD o una Collegata dell'ACD.
- 13.5 Un comparto non potrà investire in quote in un altro organismo di investimento collettivo (il secondo organismo) né cedere siffatte quote qualora tale secondo organismo sia gestito o amministrato da (o, in caso di società di investimento di tipo aperto, che abbia quale amministratore aziendale autorizzato) l'ACD o una Collegata dell'ACD, salvo che:

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

- 13.5.1 non vi siano oneri relativi all'investimento in o alla cessione di quote del secondo organismo; o
- 13.5.2 ACD sia tenuto a versare al comparto l'importo specificato ai paragrafi 13.5.3 e 13.5.4 alla chiusura dei mercati del quarto giorno lavorativo immediatamente successivo al contratto di acquisto o di vendita;
- 13.5.3 in caso di investimento:
l'importo corrispondente alla differenza fra il corrispettivo pagato dal comparto per l'acquisto delle quote del secondo organismo d'investimento e il prezzo che sarebbe stato versato a tale secondo organismo d'investimento se le quote fossero state oggetto di nuova emissione o fossero state vendute dallo stesso; o ove tale prezzo non possa essere accertato dall'ACD, l'importo massimo dell'eventuale commissione addebitabile dal venditore delle quote del secondo organismo d'investimento;
- 13.5.4 in caso di vendita, l'importo dell'eventuale commissione addebitata per conto dell'ACD o dell'amministratore autorizzato del secondo organismo d'investimento o di un loro associato a fronte della vendita; e
- 13.6 Ai precedenti paragrafi da 13.5.1 a 13.5.4:
- 13.6.1 qualsiasi importo sommato o detratto dal corrispettivo pagato per l'acquisizione o la vendita di quote del secondo organismo d'investimento e trattenuto a beneficio di quest'ultimo a titolo di commissione di diluizione o di SDRT deve essere considerato parte del prezzo delle quote e non parte delle commissioni; e
- 13.6.2 l'eventuale commissione di conversione addebitata in relazione alla conversione di quote di un comparto o di una parte separata del secondo organismo di investimento in quote di un altro comparto o parte separata di tale organismo deve essere considerata parte del corrispettivo pagato per le quote.
- 14 Investimenti titoli non pagati o pagati in parte**
- 14.1 Uno strumento finanziario o strumento del mercato monetario di cui non siano stati versati tutti i decimi rientra nei mezzi di investimento consentiti solo se si possa ragionevolmente prevedere che, al richiamo effettivo o potenziale dei decimi ancora dovuti, la Società possa versare i decimi prescritti al momento della richiesta di pagamento, senza violare le norme del COLL 5.
- 15 Derivati: disposizioni generali**
- 15.1 Tutti i Comparti, ai sensi del COLL Sourcebook, possono fare ricorso agli strumenti derivati ai fini della Gestione Efficiente del Portafoglio (e di copertura). Inoltre, i comparti M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G European Corporate Bond Fund, M&G European High Yield Bond Fund e M&G International Sovereign Bond Fund possono operare su strumenti derivati a fini di investimento.
- 15.2 Ai sensi del COLL Sourcebook i Comparti possono far ricorso a strumenti derivati ai fini di investimento e le operazioni in strumenti derivati possono essere utilizzate per fini di copertura o per raggiungere gli obiettivi di investimento o per entrambi gli scopi.
- 15.3 Le operazioni in strumenti derivati o le operazioni a termine relative ad un comparto possono essere effettuate solo se del tipo specificato al successivo paragrafo 16 (Operazioni consentite (in strumenti derivati e a termine)); e solo se l'operazione è coperta secondo le disposizioni del paragrafo 28 (Copertura di operazioni in strumenti derivati e operazioni a termine).
- 15.4 Qualora un comparto investa in strumenti derivati, l'esposizione alle attività sottostanti non deve superare i limiti stabiliti dal COLL in relazione alla ripartizione degli investimenti (5.2.13 R del COLL Ripartizione degli investimenti: disposizioni di carattere generale e 5.2.14 R del COLL Ripartizione degli investimenti: titoli di Stato e altri titoli pubblici) ad eccezione degli strumenti derivati indicizzati nei casi in cui sono applicabili le norme che seguono.
- 15.5 Qualora uno strumento finanziario o uno strumento del mercato monetario incorpori uno strumento derivato, per la conformità alla presente sezione occorre prendere in considerazione anche tale strumento derivato.
- 15.6 Si considera che uno strumento finanziario od uno strumento del mercato monetario autorizzato incorpori uno strumento derivato qualora abbia una componente che sia conforme ai seguenti criteri:
- 15.6.1 in virtù di tale componente, tutti i flussi di cassa, o parte di essi, che sarebbero altrimenti richiesti dallo strumento finanziario o dallo strumento del mercato monetario avente il ruolo di contratto primario, possano essere modificati in conformità a specifici tassi di interessi, prezzi di strumenti finanziari, tassi di cambio esteri, indici di prezzi o di tassi, rating o indici di credito, o ad altre varianti e, pertanto, varino in maniera simile ai derivati stand-alone;
- 15.6.2 le caratteristiche economiche e i rischi inerenti alla medesima non siano strettamente collegati alle caratteristiche economiche e i rischi inerenti al contratto primario; e
- 15.6.3 la medesima abbia un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo dello strumento finanziario o dello strumento del mercato monetario autorizzato.
- 15.6.4 Uno strumento finanziario od uno strumento del mercato monetario autorizzato non incorpora uno strumento derivato qualora il medesimo abbia un componente che sia contrattualmente indipendente dallo strumento del mercato monetario autorizzato medesimo. Tale componente deve essere considerata uno strumento separato.
- 15.7 Qualora un organismo investa in uno strumento derivato indicizzato, a condizione che l'indice in questione rientri nelle disposizioni del paragrafo 17 (Indici finanziari sottostanti strumenti derivati) gli elementi sottostanti all'indice non devono essere considerati ai fini delle norme sulla ripartizione degli investimenti previste dal COLL. Tale esenzione è applicabile solo a condizione che l'ACD continui a garantire che il Patrimonio offra una prudente diversificazione del rischio.

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

Si veda il precedente paragrafo 28.9.4 per una descrizione dei fattori di rischio associati agli investimenti in strumenti derivati.

16 Operazioni consentite (in strumenti derivati e a termine)

- 16.1 Un'operazione in strumenti derivati deve avere per oggetto uno strumento derivato approvato, oppure uno strumento derivato conforme alle disposizioni del paragrafo 20 (Operazioni OTC in strumenti derivati).
- 16.2 L'attività sottostante di un'operazione avente ad oggetto uno strumento derivato deve essere una o più delle seguenti attività in cui l'organismo può investire:
- 16.2.1 strumenti finanziari autorizzati ai sensi del paragrafo 6 (6 Strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario in via generale ammessi o negoziati in un Mercato Autorizzato);
- 16.2.2 strumenti del mercato monetario autorizzati ai sensi del precedente paragrafo 5 (Strumenti del mercato monetario autorizzati);
- 16.2.3 depositi consentiti ai sensi del successivo paragrafo 23 (Investimento in depositi);
- 16.2.4 strumenti derivati autorizzati ai sensi del presente paragrafo;
- 16.2.5 quote di un organismo di investimento collettivo consentito ai sensi del precedente paragrafo 13 (Investimento in organismi di investimento collettivo);
- 16.2.6 indici finanziari che siano in conformità ai criteri previsti dal successivo paragrafo 17 (Indici finanziari sottostanti a strumenti derivati);
- 16.2.7 tassi di interesse;
- 16.2.8 tassi di cambio; e
- 16.2.9 valute estere.
- 16.3 Un'operazione avente ad oggetto uno strumento derivato approvato deve essere effettuata in un mercato degli strumenti derivati autorizzato, ovvero secondo le norme vigenti su un tale mercato.
- 16.4 Un'operazione avente ad oggetto uno strumento derivato non deve avere quale conseguenza l'allontanamento di un comparto dai propri obiettivi di investimento come affermato nello Statuto dell'organismo e nella versione più recente del presente Prospetto.
- 16.5 Un'operazione avente ad oggetto uno strumento derivato non deve essere effettuata qualora lo scopo dichiarato sia quello di creare il potenziale per la vendita allo scoperto di uno o più strumenti finanziari, strumenti del mercato monetario autorizzati, quote di organismi di investimento collettivo o strumenti derivati, fermo restando che la vendita non deve essere considerata allo scoperto qualora le condizioni si cui al paragrafo 19 siano soddisfatte.
- 16.6 Ogni operazione a termine deve avvenire con un Istituto Idoneo o una Banca Autorizzata.
- 16.7 Uno strumento derivato include uno strumento che sia conforme ai seguenti criteri:
- 16.7.1 che consenta il trasferimento del rischio di credito relativo all'attività sottostante indipendentemente dagli altri rischi inerenti a tale attività sottostante;

16.7.2 che non determini la consegna o il trasferimento delle attività, comprese liquidità, fatta eccezione per quelle previste nel precedente paragrafo 1.2 (OICVM: tipi di investimenti consentiti);

16.7.3 nel caso di derivato OTC, che il medesimo sia in conformità ai requisiti previsti nel successivo paragrafo 20 (Operazioni OTC in strumenti derivati)

16.7.4 i rischi relativi al medesimo siano adeguatamente rilevati dal processo di gestione del rischio e dai meccanismi interni di controllo dell'ACD qualora sussista il rischio di asimmetria informativa tra l'ACD e la controparte dell'operazione sullo strumento derivato, derivante dal potenziale accesso della controparte ad informazioni, non pubbliche, relative ai soggetti i cui beni siano utilizzati quale attività sottostante di quello strumento derivato.

16.8 Un comparto non può effettuare operazioni in strumenti derivati su commodities.

17 Indici finanziari sottostanti a strumenti derivati

17.1 Gli indici finanziari di cui al paragrafo 16.2.6. sono gli indici conformi ai seguenti criteri:

17.1.1 sufficientemente diversificati;

17.1.2 che rappresentino un adeguato benchmark per il loro mercato di riferimento; e

17.1.3 che siano pubblicati in maniera adeguata.

17.2 Un indice finanziario è considerato come sufficientemente adeguato:

17.2.1 qualora sia composto in modo tale che le variazioni di prezzo o le negoziazioni relative ad una delle sue componenti non abbiano un'eccessiva influenza sull'intero indice;

17.2.2 nel caso in cui sia composto da attività in cui il comparto può investire, la sua composizione sia diversificata in modo equivalente alla diversificazione prevista dai requisiti relativi alla ripartizione e alla concentrazione degli investimenti indicati nella presente sezione.

17.2.3 nel caso in cui sia composto da attività in cui il comparto non può investire, se diversificato in modo equivalente alla diversificazione prevista dai requisiti relativi alla ripartizione e alla concentrazione degli investimenti indicati nella presente sezione."

17.3 Un indice finanziario è considerato un adeguato benchmark per il suo mercato di riferimento:

17.3.1 lo stesso misuri in modo rilevante ed adeguato la performance di un gruppo rappresentativo di sottostanti;

17.3.2 lo stesso sia rivisto o ribilanciato periodicamente per assicurare che esso continui a riflettere i propri mercati di riferimento secondo criteri disponibili pubblicamente; e

17.3.3 i sottostanti siano sufficientemente liquidi, consentendo agli utenti di replicare l'indice, ove necessario.

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

- 17.4 Un indice finanziario è considerato come pubblicato in maniera adeguata: adeguata misure di protezione (p.e. scarti di garanzia ove applicabili).
- 17.4.1 qualora il processo di pubblicazione del medesimo sia basato su solide procedure di raccolta dei prezzi, calcolo e preveda una successiva pubblicazione del valore dell'indice, ivi comprese procedure di prezzo per i componenti qualora il prezzo di mercato non sia disponibile;
- 17.4.2 siano fornite tempestivamente e diffusamente informazioni di rilievo su questioni come il calcolo dell'indice, metodologie di bilanciamento; cambiamenti di indice o difficoltà operative nella fornitura di informazioni puntuali e precise.
- 17.5 Qualora la composizione dei sottostanti di un'operazione avente ad oggetto uno strumento derivato non soddisfi i requisiti di un indice finanziario, i sottostanti di quella operazione, ove soddisfino i requisiti con riferimento ad altri sottostanti ai sensi del paragrafo 16.2, si considereranno come una combinazione di tali sottostanti.
- ### 18 Operazioni volte all'acquisto di attività sottostanti
- 18.1 Un'operazione in strumenti derivati o a termine che comporti o potrebbe comportare la consegna di attività sottostanti per conto di un comparto potrà essere effettuata solo se tali attività sottostanti possono essere detenute per conto del comparto e se l'ACD, fatte le dovute considerazioni, stabilisce che la consegna delle attività sottostanti ai sensi dell'operazione di fatto non avverrà o che essa non comporterà una violazione delle norme del COLL Sourcebook.
- ### 19 Obbligo di copertura delle vendite
- 19.1 Nessun contratto avente quale fine la cessione di attività sottostanti o diritti potrà essere concluso da un comparto o per suo conto salvo che l'obbligo di effettuare la cessione e altri obblighi simili possano essere immediatamente onorati dal comparto tramite cessione dell'attività sottostante (ovvero, in Scozia, alienazione) o concessione di diritti, e siffatte attività sottostanti e diritti siano in possesso del comparto al momento del contratto. Tale obbligo non si applica ai depositi.
- 19.2 Il paragrafo 19.1 non trova applicazione nei casi in cui:
- 19.2.1 rischi dello strumento finanziario sottostante a un derivato possano essere adeguatamente rappresentati da un altro strumento finanziario e lo strumento finanziario sottostante sia caratterizzato da un elevato livello di liquidità; o
- 19.2.2 l'ACD o il Depositario abbiano il diritto di liquidare lo strumento derivato in contanti, e in seno al Patrimonio esista una copertura costituita da una delle seguenti categorie di attività:
- contanti;
- strumenti di debito liquidi (p.e. obbligazioni governative con elevato rating di credito) dotati di adeguate misure di protezione (in particolare, scarti di garanzia); o
- altre attività caratterizzate da un elevato livello di liquidità, ponendo attenzione alla loro correlazione con l'attività sottostante allo strumento finanziario derivato, fatte salve le
- 19.3 nelle categorie di attività di cui al paragrafo 20.2.2, un'attività può essere considerata liquida quando lo strumento può essere convertito in contanti in non oltre sette giorni lavorativi a un prezzo prossimo alla valutazione corrente dello strumento finanziario sul mercato corrispondente.
- ### 20 Operazioni OTC in strumenti derivati
- 20.1 Qualsiasi operazione in strumenti derivati OTC ai sensi del paragrafo 16.1 dovrà essere:
- 20.1.1 in future, opzioni o contratti differenziali;
- 20.1.2 effettuata con una controparte autorizzata; la controparte di un'operazione in strumenti derivati è autorizzata solo se è un Istituto Idoneo o una Banca Autorizzata, o un soggetto la cui autorizzazione (ivi compresi eventuali requisiti o restrizioni), come pubblicata nel registro della FSA o la cui autorizzazione da parte del proprio Stato di appartenenza, le consenta di effettuare tale operazione come mandante fuori borsa;
- 20.1.3 effettuata secondo termini approvati; i termini di un'operazione in strumenti derivati sono approvati solo se, prima dell'operazione, il Depositario ha la certezza che la controparte abbia concordato con un comparto di fornire, con cadenza almeno giornaliera e in qualsiasi altro momento su richiesta del comparto, una valutazione affidabile e verificabile di tale operazione, corrispondente al valore equo della medesima (ossia l'importo per il quale parti preparate e disponibili a compiere un'operazione potrebbero corrispondere per un'attività o passività, a condizioni di mercato) e che non faccia affidamento soltanto su quotazioni di mercato effettuate dalla controparte, nonché, su richiesta del comparto, di effettuare un'ulteriore operazione al fine di vendere, liquidare o chiudere tale operazione in qualsiasi momento, ad un valore equo calcolato in base al valore di mercato o ad un modello di determinazione del prezzo attendibile, secondo quanto concordato ai sensi del paragrafo 20.1.4; e
- 20.1.4 suscettibile di una valutazione attendibile; un'operazione in strumenti derivati è suscettibile di valutazione solo se l'ACD, fatte le dovute considerazioni, stabilisce che, per tutta la durata dello strumento derivato (se l'operazione viene effettuata), sarà in grado di valutare l'investimento in questione con ragionevole accuratezza: sulla base di un valore di mercato aggiornato che l'ACD e il Depositario abbiano concordato essere attendibile oppure, qualora tale valore non sia disponibile, sulla base di un modello di determinazione del prezzo che l'ACD e il Depositario abbiano ritenuto che utilizzi una metodologia riconosciuta come adeguata.
- 20.1.5 soggetta ad una valutazione verificabile; un'operazione in strumenti derivati è suscettibile di una valutazione verificabile soltanto se, nel periodo di durata dello strumento derivato (se l'operazione viene effettuata) la verifica della valutazione viene effettuata:

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

20.1.5.1 da un terzo competente indipendente dalla controparte nell'operazione sullo strumento derivato, con adeguata periodicità e in maniera tale che l'ACD sia in grado di controllarla;

20.1.5.2 da un dipartimento all'interno dell'ACD che sia indipendente dal dipartimento incaricato della gestione del patrimonio della Società e adeguatamente attrezzato a tal fine.

21 Gestione del rischio

21.1 L'ACD deve avvalersi di un processo di gestione del rischio, rivisto dal Depositario, che gli consente di monitorare e calcolare con la dovuta frequenza il rischio associato agli strumenti derivati e alle posizioni a termine di un comparto, nonché il loro contributo al profilo di rischio complessivo del comparto.

22 Investimento in depositi

22.1 Soltanto i comparti M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G European Corporate Bond Fund, M&G European High Yield Bond Fund e M&G International Sovereign Bond Fund possono investire in depositi.

22.2 Un comparto può investire in depositi solo presso una Banca Autorizzata e solo se si tratta di depositi pagabili a vista o con diritto di prelievo e con scadenza non superiore a 12 mesi.

23 Influenza significativa

23.1 La Società non deve acquisire strumenti finanziari emessi da una società costituita che conferiscano diritti di voto (su quasi tutte le questioni o meno) a un'assemblea generale di tale società costituita se:

23.1.1 immediatamente prima dell'acquisizione, l'insieme di tali titoli detenuti da un comparto conferisce a tale comparto il potere di influenzare significativamente la conduzione degli affari di tale società costituita; o

23.1.2 l'acquisizione conferisce tale potere alla Società.

23.2 Si ritiene che la Società abbia poteri sufficienti a influire sulla conduzione degli affari di una società costituita qualora possa, in ragione degli strumenti finanziari da essa detenuti, esercitare o controllare l'esercizio di almeno il 20% dei diritti di voto di tale società costituita (a tal fine indipendentemente dalla sospensione temporanea dei diritti di voto relativamente agli strumenti finanziari di tale società costituita).

24 Concentrazione degli investimenti

Un comparto:

24.1 non deve acquistare strumenti finanziari (diversi da titoli di credito):

24.1.1 che non conferiscano diritti di voto su qualunque questione all'assemblea generale della società costituita che li ha emessi; e

24.1.2 che rappresentino più del 10% dei titoli emessi da tale società costituita;

24.2 non deve acquistare più del 10% dei titoli di credito emessi da un unico emittente;

24.3 non deve acquistare più del 25% di quote di un organismo di investimento collettivo;

24.4 non deve acquistare più del 10% degli autorizzati strumenti del mercato monetario emessi da un unico emittente; e

24.5 non è obbligato a osservare i limiti di cui ai paragrafi da 24.2 a 24.4 se, al momento dell'acquisizione, non è possibile calcolare l'importo netto in emissione dell'investimento in questione.

25 Organismi che replicano un indice

25.1 Ferma restando la previsione del paragrafo 11, un comparto può investire sino al 20% del valore del Patrimonio in azioni e obbligazioni di uno stesso emittente qualora la politica di investimento dichiarata sia di replicare la composizione di un indice rilevante come di seguito definito.

25.2 La replica della composizione di un indice rilevante sarà considerata quale replica della composizione dei beni sottostanti tale indice, ivi incluso l'utilizzo di tecniche e strumenti consentiti ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

25.3 Tale limite del 20% potrà essere elevato al 35% del valore del Patrimonio, tuttavia in relazione a un unico emittente e solo se in presenza di condizioni di mercato particolari.

25.4 Gli indici di cui sopra devono soddisfare i seguenti criteri:

25.4.1 la composizione è sufficientemente diversificata;

25.4.2 l'indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato cui si riferisce; e

25.4.3 l'indice è pubblicato in maniera adeguata.

25.5 La composizione di un indice è sufficientemente diversificata qualora i suoi componenti aderiscano alla varietà e alla concentrazione dei requisiti della presente sezione.

25.6 Un indice rappresenta un adeguato benchmark qualora il fornitore del medesimo utilizzi una metodologia riconosciuta la quale non comporti, in via generale, un'esclusione di uno dei principali emittenti del mercato al quale si riferisce.

25.7 Un indice è pubblicato in maniera adeguata qualora:

25.7.1 il medesimo sia accessibile al pubblico;

25.7.2 il fornitore dell'indice è indipendente dal comparto che replica l'indice; questo non esclude che i fornitori dell'indice e il comparto appartengano al medesimo gruppo, purché siano in essere accordi efficaci per la gestione di conflitti di interessi.

26 Esposizione a strumenti derivati

26.1 Un comparto può investire in strumenti derivati e operazioni a termine a condizione che l'esposizione cui è soggetto il comparto per via di tali operazioni sia adeguatamente coperta tramite il proprio Patrimonio. L'esposizione comprende eventuali esborsi iniziali relativi a siffatta operazione.

26.2 La copertura garantisce che il comparto non sia esposto al rischio di perdita di attività sottostanti, ivi compreso denaro, in misura superiore al valore netto del Patrimonio. Il comparto deve pertanto detenere Patrimonio sufficiente in valore o quantità per coprire l'esposizione derivante da un obbligo in strumenti derivati in cui il comparto si è impegnato. Il paragrafo 270 (Copertura di operazioni in strumenti derivati e operazioni a termine) stabilisce precisi requisiti per la copertura di un comparto.

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

26.3 La copertura utilizzata per un'operazione in strumenti derivati o di un'operazione a termine non può essere utilizzata per un'altra operazione in strumenti derivati o a termine.

27 Copertura di operazioni in strumenti derivati e operazioni a termine

27.1 È possibile effettuare un'operazione in strumenti derivati o un'operazione a termine solo se l'esposizione massima, in termini di capitale o capitale figurativo creato dall'operazione in cui l'organismo sia o possa essere impegnato tramite un altro soggetto è coperta globalmente.

27.2 L'esposizione è coperta globalmente se è disponibile in seno al Patrimonio un'idonea copertura per far fronte all'esposizione totale dell'organismo, tenuto conto del valore delle attività sottostanti, dei movimenti del mercato ragionevolmente prevedibili, del rischio della controparte e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni.

27.3 Le liquidità non ancora incassate dal Patrimonio ma dovute entro un mese possono essere utilizzate come copertura.

27.4 Le attività sottostanti oggetto di operazioni di prestito titoli sono disponibili per fini di copertura solo se l'ACD, fatte le dovute considerazioni, stabilisce che tali attività sottostanti sono ottenibili (tramite reso o riacquisizione) in tempo utile per adempiere agli obblighi per i quali viene richiesta la copertura.

27.5 L'esposizione totale relativa agli strumenti derivati detenuti da un comparto non può superare il valore netto del Patrimonio.

28 Copertura e ricorso al credito

28.1 La liquidità derivante da assunzione di prestiti, prestiti che l'ACD ritenga possano essere ragionevolmente concessi da un Istituto Idoneo o una Banca Autorizzata, è disponibile per fini di copertura ai sensi del precedente paragrafo 27 (Copertura di operazioni in strumenti derivati e operazioni a termine) a condizione che vengano osservati i consueti limiti sull'assunzione di prestiti (si veda sotto).

28.2 Qualora, ai sensi del presente paragrafo, un comparto prenda a prestito un ammontare in una determinata valuta da un Istituto Idoneo o da una Banca Autorizzata e detenga in un'altra valuta un importo almeno pari al prestito per tutta la durata del deposito presso il prestatore (o il suo agente o intestatario), si riterrà che la valuta presa a prestito - e non la valuta depositata - sia parte del Patrimonio, e i consueti limiti al ricorso al credito di cui al paragrafo 30 (Poteri generali per il ricorso al credito) non si applicheranno a siffatto prestito.

29 Disponibilità liquide ed equivalenti monetari

29.1 Il Patrimonio non dovrà includere disponibilità liquide ed equivalenti monetari salvo nella misura in cui ciò sia ritenuto ragionevolmente necessario per consentire:

29.1.1 il perseguimento degli obiettivi di investimento del comparto (ciò si applica soltanto ai comparti M&G Corporate Bond Fund, M&G Emerging Markets Bond Fund, M&G European Corporate Bond Fund, M&G European High Yield Bond Fund e M&G International Sovereign Bond Fund); o

29.1.2 il rimborso di Azioni; o

29.1.3 una gestione efficiente di un comparto in conformità ai relativi obiettivi di investimento; o

29.1.4 il perseguimento di altri fini che possano essere ragionevolmente giudicati accessori agli obiettivi di investimento di un comparto.

29.2 Durante il periodo di offerta iniziale il Patrimonio potrà includere disponibilità liquide ed equivalenti monetari senza alcun limite.

30 Poteri generali per il ricorso al credito

30.1 Un comparto avrà facoltà, conformemente al presente paragrafo e al paragrafo 31, di prendere a prestito denaro da utilizzare a beneficio del comparto, a condizione che tale prestito sia rimborsabile a valere sul Patrimonio. Tale potere di ricorrere al credito è soggetto all'obbligo del comparto di conformarsi agli eventuali limiti prescritti dallo Statuto del comparto.

30.2 Un comparto ha facoltà di contrarre prestiti ai sensi del paragrafo 30.1 esclusivamente presso un Istituto Idoneo o una Banca Autorizzata.

30.3 L'ACD dovrà assicurarsi che il prestito abbia durata limitata e non sia ripetitivo; a tal fine l'ACD dovrà considerare in particolare:

30.3.1 la durata del prestito; e

30.3.2 il numero di occasioni in cui si faccia ricorso a prestiti nell'arco di un certo periodo.

30.4 L'ACD dovrà assicurarsi che la durata del prestito non superi i tre mesi senza l'autorizzazione preventiva del Depositario.

30.5 Tali restrizioni all'assunzione di prestiti non si applicheranno ai finanziamenti back to back a scopo di copertura valutaria.

30.6 Un comparto non può emettere prestiti obbligazionari salvo che autorizzi o crei un prestito conforme ai requisiti prescritti dai paragrafi da 30.1 a 30.5.

31 Limiti al ricorso al credito

31.1 L'ACD dovrà garantire che il prestito contratto da un comparto non superi, in qualsiasi giorno lavorativo, il 10% del valore del Patrimonio del comparto in questione.

31.2 Ai fini del presente paragrafo 31, il termine "prestito" comprende l'assunzione di prestiti in maniera convenzionale, nonché qualsiasi altro accordo (ivi compresa una combinazione di strumenti derivati) finalizzato a ottenere un'iniezione temporanea di liquidità nel Patrimonio, con la previsione che l'importo sarà rimborsato.

31.3 Per ciascun comparto, il termine "prestito" non comprende alcun accordo in base al quale il comparto si impegna a versare a un soggetto terzo (ivi compreso l'ACD) i costi di costituzione che il comparto ha diritto ad ammortizzare, che siano stati precedentemente pagati per conto del comparto dal terzo in questione.

32 Limiti alla concessione di prestiti in denaro

32.1 Le disponibilità liquide incluse nel Patrimonio di un comparto non possono essere oggetto di prestito e, ai fini del presente divieto, il denaro di un comparto si intende prestato se versato a un soggetto (il "beneficiario") con l'accordo di un successivo rimborso del prestito da parte del beneficiario o di altro soggetto.

32.2 L'acquisto di titoli obbligazionari non è ritenuto un prestito ai fini del paragrafo 32.1, né è ritenuto tale il versamento di denaro in un deposito o conto corrente bancario.

32.3 Il paragrafo 32.1 non impedisce a un comparto di fornire ai propri funzionari i fondi necessari per coprire le spese che

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

questi sosterranno in relazione al perseguimento degli obiettivi del comparto (o per consentire loro di svolgere adeguatamente le rispettive mansioni in veste di funzionari del comparto), né di fare qualsiasi altra cosa per consentire a un funzionario di non dover sostenere tali spese.

33 Limiti alla concessione di prestiti di beni diversi dalle liquidità

33.1 I beni inclusi nel Patrimonio di un comparto che non siano disponibili liquide non possono essere prestati, né mediante depositi né secondo altra modalità.

33.2 Il Patrimonio di un comparto non può essere ipotecato.

34 Potere generale di accettare o sottoscrivere collocamenti

34.1 Il potere di investire in strumenti finanziari, di cui al Capitolo 5 del COLL Sourcebook, può essere esercitato per effettuare operazioni previste alla presente sezione, purché in ottemperanza a eventuali restrizioni poste dallo Statuto.

34.2 La presente sezione si applica, fatto salvo il paragrafo 34.3, a qualsiasi contratto o intesa:

34.2.1 che sia un contratto di garanzia o sub-garanzia; o

34.2.2 che preveda la possibile emissione o la sottoscrizione o l'acquisto di titoli per conto di un comparto.

34.3 Il paragrafo 34.2 non si applica:

34.3.1 alle opzioni; o

34.3.2 agli acquisti di strumenti finanziari che conferiscano il diritto di:

sottoscrivere o acquisire uno strumento finanziario; o

convertire uno strumento finanziario in un altro.

34.3.3 L'esposizione di un comparto a contratti e intese ai sensi del paragrafo 34.3.2 deve, in qualsiasi giorno lavorativo:

essere coperta in conformità con i requisiti della norma 5.3.3R del COLL Sourcebook; e

essere tale che, qualora fosse necessario adempiere interamente e immediatamente a tutti gli obblighi da essi derivanti, i limiti di cui al Capitolo 5 del COLL Sourcebook non sarebbero violati.

35 Garanzie e indennizzi

35.1 Un comparto o il Depositario per conto del comparto non possono fornire alcuna garanzia o indennizzo in relazione alle obbligazioni di qualsivoglia persona.

35.2 Nessuno dei beni inclusi nel Patrimonio di un comparto può essere utilizzato al fine di adempiere un obbligo avente origine da una garanzia o un indennizzo attinenti agli obblighi di qualsivoglia soggetto.

35.3 paragrafi 35.1 e 35.2 non si applicano in relazione a un comparto per:

35.3.1 indennizzi o garanzie concessi per requisiti di margine, se gli strumenti derivati o le operazioni a termine vengono utilizzati in conformità con la normativa FSA;

35.3.2 un indennizzo che rientra nelle disposizioni della norma 62(3) (esenzione da passività annullabile) delle Normative del Ministero del Tesoro;

35.3.3 un indennizzo (diverso dalle disposizioni in esse contenute che sia nullo ai sensi della norma 62 delle Normative del Ministero del Tesoro) concesso al Depositario contro una qualsiasi passività da questi sostenuta quale conseguenza della custodia di un bene incluso nel Patrimonio da parte dello stesso Depositario o di altro soggetto da questi incaricato di svolgere le proprie funzioni di custodia del Patrimonio; e

35.3.4 un indennizzo concesso a un soggetto che scioglie un organismo se l'indennizzo viene concesso in virtù di accordi per i quali tutto o parte del patrimonio di tale organismo diviene il patrimonio iniziale di un comparto e i detentori delle quote di tale organismo divengono i primi Azionisti del comparto.

36 Gestione efficiente del portafoglio

36.1 La Società potrà utilizzare il proprio patrimonio per effettuare operazioni ai fini di una gestione efficiente del portafoglio ("EPM" – Efficient Portfolio Management) e potrà effettuare qualsiasi operazione di copertura (cioè, avente lo scopo di preservare il valore di una o più attività di un comparto).

36.2 Le operazioni EPM consentite (esclusi gli accordi di prestito titoli) sono operazioni in strumenti derivati (cioè opzioni, *future* o contratti differenziali) negoziati o scambiati su un mercato di strumenti derivati autorizzato; *future*, opzioni o contratti differenziali fuori borsa simili a opzioni; ovvero, in alcune circostanze, *future* a premio sintetico. La Società potrà effettuare operazioni in strumenti derivati autorizzate solo nei mercati autorizzati degli strumenti derivati, vale a dire quei mercati che l'ACD, previa consultazione con il Depositario, abbia ritenuto adeguati ai fini dell'attività di investimento o di negoziazione del patrimonio della società, secondo i principali criteri contenuti nelle Normative e nella Guida ai mercati autorizzati pubblicata dalla FSA, come di volta in volta modificata.

36.3 I mercati autorizzati degli strumenti derivati in cui la Società può investire sono elencati all'Appendice 3.

36.4 Si potranno aggiungere nuovi mercati autorizzati degli strumenti derivati in un comparto nel rispetto delle Normative e solo previa modifica del Prospetto da parte dell'ACD

36.5 Qualsiasi operazione a termine dovrà avvenire con una controparte autorizzata (istituti idonei, istituti del mercato monetario ecc). Potrebbero essere effettuate operazioni in strumenti derivati o a termine che comportino o potrebbero comportare la consegna al Depositario di attivi della Società, esclusivamente qualora alla Società sia consentito di detenere tali attivi e ove l'ACD ritenga ragionevolmente che la consegna dell'attivo in questione nell'ambito di tale operazione non comporti una violazione delle Normative.

36.6 Non vi sono limiti in relazione alla porzione del patrimonio che potrebbe essere utilizzata per le operazioni EPM, tuttavia tali operazioni dovranno soddisfare tre requisiti fondamentali:

36.6.1 L'ACD dovrà ragionevolmente ritenere che una determinata operazione sia economicamente adeguata per la gestione efficiente del portafoglio della Società. Ciò significa che le operazioni effettuate al fine di ridurre rischi o costi (o entrambi) dovranno, singolarmente o

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

- congiuntamente ad altre operazioni EPM, ridurre un rischio o un costo di un determinato tipo o livello che sia ritenuto opportuno ridurre e che le operazioni intraprese per incrementare il capitale o generare reddito dovranno comportare dei vantaggi per la Società o il comparto.
- 36.6.2 Le operazioni EPM non potranno comprendere operazioni di tipo speculativo.
- 36.6.3 Il fine di una operazione EPM dovrà essere il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi in relazione alla Società o a un comparto:
- 36.6.3.1 riduzione dei rischi
 - 36.6.3.2 riduzione dei costi
 - 36.6.3.3 incremento del capitale o generazione di reddito
 - 36.6.3.4 La riduzione dei rischi consente l'utilizzo di tecniche di copertura a valuta incrociata al fine di convertire in tutto o in parte l'esposizione della Società o di un comparto da una valuta che l'ACD ritenga eccessivamente esposta al rischio, a un'altra valuta. Tale obiettivo consente inoltre l'utilizzo di contratti a premio su indici al fine di modificare l'esposizione da un mercato all'altro, tecnica nota come "asset allocation tattica".
- 36.6.4 La riduzione dei costi consente l'utilizzo di future o contratti d'opzione, su titoli specifici o su un indice, al fine di ridurre al minimo o eliminare le conseguenze della fluttuazione dei prezzi dei titoli da acquistare o vendere.
- 36.6.5 Gli obiettivi di riduzione dei rischi o dei costi, congiuntamente o separatamente, consentono all'ACD di utilizzare, temporaneamente, la tecnica di *asset allocation tattica*. Tale tecnica permette all'ACD di modificare l'esposizione mediante l'uso di strumenti derivati, anziché tramite la vendita e l'acquisto di patrimonio. Qualora un'operazione EPM sia relativa all'acquisizione o alla potenziale acquisizione di strumenti finanziari, l'intenzione dell'ACD deve essere di che la Società debba investire in strumenti finanziari entro un termine ragionevole e l'ACD deve assicurare che tale proposito venga realizzato entro tale termine ragionevole, salvo che la posizione non sia stata chiusa.
- 36.6.6 L'incremento del capitale o la generazione di reddito per la Società o per un determinato comparto che non comporti rischi o che comporti un livello di rischio accettabile presuppone che l'ACD ritenga ragionevolmente che la Società o il comparto siano certi (o certi salvo eventi non ragionevolmente prevedibili) di trarne un vantaggio economico. L'incremento del capitale o la generazione di reddito possono avere origine da movimenti dei prezzi o dall'incasso di premi per la vendita di opzioni di acquisto o di vendita coperte (anche se il ricorso a tali strumenti potrebbe limitare il beneficio altrimenti ottenibile), ovvero da operazioni di prestito di titoli come consentito dalle Normative. Il fine di tali operazioni dovrà essere correlato al patrimonio;
- al patrimonio (specificato dettagliatamente o meno) che sarà acquisito dalla Società o proposto per l'acquisizione; e ai previsti entrate di cassa della Società, qualora siano da riceverci in un dato momento e probabilmente entro un mese.
- 36.7 Ogni operazione EPM dovrà "singolarmente" coperta da un patrimonio del tipo appropriato (cioè, in caso di esposizione in termini di beni, tramite strumenti finanziari o altri beni idonei; e, nel caso di esposizione in termini di importi monetari, disponendo di liquidità o equivalenti monetari, tramite l'assunzione di prestiti monetari o strumenti finanziari che possano essere venduti per realizzare la liquidità necessaria). Tale operazioni dovranno inoltre essere coperte "globalmente" (cioè dopo aver provveduto alla copertura delle operazioni EPM in essere, il patrimonio deve assicurare la copertura di ulteriori operazioni EPM - non è consentito il ricorso alla leva finanziaria). Il patrimonio e le liquidità potranno essere utilizzati solamente una volta ai fini di copertura e, in generale, il patrimonio non sarà disponibile per fini di copertura qualora esso sia l'oggetto di un'operazione di prestito titoli. Le operazioni di prestito EPM nel quadro di finanziamenti back to back di operazioni valutarie (cioè finanziamenti finalizzati a ridurre o eliminare i rischi derivanti dall'oscillazione dei tassi di cambio) non richiedono copertura.

APPENDICE 3 -

MERCATI AUTORIZZATI

Mercati autorizzati

Ove consentito dall'obiettivo e dalla politica di investimento di ciascun comparto, esso potrà negoziare in valori mobiliari, derivati o strumenti di mercato monetario su qualsiasi mercato che sia:

- un mercato regolamentato; o
- un mercato regolamentato, regolarmente funzionante e aperto al pubblico, appartenente a Stato dell'AEE; o
- un mercato che l'ACD, previa consultazione con il Depositario, ritenga idoneo all'investimento o alla negoziazione del patrimonio (si veda a tale proposito l'Allegato 2, 7.4).

Inoltre, ciascun comparto potrà investire fino al 10% del valore del proprio patrimonio in strumenti finanziari e/o derivati che non siano quotati su questi mercati.

Il Gestore può negoziare in titoli emessi da istituzioni extra Regno Unito sul mercato OTC del Regno Unito.

Ai sensi della precedente lettera c), i mercati sotto elencati sono stati giudicati idonei.

Europa (stati non AEE)

Svizzera	SIX Swiss Exchange
Turchia	Istanbul Stock Exchange
Croazia	Zagreb Exchange

America

Brasile	BM&F Bovespa
Canada	TSX (fa parte del TMX Group)
Messico	Bolsa Mexicana de Valores (Mexican Stock Exchange)
Stati Uniti	New York Stock Exchange NYSE Amex Equities Boston Stock Exchange (BSE) Chicago Stock Exchange (CHX) The NASDAQ Stock Market USA OTC NASDAQ National Stock Exchange NYSE Arca NASDAQ OMX PHLX Il mercato di strumenti finanziari emessi da o per conto del Governo degli Stati Uniti d'America tramite i soggetti al momento riconosciuti dalla Federal Reserve Bank of New York, e su cui essa esercita funzioni di vigilanza, e noti come operatori di borsa primari.

Africa

Sudafrica	The JSE Securities Exchange The Bond Exchange of South Africa (BESA)
-----------	---

Estremo Oriente

Australia	Australian Securities Exchange (ASX)
Cina	Shanghai Stock Exchange (azioni B) Shenzhen Stock Exchange (azioni B)
Hong Kong	Hong Kong Exchanges Growth Global Enterprise Market (GEM)
India	Bombay Stock Exchange Ltd The National Stock Exchange of India
Indonesia	Indonesia Stock Exchange (IDX)
Giappone	Tokyo Stock Exchange Nagoya Stock Exchange Osaka Securities Exchange Sapporo Stock Exchange JASDAQ
Corea	Korea Exchange Incorporated (KRX)
Malesia	Bursa Malaysia Berhad
Nuova Zelanda	New Zealand Stock Exchange
Filippine	Philippine Stock Exchange (PSE)
Singapore	Singapore Exchange (SGX)
Tailandia	Thailand Futures Exchange (TFEX)
Sri Lanka	Colombo Stock Exchange
Taiwan	Taiwan Stock Exchange Gre Tai (Taiwan OTC)
Tailandia	The Stock Exchange of Thailand (SET)

Medio Oriente

Israele	Tel Aviv Stock Exchange (TASE)
---------	--------------------------------

Per gli scopi del punto "c" di cui sopra, sono stati ritenuti appropriati i mercati di strumenti derivati elencati di seguito.

Europa (stati non AEE)

Svizzera	EUREX
----------	-------

America

Canada	The Montreal Exchange
Stati Uniti	CME Group Chicago Board Options Exchange (CBOE)

Africa

Sudafrica	The South African Futures Exchange (SAFEX)
-----------	--

Estremo Oriente

Australia	Australian Securities Exchange (ASX)
Hong Kong	Hong Kong Exchanges
Giappone	Tokyo Stock Exchange Osaka Securities Futures and Options Market
Corea	Korea Exchange Incorporated (KRX)
Nuova Zelanda	New Zealand Futures Exchange
Singapore	Singapore Exchange (SGX)

APPENDICE 4 -

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI AL DI FUORI DEL REGNO UNITO

4.1 M&G Corporate Bond Fund

Obiettivo di investimento:

Il comparto punta a conseguire dall'investimento un rendimento totale superiore (combinazione di reddito e crescita del capitale) rispetto a quello ottenibile con titoli di stato britannici a reddito fisso (ossia "gilt") con scadenze simili.

Politica di investimento:

Il comparto investe principalmente in strumenti di debito corporate denominati in sterline. L'esposizione del comparto al debito corporate può essere acquisita tramite l'uso di derivati. Le eventuali esposizioni valutarie del comparto possono essere gestite mediante coperture valutarie in sterline. Il comparto può altresì investire in altre attività quali organismi di investimento collettivo, altri valori mobiliari e altri strumenti di debito (inclusi debito corporate e titoli di stato e di enti pubblici, denominati in qualsiasi valuta), liquidità ed equivalenti monetari, depositi, warrant, strumenti del mercato monetario e altri strumenti derivati.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 31 gennaio (acconto), 30 aprile (acconto), 31 luglio (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni ad accumulazione lorda di categoria A, B† e C denominate in euro

Importi minimi di investimento

Versamento unico- iniziale:	Cat. A: €1.000 Cat. B†: €1.000 Cat. C: €500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A: €75 Cat. B†: €250 Cat. C: €50.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A: €1.000 Cat. B†: €1.000 Cat. C: €500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: €75 Cat. B†: £75 Cat. C: n/d
Rimborso:	Cat. A: €75 Cat. B†: €150 Cat. C: €50.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 3,25% Cat. B†: nessuna Cat. C: 1,25%
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d Cat. B†: 1% Cat. C: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1,25% Cat. B†: 1,5% Cat. C: 0,5%
Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	7 marzo 2002

† Questa categoria azionaria potrà essere lanciata dall'ACD nel prossimo futuro. La data del lancio dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato.

APPENDICE 4 -

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI AL DI FUORI DEL REGNO UNITO

4.2 M&G Emerging Markets Bond Fund

Obiettivo di investimento:

Il comparto punta a massimizzare il rendimento totale (combinazione di reddito e crescita del capitale).

Politica di investimento:

Il comparto investe prevalentemente in strumenti di debito emessi da mutuatari dei mercati emergenti, tra cui Stati, agenzie governative e società. Non esistono restrizioni alle valute a cui il comparto può essere esposto. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati a fini di investimento nonché per la gestione efficiente del portafoglio. Il comparto può altresì investire in organismi di investimento collettivo, altri valori mobiliari (inclusi altri strumenti di debito), liquidità ed equivalenti monetari, depositi, warrant e strumenti del mercato monetario.

*M&G ha la facoltà di decidere a propria discrezione quali siano i mercati emergenti, sebbene generalmente coincideranno con i mercati che il FMI o la Banca Mondiale definiscono quali economie emergenti o in fase di sviluppo.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 30 giugno (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta di categoria A†, B† e C† denominate in euro Azioni ad accumulazione lorda di categoria A†, B† e C† denominate in euro; Azioni ad accumulazione lorda di categoria A e C denominate in dollari statunitensi

Importi minimi di investimento (categorie azionarie denominate in euro)

Versamento unico- iniziale:	Cat. A†: €1.000 Cat. B†: €1.000 Cat. C†: €500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A†: €75 Cat. B†: €250 Cat. C†: €50.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A†: €1.000 Cat. B†: €1.000 Cat. C†: €500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A†: n/d Cat. B†: €75 Cat. C†: n/d
Rimborso:	Cat. A†: €75 Cat. B†: €150 Cat. C†: €50.000

Importi minimi di investimento (categorie azionarie denominate in dollari statunitensi)

Versamento unico- iniziale:	Cat. A†: \$1.000 Cat. B†: \$1.000 Cat. C†: \$500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A†: \$75 Cat. B†: \$250 Cat. C†: \$50.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A†: \$1.000 Cat. B†: \$1.000 Cat. C†: \$500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A†: n/d Cat. B†: \$75 Cat. C†: n/d

Rimborso:	Cat. A†: \$75 Cat. B†: \$150 Cat. C†: \$50.000
-----------	--

Commissioni e spese (categorie azionarie denominate in euro e dollari statunitensi)

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A†: 4,00% Cat. B†: nessuna Cat. C†: 1,25%
Commissione di rimborso	Cat. A†: n/d Cat. B†: 1% Cat. C†: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A†: 1,25% Cat. B†: 1,5% Cat. C†: 0,75%
Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	7 marzo 2002

† Questa categoria azionaria potrà essere lanciata dall'ACD nel prossimo futuro. La data del lancio dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato.

APPENDICE 4 -

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI AL DI FUORI DEL REGNO UNITO

4.3 M&G European Corporate Bond Fund

Obiettivo di investimento:

Il comparto punta a massimizzare il rendimento totale (combinazione di reddito e crescita del capitale), generando un livello di reddito superiore a quello dei titoli di stato europei con scadenze simili.

Politica di investimento:

Il comparto investe principalmente in obbligazioni corporate investment-grade denominate in qualsiasi valuta europea. Il comparto può altresì investire in obbligazioni corporate ad alto rendimento, titoli di stato e organismi pubblici denominati in qualsiasi valuta europea. L'esposizione del comparto a titoli di stato e altri organismi pubblici può essere acquisita tramite l'uso di derivati. Il comparto può altresì investire in altre attività quali organismi di investimento collettivo, altri valori mobiliari, liquidità ed equivalenti monetari, depositi, warrant, strumenti del mercato monetario e altri strumenti derivati, che possono essere denominati in qualsiasi valuta globale primaria. Le eventuali esposizioni in valute non europee del comparto possono essere gestite mediante coperture valutarie in valute europee.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 31 gennaio (acconto), 30 aprile (acconto), 31 luglio (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta di categoria A†, B† e C† denominate in euro Azioni ad accumulazione lorda di categoria A, B† e C denominate in euro Azioni ad accumulazione lorda di categoria A-H* (con copertura) e C-H* (con copertura) denominate in franchi svizzeri

Importi minimi di investimento (categorie azionarie denominate in euro)

Versamento unico- iniziale:	Cat. A: €1.000 Cat. B†: €1.000 Cat. C: €500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A: €75 Cat. B†: €250 Cat. C: €25.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A: €1.000 Cat. B†: €1.000 Cat. C: €500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: €75 Cat. B†: €75 Cat. C: n/d
Rimborso:	Cat. A: €75 Cat. B†: €150 Cat. C: €50.000

Importi minimi di investimento (categorie azionarie denominate in franchi svizzeri)

Versamento unico- iniziale:	Cat. A-H*: CHF1.000 Cat. C-H*: CHF500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A-H*: CHF75 Cat. C-H*: CHF25.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A-H*: CHF1.000 Cat. C-H*: CHF500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A-H*: n/d Cat. C-H*: n/d
Rimborso:	Cat. A-H*: CHF75 Cat. C-H*: CHF50.000

Commissioni e spese (categorie azionarie in euro e franchi svizzeri)

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 3,25% Cat. A-H*: 3,25% Cat. B†: nessuna Cat. C: 1,25% Cat. C-H*: 1,25%
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d Cat. A-H*: n/d Cat. B†: 1% Cat. C: n/d Cat. C-H*: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1% Cat. A-H*: 1% Cat. B†: 1,5% Cat. C: 0,5% Cat. C-H*: 0,5%
Commissione dell'ACD per il servizio di copertura valutaria delle categorie azionarie	Cat. A-H*: 0,06% Cat. C-H*: 0,06%
Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	13 gennaio 2003

† Questa categoria azionaria potrà essere lanciata dall'ACD nel prossimo futuro. La data del lancio dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato.

* Questa categoria azionaria sarà lanciata il 28 settembre 2012.

APPENDICE 4 -

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI AL DI FUORI DEL REGNO UNITO

4.4 M&G European High Yield Bond Fund

Obiettivo di investimento:

Il comparto punta a massimizzare il rendimento totale (combinazione di reddito e crescita del capitale), generando al contempo un livello elevato di reddito.

Politica di investimento:

Il comparto investe principalmente in strumenti di debito a rendimento superiore denominati in qualsiasi valuta europea e viene di norma gestito in modo da offrire agli investitori un'esposizione sulle valute europee. L'esposizione del comparto a strumenti di debito a rendimento superiore può essere acquisita tramite l'uso di derivati. Il comparto può altresì investire in altre attività quali organismi di investimento collettivo, titoli di stato e di altri organismi pubblici e altri valori mobiliari, liquidità ed equivalenti monetari, depositi, warrant, strumenti del mercato monetario e altri strumenti derivati, che possono essere denominati in qualsiasi valuta globale primaria. Le eventuali esposizioni in valute non europee del comparto possono essere gestite mediante coperture valutarie in valute europee.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 31 gennaio (acconto), 30 aprile (acconto), 31 luglio (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta di categoria A†, B† e C† denominate in euro Azioni ad accumulazione lorda di categoria A, B† e C denominate in euro

Importi minimi di investimento

Versamento unico- iniziale:	Cat. A: €1.000 Cat. B†: €1.000 Cat. C: €500.000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A: €75 Cat. B†: €250 Cat. C: €25.000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A: €1.000 Cat. B†: €1.000 Cat. C: €500.000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: €75 Cat. B†: €75 Cat. C: n/d
Rimborso:	Cat. A: €75 Cat. B†: €150 Cat. C: €25.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 3,25% Cat. B†: nessuna Cat. C: 1,25%
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d Cat. B†: 1% Cat. C: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1,25% Cat. B†: 1,5% Cat. C: 0,75%
Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	7 Marzo 2002

† Questa categoria azionaria potrà essere lanciata dall'ACD nel prossimo futuro. La data del lancio dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato.

APPENDICE 4 -

INFORMATIVA AGLI INVESTITORI AL DI FUORI DEL REGNO UNITO

4.5 M&G Recovery Fund

Obiettivo e politica di investimento

Il comparto investe prevalentemente in una gamma diversificata di titoli emessi da aziende ignorate, in difficoltà o le cui prospettive future non sono interamente riconosciute dal mercato. Il comparto punta unicamente alla crescita del capitale. Non esiste alcun particolare obiettivo di reddito.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 giugno
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 ottobre (saldo), 30 aprile (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a distribuzione netta di categoria A†, B† e C† denominate in euro Azioni ad accumulazione netta di categoria A, B† e C denominate in euro

Importi minimi di investimento

Versamento unico- iniziale:	Cat. A: €1,000 Cat. B†: €1,000 Cat. C: €500,000
Versamento unico- - successivo:	Cat. A: €75 Cat. B†: €250 Cat. C: €25,000
Versamento unico- - partecipazione:	Cat. A: €1,000 Cat. B†: €1,000 Cat. C: €500,000
Piano di risparmio (mensile):	Cat. A: €75 Cat. B†: €75 Cat. C: n/d
Rimborso:	Cat. A: €75 Cat. B†: €150 Cat. C: €50,000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Cat. A: 5.25% Cat. B†: nessuna Cat. C: 3.25%
Commissione di rimborso	Cat. A: n/d Cat. B†: 1% Cat. C: n/d
Compenso annuo dell'ACD	Cat. A: 1.5% Cat. B†: 1.75% Cat. C: 0.75%
Compenso dell'ACD per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del NAV
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Momento di valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Data di lancio:	7 Marzo 2002

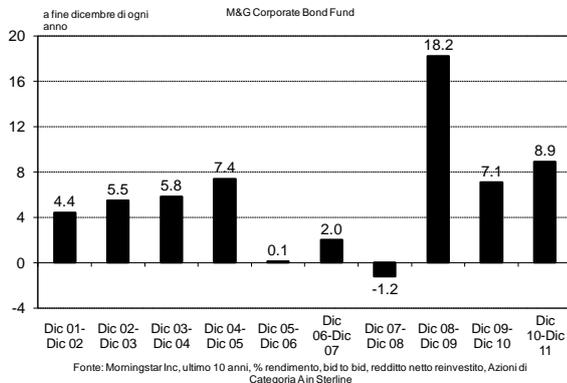
† Questa categoria azionaria potrà essere lanciata dall'ACD nel prossimo futuro. La data del lancio dipenderà in larga misura dalle condizioni di mercato.

APPENDICE 5 -

ISTOGRAMMI DELLE PERFORMANCE

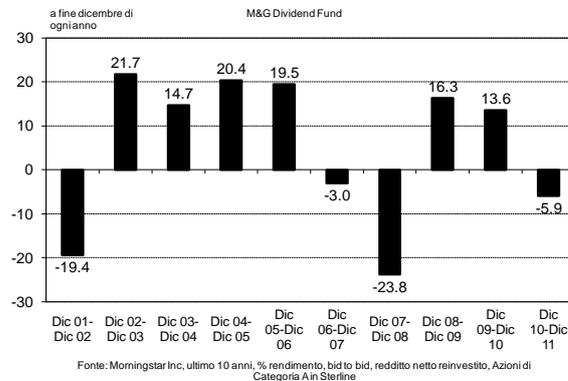
Le performance passate non costituiscono un'indicazione di analoghe performance future.

Istogramma di M&G Corporate Bond Fund



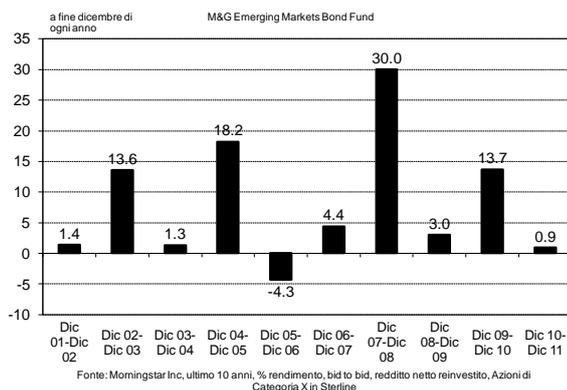
La performance cumulativa negli ultimi 10 anni è pari al 74,0%

Istogramma di M&G Dividend Fund



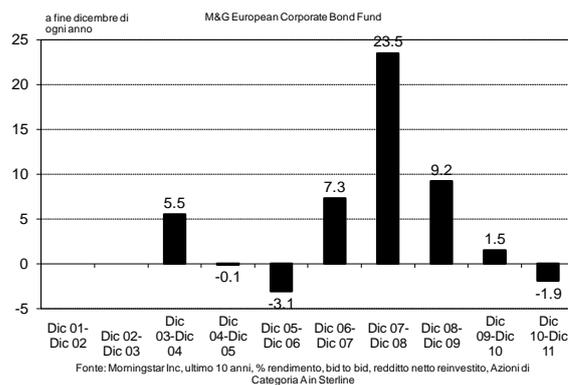
La performance cumulativa negli ultimi 10 anni è pari al 48,7%

Istogramma di M&G Emerging Markets Bond Fund



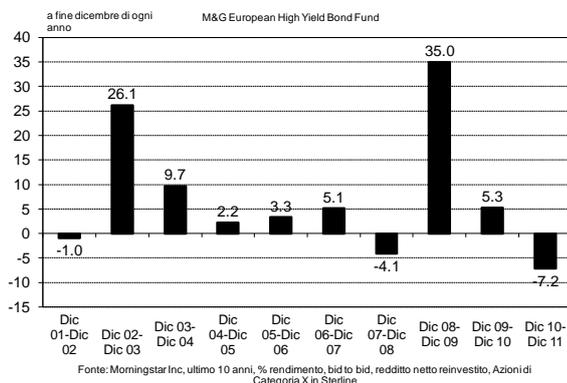
La performance cumulativa negli ultimi 10 anni è pari al 111,5%

Istogramma di M&G European Corporate Bond Fund



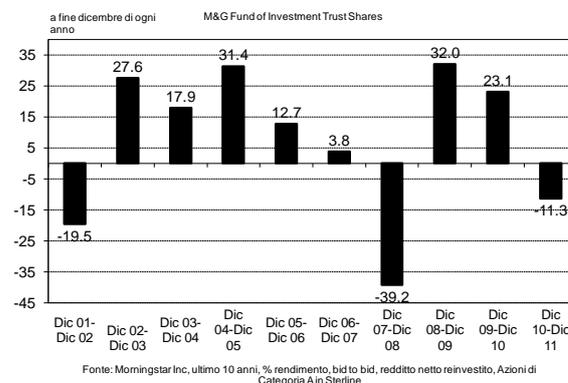
La performance cumulativa dal lancio è pari al 62,9%

Istogramma di M&G European High Yield Bond Fund



La performance cumulativa negli ultimi 10 anni è pari al 92,2%

Istogramma di M&G Fund of Investment Trust Shares Fund



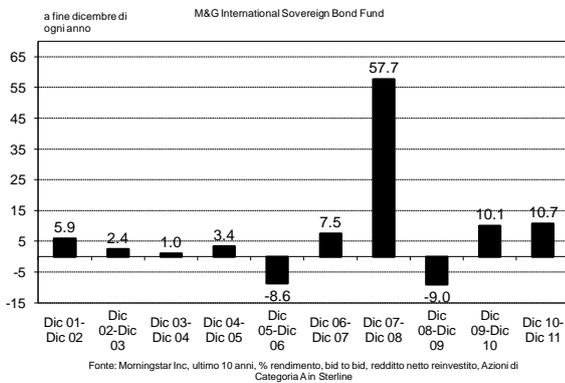
La performance cumulativa negli ultimi 10 anni è pari al 63,4%

APPENDICE 5 -

ISTOGRAMMI DELLE PERFORMANCE

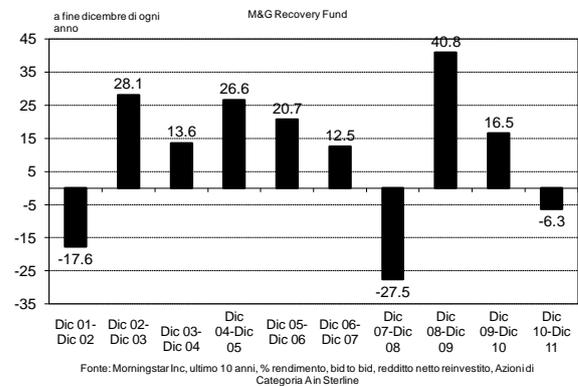
Le performance passate non costituiscono un'indicazione di analoghe performance future.

Istogramma di M&G International Sovereign Bond Fund



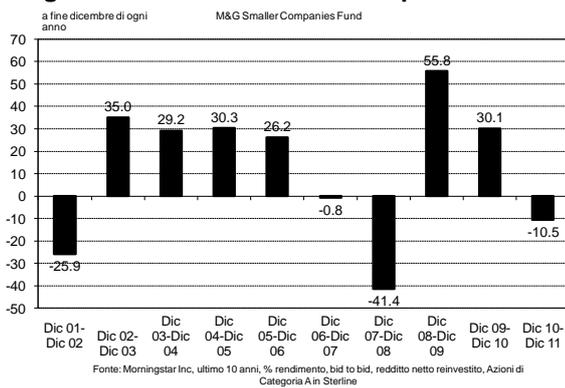
La performance cumulativa negli ultimi 10 anni è pari al 94,7%

Istogramma di M&G Recovery Fund



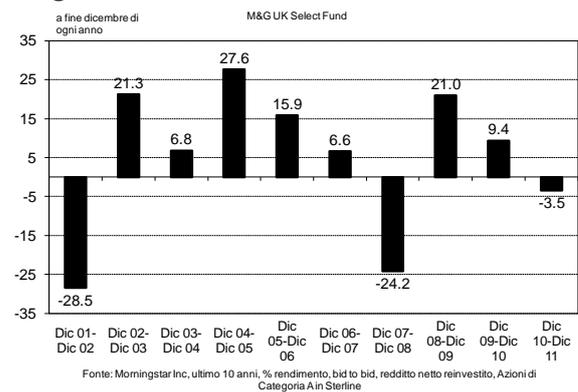
La performance cumulativa negli ultimi 10 anni è pari al 129,7%

Istogramma di M&G Smaller Companies Fund



La performance cumulativa negli ultimi 10 anni è pari al 124,1%

Istogramma di M&G UK Select Fund



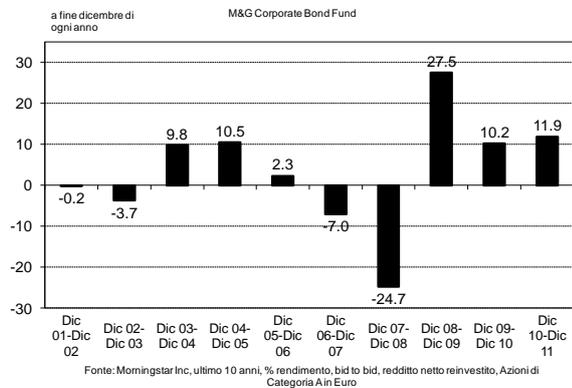
La performance cumulativa negli ultimi 10 anni è pari al 41,6%

APPENDICE 5A -

ISTOGRAMMI DELLE PERFORMANCE IN EURO

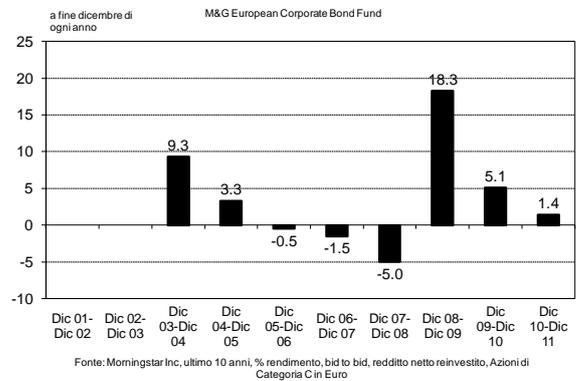
Le performance passate non costituiscono un'indicazione di analoghe performance future.

Istogramma di M&G Corporate Bond Fund



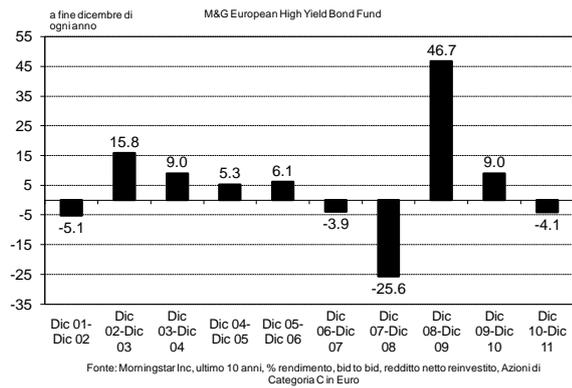
La performance cumulativa negli ultimi 10 anni è pari al 31,5%

Istogramma di M&G European Corporate Bond Fund



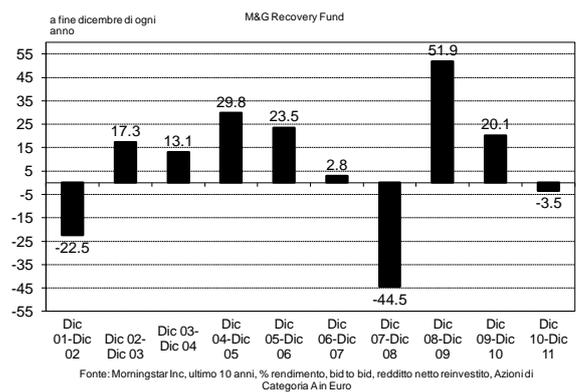
La performance cumulativa dal lancio è pari al 37,1%

Istogramma di M&G European High Yield Bond Fund



La performance cumulativa negli ultimi 10 anni è pari al 46,6%

Istogramma di M&G Recovery Fund



La performance cumulativa negli ultimi 10 anni è pari al 65,7%

APPENDICE 5B -

ISTOGRAMMI DELLE PERFORMANCE IN DOLLARI STATUNITENSIS E FRANCHI SVIZZERI

Le performance passate non costituiscono un'indicazione di analoghe performance future.

I dati relativi alla performance delle categorie di azioni denominate in dollari statunitensi e franchi svizzeri esistenti in alcuni comparti non sono disponibili. Le normative della Financial Services Authority vietano di includere dati sulla performance per i comparti con un track record di performance inferiore a 12 mesi.

Indirizzi

M&G INVESTMENT FUNDS (3)

Società e Sede centrale

M&G Investment Funds (3)
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH

Authorised Corporate Director

M&G Securities Limited
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH

Gestori Patrimoniali

M&G Investment Management Limited
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH

Banca Depositaria

State Street Bank and Trust Company
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ

Depositario

National Westminster Bank plc
The Broadstone
50 South Gyle Crescent
Edinburgh
EH12 9LD

Agente per la custodia dei Registri

International Financial Data Services (UK) Limited
PO Box 9039
Chelmsford
CM99 2XG

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers LLP
7 More London Riverside,
London
SE1 2RT

M&G Securities Limited è una società che fornisce prodotti di investimento autorizzata e regolamentata dalla Financial Services Authority del Regno Unito. La sede legale della società è a Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH. La società è registrata in Inghilterra al n.90776.

